

ANNO XXIV

N. 6 - GIUGNO 1925

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE MENSILE

DEL

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
:: :: :: :: ROMA :: :: :: ::
:: :: Via Boncompagni, 30 :: ::

SOMMARIO

DEL N. 6 DELL'ANNO 1925

La Politica sociale del Governo italiano alla VII Conferenza Internazionale del Lavoro Pag. 537

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro » 543

Società delle Nazioni. — La VII Conferenza Internazionale del Lavoro (543). — La XXVII Sessione del Consiglio Internazionale del Lavoro (575). — La Conferenza Internazionale di Roma per l'emigrazione e l'immigrazione, e l'Organizzazione Permanente del Lavoro (578).

Francia. — Un progetto di legge per la modifica dell'art. 98 del Codice del Lavoro (580).

Tunisia. — I consigli di « Prud'hommes » (581).

Germania. — La Marina mercantile e l'Emigrazione (583).

Grecia. — Per l'entrata degli stranieri nel territorio della Repubblica ellenica (584).

Argentina. — Ancora della visita di S. A. R. il Principe di Piemonte (585).

Brasile. — Per l'ammissione degli emigranti (586). — La colonizzazione giapponese (586). — L'emigrazione polacca (586) — Il mercato del Lavoro nello Stato di San Paolo (587).

Centro America. — Le condizioni di lavoro (588).

Perù. — Le grandi opere di colonizzazione (588).

Stati Uniti d'America. — Nel Dipartimento del Lavoro (590).

Angola. — L'emigrazione germanica (590).

Azione del Commissariato » 591

Censimento della Stampa Italiana all'estero al 30 giugno 1925 (591).

I problemi dell'emigrazione dinanzi al Parlamento » 613

Camera dei Deputati. — Risposte scritte ad interrogazioni parlamentari: On. Fantoni: emigrazione di muratori dal Friuli (613); On. Insabato: studenti italiani nati e residenti all'estero (614).

Movimento dell'emigrazione italiana. *Pag.* 616

- A) Emigrazione complessiva (616).
- B) Emigrazione transoceanica (620).
- C) Emigrazione non transoceanica (627).

Giurisprudenza " 642

Leggi straniere e accordi internazionali " 645

Brasile. — Decreto (31 dicembre 1925) che regola l'entrata degli immigranti in Brasile (645).

Atti Ufficiali " 647

Leggi e Decreti. — Decreto ministeriale 1º febbraio 1925: Composizione della carriera amministrativa e tecnica del personale dipendente dal Commissariato generale della emigrazione (647). — R. Decreto 30 aprile 1925, n. 685: Estensione al personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione di alcune delle norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni (650). — R. Decreto-legge 7 maggio 1925, n. 718: Norme interpretative ed integrative del R. decreto 23 settembre 1923, n. 2655, e del R. Decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1695, circa l'assistenza degli emigranti nei locali di raccolta (658). — R. Decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486: Provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati (660).

Atti di amministrazione. — Decreto Commissariale 1º marzo 1925: Cessazione della qualità di vettore di emigranti da parte della già Compagnia di navigazione austro-americana (662). — Disposizioni per il personale dipendente (665). — Sostituzione di un membro nel Consiglio Superiore dell'emigrazione (665).

Circolari " 666

LA POLITICA SOCIALE DEL GOVERNO ITALIANO ALLA VII CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO

Alla VII sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro il Primo Delegato Governativo Italiano (De Michelis) ha fatto delle dichiarazioni che riportiamo nel loro testo integrale. Il discorso del Presidente della Delegazione Italiana è stato seguito con grande interesse dall'Assemblea che aveva sentito quelli dei Ministri del Lavoro inglese (Betterton), francese (Durafour), belga (Tschoffen), polacco (Sokal) e di altre autorevoli personalità, salite alla tribuna per esporre l'attitudine dei rispettivi Governi nei riguardi dell'Organizzazione Permanente del Lavoro e della politica sociale interna.

Il delegato italiano ha detto :

« I più autorevoli tra i delegati governativi hanno portato a questa grande tribuna questioni del più alto interesse, che hanno dato la misura della preoccupazione unanime di soddisfare alle necessità di pace e di collaborazione i cui echi spesso risuonano in questa Assemblea.

Il Sig. Durafour, stamattina, con fiorita eloquenza e il Sig. Pfister; l'altro giorno i Sigg. Betterton e Tschoffen, dopo aver tracciato un quadro dello sforzo compiuto dai loro rispettivi paesi per il progresso della legislazione sociale, ci hanno intrattenuto specialmente sulla questione delle ratifiche delle convenzioni. Essi non hanno dimenticato quella che io vorrei chiamare la convenzione vera e propria, e cioè la convenzione delle otto ore di lavoro che indubbiamente domina l'atmosfera di questa Assemblea.

La ratifica delle convenzioni internazionali del lavoro.

Ho sentito dire che in generale questa ratifica non è impossibile. Il Sig. Tschoffen ha affermato che il Belgio è pronto a ratificare la convenzione, a condizione che gli altri grandi paesi industriali la ratifichino essi pure. Il delegato tedesco non è stato completamente scoraggiante, ed il Sig. Durafour, ministro francese, ci ha dato un momento fa l'ottima notizia che la Francia ha il suo materiale già pronto e che la questione è iscritta all'ordine del giorno delle sue preoccupazioni parlamentari e governative. Però ognuno di noi ha potuto rendersi conto che le buone disposizioni urtano un po' dappertutto contro resistenze d'ordine diverso, che non è facile sormontare per vincere immediatamente la diffidenza che comincia ad infiltrarsi nello spirito della classe operaia.

Non so se le allusioni fatte dal Sig. Betterton riguardo ad una ripresa delle conversazioni precedenti che ebbero luogo a Berna, tra i ministri, allargate forse nel numero dei partecipanti, saranno seguite da una prossima realizzazione come si è augurato il Sig. Durafour. Per parte mia, lo auguro vivamente, purchè quest'azione estrinseca possa servire a facilitare ed a determinare un'intesa fra gli Stati che non hanno ancora ratificata la convenzione delle otto ore; specie se le conversazioni avverranno al più presto e col concorso del Direttore dell'Ufficio al quale l'Organizzazione del Lavoro ha affidato il compito permanente di assicurare il successo delle ratifiche.

Ma, all'infuori di questo fatto, ritengo che sarebbe forse più pratico che gli Stati che hanno finora espresso la loro decisa volontà di ratificare la convenzione delle otto ore, seguano l'esempio che è stato dato dall'Italia. Noi abbiamo depositato la nostra ratifica, con la dichiarazione che essa avrà tutti gli effetti non appena la Germania, la Gran Bretagna, la Francia e il Belgio avranno depositato le loro rispettive ratifiche. Ognuno avverte la differenza che passa tra l'annuncio di essere pronto a ratificare quando gli altri paesi abbiano ratificato, e il fatto di depositare ufficialmente la propria ratifica che pro-

durrà immediatamente i suoi effetti al momento in cui determinati paesi avranno a loro volta ratificato.

Richiamo la speciale attenzione degli oratori eminenti che mi hanno preceduto a questa tribuna, per invitarli a studiare la possibilità di adottare una tale procedura che avrebbe a suo favore il vantaggio di mettere gli Stati nell'obbligo morale di pronunciarsi. Si vedrà quale sarà lo Stato che sarà disposto ad assumersi la responsabilità di impedire che diventino definitive tutte le ratifiche che saranno state deposte sotto condizione. Si avrà almeno la possibilità di considerare i motivi che impediscono in realtà questa ratifica.

D'altra parte, è il caso d'augurarsi che il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio si dedichi a studiare un metodo inteso a facilitare la ratifica delle numerose convenzioni votate fino al 1922. È stata messa in opera sin dall'anno scorso la procedura della doppia lettura; vedremo quali ne saranno i risultati. Non dimentichiamo però che, sebbene il Direttore abbia annunciato la registrazione di 154 ratifiche, ne mancano ancora circa 750, di cui si attende la registrazione. La questione è grave, lo so. Vennero già fatte presenti qui, le piccole e le grandi difficoltà che si frappongono alle ratifiche. Ne abbiamo avuto anche le prove in Italia, quando il mio Governo volle adempiere ai suoi obblighi. Tuttavia, il mio paese si trovava di fronte a difficoltà comparativamente superiori a quelle degli altri paesi, se si tien conto delle esigenze della sua ricostruzione economica e finanziaria, scossa da una guerra che non l'ha risparmiato.

La legislazione sociale italiana e le convenzioni internazionali del lavoro.

Delle 16 convenzioni adottate finora dalla Conferenza, l'Italia ne ha ratificate 10 senza nessuna riserva o condizione. Bisogna rilevare che gli impegni che ne derivano sono stati sinceramente e lealmente adempiuti perchè la nostra legislazione interna, come fa giustamente osservare il rapporto del Direttore, è rigorosamente conforme alle clausole delle convenzioni.

La convenzione delle otto ore, è stata ratificata sotto la

condizione già accennata; ma in Italia, indipendentemente dalla ratifica stessa, viene già applicata una legge sulle otto ore, che si avvicina molto alla convenzione di Washington ed è in certi punti anche più rigorosa e più estesa, perchè viene applicata non solo all'industria ma anche al commercio ed all'agricoltura; e non ammette le eccezioni contemplate nella Convenzione di Washington. Esistono alcune differenze circa il compenso delle ore supplementari, ma queste differenze, già nulle di fatto, per i contratti collettivi in vigore, saranno immediatamente eliminate, anche nella lettera della legge, appena saranno depositate le ratifiche degli altri paesi industriali.

Quanto alle cinque convenzioni non ancora ratificate il mio Governo va preparando le proposte necessarie per poter procedere alla loro ratifica. È già stato autorizzato a ratificarne due e cioè: quella relativa al lavoro delle donne prima e dopo il parto e quella sull'età minima di ammissione al lavoro marittimo. Credo che il deposito effettivo di queste ratifiche, nonchè quello della convenzione relativa all'indennizzo degli infortuni sul lavoro in agricoltura, non tarderà, perchè la nostra legislazione comprende già tutti i principi stabiliti dalla convenzione. Lo stesso si verifica per quel che concerne la convenzione che regola l'ammissione dei fanciulli al lavoro industriale e la convenzione sull'impiego della biacca. La ratifica di quest'ultima non dipende che dall'emissione di un regolamento generale per l'igiene del lavoro, la cui elaborazione, conformemente ad una legge che l'ha autorizzata, è quasi terminata.

Per essere completo, devo aggiungere che, dopo la nostra conferenza dell'anno scorso, il mio Governo, convinto dell'utilità dei principi che hanno ispirato la raccomandazione a favore del dopo lavoro degli operai, ha creato un'Opera Nazionale, il cui compito consiste nell'attuare quei principi allo scopo di elevare le capacità fisiche, morali e intellettuali dei lavoratori.

Infine, l'Italia sta occupandosi della riorganizzazione del suo ispettorato del lavoro, perchè possa meglio adempiere al compito che si propone nel controllo dell'applicazione delle leggi protettive.

L'Organizzazione Permanente del Lavoro e i problemi dell'emigrazione.

Ma ho abbastanza parlato di ciò che si è fatto: guardiamo all'avvenire. Dopo aver passato in rivista in un lucido quadro l'opera magnifica che la nostra Organizzazione ha compiuta (e, diciamolo pure, grazie ai nobili sforzi, alla grande forza di volontà di lavoro e di intelligenza di Albert Thomas e alla devozione dei suoi collaboratori) il rapporto del Direttore si occupa anche di altre questioni interessanti.

Se non mi è possibile di parlare di tutte le questioni che ci riguardano più da vicino, permettetemi almeno di non lasciar sotto silenzio quel passo del rapporto in cui il Direttore, con parole per le quali esprimo tutta la mia riconoscenza personale, ha trattato dei problemi che si riferiscono alle questioni dell'emigrazione.

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro non può restar lontana da questo movimento. Il Consiglio di Amministrazione ha già provato di aver l'intenzione di seguirlo da vicino.

Quando il mio Governo ha preso l'iniziativa della grande Conferenza di Roma, noi abbiamo pensato che tale Conferenza, come quelle che seguiranno (la prossima avrà luogo a Cuba) dovesse avere il compito di agitare tutte le questioni tecniche d'emigrazione per studiarle da vicino e per togliere loro le asperità del primo abbozzo. Noi abbiamo creduto che ciò lungi dal diminuire avrebbe dovuto rafforzare e perfezionare la missione dell'Ufficio internazionale del lavoro. Si parla spesso di politica di emigrazione e di politica di immigrazione. In verità, noi assistiamo nel mondo allo svolgersi di una politica di restrizioni eccessive, alla quale si oppone una politica di pretese esagerate. Spetta all'Organizzazione Permanente del Lavoro di armonizzare queste due tendenze allo scopo di fare che i paesi di emigrazione e quelli di immigrazione, dopo aver studiato in dettaglio nelle conferenze speciali tutte le questioni particolari, possano tradurre nelle legislazioni rispettive i principi e le misure di esecuzione atte a meglio realizzare la circolazione delle correnti di uomini e di interessi che si riferiscono al grande fenomeno sociale dell'emigrazione.

Così, io penso che l'Organizzazione Permanente del Lavoro nelle sue prossime sessioni potrà abordarare con una preparazione coscienziosa alcuni dei problemi più urgenti che interessano le migliaia di lavoratori che si spostano ogni anno e durante tutto l'anno di paese in paese per l'incremento della ricchezza mondiale.

Il Governo Nazionale d'Italia e la politica sociale del lavoro.

L'esposizione dell'attività legislativa che l'Italia ha spiegato per rispondere largamente e immediatamente alle decisioni prese dalla Conferenza, costituisce la prova che il mio Governo si propone di seguire con la maggiore simpatia e di appoggiare, per ciò che lo riguarda, gli sforzi dell'Organizzazione Permanente del Lavoro. Ciò non costituisce un compito sproporzionato nè alla legislazione interna del mio paese, nè soprattutto all'orientazione delle idee della politica generale, svolta, nel campo pel lavoro, a tutto ciò che rappresenta il benessere e l'avvenire dei lavoratori.

È perciò che in questi ultimi anni si sono ottenuti in Italia per le nostre classi operaie, dei benefici rimasti fino ad ora, anche in altre nazioni, allo stato di aspirazioni insoddisfatte.

La ferma volontà del Governo di organizzare il paese raggruppando tutte le forze nazionali in un'attività di unione e di pace, il disegno di mettere in opera una nuova organizzazione costituzionale dello Stato, nella quale le classi operaie saranno inserite come un'entità attiva e feconda, sono fattori indispensabili di una grande politica sociale d'avanguardia.

Ecco, o Signori, la ragione per cui la nostra adesione è già assicurata a ogni proposta che avrà per fine di facilitare l'opera delle ratifiche. Un paese che marcia deliberatamente sulla via maestra delle realizzazioni sociali, non può che essere in comunione di spirito e di volontà con un'Organizzazione Internazionale del Lavoro che marcia, senza sottintesi e senza debolezze, sulla via maestra della pace e della giustizia ».

NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

La VII. Conferenza internazionale del lavoro. — Si è riunita a Ginevra, dal 19 maggio al 10 giugno 1925, la settima sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

L'ordine del giorno comprendeva le questioni seguenti:

1° Riparazione degli infortuni sul lavoro;

2° Progetto di convenzione e raccomandazione sulla uguaglianza di trattamento per i lavoratori nazionali e stranieri vittime di infortuni sul lavoro (voto finale).

3° Progetto di convenzione sulla fermata di 24 ore nella vetreria a Cacin (voto finale).

4° Progetto di convenzione sul lavoro di notte nei panifici (voto finale).

Figuravano pure all'ordine del giorno:

1° Esame del rapporto generale sulle assicurazioni sociali: I) riparazione degli infortuni sul lavoro, II) riparazione delle malattie professionali, III) problemi generali dell'assicurazione sociale).

2° Esame del rapporto del direttore alla Conferenza.

3° Esame delle proposte di modifiche al Regolamento della Conferenza.

4° Elezione del Consiglio d'Amministrazione.

5° Esame di progetti di risoluzione sull'unificazione delle condizioni di lavoro degli operai minatori (sig. Mertens), sul tirocinio e l'insegnamento professionale e tecnico (sig. Mertens), sulle condizioni di lavoro degli operai agricoli (sig. Suzuki), sull'invio di una delegazione cinese completa alla Conferenza (sig. Suzuki), sull'impiego dei fanciulli in Cina (sig. Poulton), su un'inchiesta da compiere sulle condizioni di lavoro nei paesi asiatici (sig. Ioshi).

Ai lavori della Conferenza hanno partecipato 46 Stati, non tutti con Delegazione completa. Le delegazioni complete erano tuttavia più numerose che nelle sessioni precedenti.

La Delegazione italiana era così composta:

Delegati governativi: De Michelis S. E. prof. Giuseppe, Commissario generale dell'emigrazione, e Marolla dott. Guido, Direttore generale del Lavoro e della Previdenza sociale; *Delegato padronale*: Olivetti on. Gino, Segretario generale della Confederazione nazionale dell'industria italiana; *Delegato operaio*: Rossoni on. Edmondo, Presidente della Confederazione delle Corporazioni nazionali. *Consiglieri tecnici*: a) Per il Governo: Perassi

prof. Tommaso, Consigliere giuridico dell'emigrazione, Labriola comm. Alberto, Consigliere dell'emigrazione; Giordani dott. Ignazio, vice Direttore generale per il lavoro e la Previdenza sociale; Loriga, prof. dott. Giovanni, capo ispezione medica dell'Industria e dellavoro; cav. dott. Giommaria, Cav. Consigliere dell'Economia nazionale; Arena dott. Celestino, vice Consigliere dell'emigrazione; b) per i padroni: Marchesi ing. Enrico; Balella dott. Giovanni; Tovo prof. dott. Camillo; Marozzi prof. Antonio; c) per gli operai: Cucini on. Bramante, Pighetti comm. Guido, Malusardi comm. Eduardo Razza dott. Luigi; Segretario della Delegazione: Arena comm. dott. Celestino.

Alla seduta di apertura parlò dapprima il sig. Fontaine per dichiarare aperta la sessione quale presidente del Consiglio di Amministrazione. Fu eletto a Presidente della Conferenza il dott. Benès capo della Delegazione cecoslovacca Ministro per gli Affari esteri in Cecoslovacchia.

Vennero poi nominate le varie Commissioni. Alla Commissione delle proposte l'Italia ottenne un posto (S. E. De Michelis) tra i dodici membri governativi (supplente il prof. Perassi) ed uno (on. Olivetti) fra i sei Delegati padronali.

Alla Commissione per lo studio della riparazione degli infortuni sul lavoro (12 membri per ciascun gruppo) l'Italia era rappresentata pel gruppo governativo (gr. uff. Giordani) e pel gruppo padronale (on. Olivetti, supplente ing. Marchesi); alla Commissione per le Malattie professionali (6 membri per ciascun gruppo) un membro italiano fu designato dal gruppo padronale (on. Olivetti); alla Commissione per i problemi generali dell'Assicurazione sociale (12 membri per ciascun gruppo) l'Italia ebbe un posto nel gruppo padronale (on. Olivetti); al Comitato speciale per l'uguaglianza di trattamento delle vittime di infortuni su lavoro (6 membri per ogni gruppo) fu nominato dal gruppo governativo S. E. de Michelis, che assunse inoltre la presidenza del Comitato stesso; al Comitato speciale per la convenzione sulla fermata settimanale di ventiquattro ore nelle vetrerie a bacino (8 membri per ogni gruppo) l'Italia ottenne un posto nel gruppo padronale (on. Olivetti, supplente dott. Balella); al Comitato speciale per la convenzione sul lavoro di notte nei panifici (8 membri ogni gruppo) un posto venne riservato all'Italia nel gruppo governativo (dott. Cau).

I. CONTESTAZIONE ROSSONI. — Anche quest'anno dinanzi alla Conferenza, la Confederazione Generale del Lavoro ed altre organizzazioni operaie avevano contestato la designazione dell'On. Rossoni, ed avevano chiesto che non ne fossero convalidati i poteri. Mentre i due anni precedenti la protesta della Confederazione Generale del Lavoro si basava sulla tesi che la Confederazione delle Corporazioni sindacali fasciste non fosse una organiz-

zazione operaia — condizione voluta dagli Statuti per l'invio di un rappresentante alla Conferenza — ma fosse invece una organizzazione mista di elementi operai e padronali, il ricorso di quest'anno, non insistendo su questa tesi, già respinta dalle due conferenze precedenti, sosteneva invece che le Corporazioni fasciste non avessero diritto alla designazione di un delegato operaio, non essendo l'organizzazione « più rappresentativa » delle forze operaie.

Contro la protesta della Confederazione Generale del Lavoro il Capo della Delegazione italiana presentò un memoriale che chiariva la legittimità della designazione contestata, e concludeva per la convalida dell'on. Rossoni come delegato operaio italiano.

Il memoriale mostrava che il Governo, nell'accogliere la designazione delle corporazioni fasciste aveva proceduto tenendo obiettivamente conto di tutti gli elementi che devono essere presi in considerazione per determinare quale sia l'organizzazione più rappresentativa dei lavoratori.

Anzitutto, fra tali criteri, il numero dei soci è evidentemente quello che ha una particolare importanza.

Ebbene, il numero degli aderenti alla Confederazione generale del lavoro, secondo la relazione di verifica dei poteri del suo sesto Congresso, risulta di circa 400.000, di cui solo 269.754 paganti. Le Corporazioni fasciste raggruppano ben 1.764.423 aderenti: numero non solo superiore a quello di qualsiasi organizzazione italiana, ma superante di gran lunga la totalità dei lavoratori aderenti alle altre Organizzazioni.

Se si assume come criterio di giudizio anche la distribuzione regionale degli aderenti all'organizzazione, come prova che essa rappresenta la generalità effettiva dei lavoratori, risulta pure che la Confederazione della Corporazioni Sindacali fasciste è la più rappresentativa avendo la più larga base nel paese, sia perchè i sindacati ad essa aderenti sono costituiti in tutte le provincie del Regno, sia perchè il numero degli aderenti in ciascuna provincia supera quello degli aderenti alle altre organizzazioni.

Un altro elemento di giudizio, quello cioè della composizione qualitativa della C. C. S. F. dimostra che tale organizzazione raggruppa tutte le categorie professionali, di ben 21 rami d'industria; è dunque, anche per questo verso, la più rappresentativa.

Se si considera infine il criterio dell'azione sindacale nella sua influenza a determinare le condizioni d'impiego dei lavoratori mediante la difesa delle loro domande e particolarmente la stipulazione dei concordati collettivi di lavoro, si ha che la C. C. S. F. è anche per questo elemento l'organizzazione più rappresentativa.

Il memoriale della Delegazione italiana concludeva su questo punto col dire che tutti i criteri che possono essere presi in con-

siderazione per determinare quale tra le organizzazioni operaie sia la più rappresentativa ai fini della designazione di un delegato alla Conferenza, portavano a riconoscere tale carattere alla Confederazione delle Corporazioni fasciste.

Il ricorso della Confederazione generale del Lavoro credeva ancora di contestare la designazione dell'on. Rossoni, per considerazioni concernenti l'indirizzo dell'azione sindacale delle corporazioni. Su ciò la memoria della Delegazione italiana, pur ricordando che tale azione tutela gli interessi dei lavoratori, contestava la possibilità di ogni discussione.

I governi — diceva la memoria — nel far la designazione e la Conferenza nel convalidarla, non possono farsi guidare da apprezzamenti discrezionali sull'indirizzo sindacale di un'organizzazione; ma devono limitarsi a vedere se questa, secondo la citata norma del Trattato, sia la più rappresentativa.

La Commissione di verifica dei poteri della Conferenza ha accolto la tesi della Delegazione italiana. Il rapporto di maggioranza, dopo aver rilevato che nel 1923 e nel 1924 la Conferenza si era già pronunciata su una protesta presentata nelle stesse condizioni e relativamente alla designazione dello stesso delegato, tenendo conto delle affermazioni e osservazioni presentate dal Delegato del governo italiano, concluse dichiarando che la designazione dell'on. Rossoni era stata fatta secondo le disposizioni del Trattato di pace e proponendo la convalida del mandato dell'on. Rossoni come delegato operaio d'Italia.

Durante la discussione il Presidente della commissione di verifica dei poteri riassunse il rapporto di maggioranza.

Parlarono contro la convalida i delegati operai Martens, Serrarens e Poulton, per esporre i soliti argomenti portati dalla Confederazione generale del lavoro e mostrare che le organizzazioni sindacali fasciste non rappresentano l'elemento operaio italiano.

Rispose il Capo della Delegazione italiana S. E. De Michelis e dimostrò che il Governo italiano aveva osservato strettamente le norme che regolano la scelta dei delegati alla Conferenza. L'obbligo fatto ai governi è di scegliere i delegati e consiglieri tecnici padronali e operai d'accordo colle organizzazioni più rappresentative, in modo ch'essi rappresentino l'opinione della maggioranza degli operai e dei padroni. A questo scopo, il Governo ha adempiuto al suo dovere chiedendo alle maggiori organizzazioni di designare le persone che avrebbero dovuto comporre la delegazione operaia italiana. Due di queste organizzazioni si sono rifiutate di designare i loro rappresentanti. Quando si è dovuto determinare imparzialmente quale organizzazione operaia italiana fosse la più rappresentativa, si è ricorso ai criteri che potevano essere rilevanti per questa scelta. Ebbene, dal punto di vista del numero degli aderenti come da quello della loro ripartizione regionale,

dal punto di vista delle categorie professionali raggruppate in ciascuna organizzazione, come da quello dell'attività sindacale spiegata, nessun dubbio si è posto dinanzi al Governo che le Corporazioni fasciste rappresentassero la massima parte dell'elemento operaio italiano. Esse raggruppano operai cinque o sei volte più numerosi di quelli che fanno capo ad altri gruppi. Le forze sindacali sono ripartite in tutte le provincie e si estendono a tutte le categorie professionali, ciò che dà al movimento sindacale delle Corporazioni quel carattere nazionale che fa la loro maggior forza. Infine si è dovuto prendere nota che le Corporazioni nazionali hanno al loro attivo la maggior parte dei contratti collettivi conclusi negli ultimi due anni, ciò che prova che l'azione sindacale da loro spiegata nell'interesse operaio ha acquistato un'autorità indiscutibile. Il Delegato governativo italiano contro l'appunto che nega alle corporazioni il carattere di organizzazione esclusivamente operaia, ricorda le decisioni della conferenza dei due ultimi anni, prese in seguito alla dimostrazione che le corporazioni fasciste non hanno se non lo scopo della difesa degli interessi dei lavoratori! Una nuova prova in questo senso sarebbe facile produrla con un'infinità di elementi. Quanto alla materia politica della contestazione accennata all'assemblea da qualche delegato operaio, S. E. De Michelis ha tenuto a rilevare ch'essa esorbitava dal campo della conferenza, che ha ben altri compiti che non siano quelli di occuparsi di materie d'ordine interno di ciascun paese.

Tenne quindi un interessante discorso, per difendere la propria convalida l'on. Rossoni. Egli disse che delle quattro organizzazioni che protestavano, la Confederazione bianca l'anno scorso aveva riconosciuto alla C. C. S. F. la qualità di più rappresentativa; altri due sono piccoli aggruppamenti; resta dunque la Confederazione generale del lavoro che però non rappresenta se non la minima parte dell'elemento operaio italiano. Controbattè ancora l'accusa che si fa alla C. C. S. F. di essere un'organizzazione mista. Spiegò il meccanismo dell'organizzazione sindacale fascista, e il principio del Sindacalismo fascista, cioè della collaborazione fra elemento capitalista ed elemento operaio nell'interesse della produzione. Combattè l'accusa di violazione della libertà sindacale, dicendo che l'ostracismo che si faceva nella Conferenza dal gruppo operaio al rappresentante operaio italiano era esso stesso una forma di monopolio. Infine concluse che l'organizzazione più rappresentativa è la Confederazione delle corporazioni fasciste, e che l'opera sindacale di questa confederazione risulta dai concordati stipulati col miglioramento delle condizioni dei lavoratori italiani.

La convalida dell'on. Rossoni fu poi approvata dall'Assemblea con 69 voti favorevoli contro 31 contrari. È da notare che l'anno scorso i voti favorevoli erano stati men numerosi.

2. DISCUSSIONE SUL RAPPORTO DEL DIRETTORE. — La discussione del notevole rapporto presentato dal Direttore è stata in questa sessione della Conferenza particolarmente notevole, per la parte che vi hanno preso i Ministri del lavoro e i Presidenti delle delegazioni dei più importanti paesi industriali, per esporre l'attitudine dei rispettivi paesi rispetto alla Organizzazione Permanente del lavoro e per tracciare le linee della rispettiva politica sociale. Hanno preso la parola sul Rapporto del Direttore il Ministro del Lavoro belga Tschoffen; il Ministro del Lavoro inglese Betterton; il Ministro del Lavoro francese Durafour; il Ministro della Giustizia bulgaro Bobochevsky; il Ministro del Lavoro polacco Sokal, e vari altri delegati governativi, oltre i più notevoli delegati operai.

Il Presidente della Delegazione italiana ha fatto lunghe dichiarazioni, che per la loro importanza riproduciamo in altra parte del Bollettino.

Pose termine all'interessante discussione la risposta del Direttore dell'Ufficio Albert Thomas, che nel suo discorso ebbe tre accenni all'Italia. Nel primo di essi dichiarò di avere accolto con soddisfazione, malgrado le formole ed i testi letti talvolta nei giornali italiani, l'adesione portata dai fascisti all'O. I. L.

Passando a parlare dell'emigrazione il Direttore disse: « Il signor De Michelis specialmente ha esposto il meccanismo della collaborazione tra la grande Conferenza internazionale convocata dal Governo italiano, e l'Ufficio internazionale del Lavoro. Si è richiamato agli sforzi dell'Ufficio per assicurare la protezione degli emigranti a mezzo delle convenzioni e raccomandazioni della Conferenza internazionale. Ne stiamo preparando. Prossime conferenze incominceranno ad occuparsi degli emigranti. Ma fin da ora, col Comitato permanente dell'emigrazione, colla nostra cronaca di emigrazione, col lavoro quotidiano della nostra sezione di emigrazione, nonchè con la collaborazione con le organizzazioni private, abbiamo la certezza di giungere a qualche miglioramento della sorte degli emigranti e a qualcuno di quei benefici che la Organizzazione internazionale del Lavoro deve portare ai lavoratori del mondo ».

Infine il Direttore rilevò anche che « De Michelis nel suo eccellente discorso ha insistito sul valore della ratifica condizionale quando tra grandi Stati industriali la ratifica consentita da parecchi altri limita in qualche modo la responsabilità e un solo Stato diventa responsabile della ratifica di tre o quattro altri grandi Stati di cui la ratifica vale per l'insieme... Forse — concluse il Direttore — la pressione dell'opinione pubblica può esercitarsi a mezzo del sistema della ratifica condizionale purchè essa sia limitata ».

3. I PROGETTI ELABORATI DALLA CONFERENZA.

a) *Uguaglianza di trattamento fra lavoratori nazionali e stranieri in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.*

La Conferenza internazionale del Lavoro assolse il suo compito essenziale, raggruppata al solito in commissioni, ciascuna delle quali eseguiva lo studio concreto dei vari argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Una parte dei lavori della conferenza si riferiva all'eredità dell'anno scorso, e cioè a tre progetti di convenzione adottati nella sessione del 1924 con un voto provvisorio e sottoposti alla sessione recente per l'adozione definitiva, previa eventuali modifiche di forma, atte a facilitare la ratifica da parte degli Stati membri dell'Organizzazione Permanente del Lavoro.

Uno dei suddetti progetti di convenzione riguardava un argomento di grande interesse per l'Italia, cioè all'uguaglianza di trattamento fra lavoratori nazionali e stranieri in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro. Il primo delegato italiano De Michelis, come già aveva presieduto l'anno scorso la commissione della Conferenza che elaborò tale progetto, in questa sessione fu chiamato a presiedere il comitato scelto per il riesame.

Già la Conferenza internazionale per l'emigrazione e l'immigrazione tenutasi in Roma esattamente un anno fa per benefica iniziativa del nostro governo aveva emesso un voto per il riconoscimento dell'uguaglianza di cui trattasi.

La Conferenza internazionale del Lavoro, nella sua sessione dell'anno scorso e in quella recente ha tenuto conto del movimento di idee sollevato in questa materia dall'interesse che vi portano i paesi di emigrazione, con l'Italia alla testa; e, nell'elaborazione dei provvedimenti da proporre alla ratifica legislativa dei vari governi, ha tenuto ad assicurarsi il contributo dell'esperienza italiana.

Il progetto di convenzione stabilisce che ogni Stato accordi ai lavoratori di uno Stato che abbia ratificato la convenzione, vittime di infortuni sul lavoro ed ai loro aventi diritto lo stesso trattamento ch'esso assicura ai propri nazionali.

Quello che è più importante, perchè contrasta apertamente con la prevalente legislazione attuale, è che detta uguaglianza di trattamento è accordata agli stranieri e ai loro aventi diritto senza alcuna condizione di residenza. Di più gli Stati si obbligano ad istituire nel termine di tre anni, se già non lo abbiano, un sistema di indennizzo o di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Dalla discussione nel comitato presieduto dal nostro De Michelis, questi principi del progetto di convenzione sono risultati approvati da tutti gli Stati. Il governo norvegese aveva presentato un emendamento che rappresentava un'attenuazione pericolosa; ma l'emendamento è stato ritirato.

Chiudendo i lavori della Commissione il presidente poté

sottolineare, con parole vivamente applaudite, la generale soddisfazione di vedere accolti da tutti gli Stati aderenti all'O. I. L. che sono quasi tutti Stati nel cui territorio i lavoratori italiani portano la forza feconda delle loro braccia — principi di fondamentale importanza per la tutela del lavoro che emigra.

Il progetto di convenzione è stato approvato in seconda lettura all'unanimità, in assemblea plenaria.

Oltre a questo progetto di convenzione, al quale l'Italia era particolarmente interessata, la Conferenza ha preso in esame:

b) Un *progetto di convenzione* che proibisce in genere il *lavoro notturno nei panifici* e regola le opportune deroghe. Era stato votato nella sessione precedente. È stato approvato in seconda lettura, con 81 voti favorevoli contro 26.

c) Un *progetto di convenzione concernente la sospensione settimanale di 24 ore nelle vetrerie a bacini*, che era stato accettato in prima lettura nella VI Conferenza (1924). Non è stato adottato in seconda lettura, perchè ottenne soltanto 68 voti contro 37, cioè meno dei $\frac{2}{3}$ dei voti necessari secondo gli Statuti. E con 46 voti contro 48 è stata pure respinta la proposta di trasformare il progetto di convenzione in raccomandazione.

d) Un *progetto di convenzione concernente la riparazione degli infortuni sul lavoro*, fu accettato in votazione finale di seconda lettura con 83 voti contro 8.

Sullo stesso soggetto degli infortuni sul lavoro la Conferenza adottò due raccomandazioni: la prima, sul *minimo delle indennità in materia di riparazione degli infortuni del lavoro*, adottata con 69 contro 24; la seconda *sulle giurisdizioni competenti per la risoluzione dei conflitti relativi alla riparazione degli infortuni sul lavoro* ottenne 85 voti favorevoli contro 18.

e) Un *progetto di convenzione concernente la riparazione delle malattie professionali*, che ottenne 89 voti favorevoli e 6 contrari in votazione finale. Questo progetto di convenzione assicura alle vittime di malattie professionali, ed ai loro aventi diritto, una riparazione basata sui benefici generali della legislazione della nazione interessata alla riparazione degli infortuni sul lavoro.

Sullo stesso soggetto la conferenza adottò pure una *raccomandazione* con 98 voti favorevoli e 3 contrari.

f) Fu infine approvata all'unanimità una *risoluzione* preparata da un'apposita commissione, *sui problemi generali delle assicurazioni sociali*. Tale risoluzione invita anzitutto il Consiglio di Amministrazione a mettere all'ordine del giorno di una prossima conferenza la questione dell'assicurazione malattia dei lavoratori, nonchè le assicurazioni invalidità, vecchiaia e decesso.

Altre risoluzioni minori, che riporteremo, furono pure approvate.

Il progetto di convenzione per la riparazione degli infortuni sul lavoro, fra i più importanti di quelli notati, diede luogo in sede di votazione ad un interessante dibattito, cui intervenne la Delegazione italiana. Esso era stato elaborato nella commissione apposita della Conferenza tra vivaci contrasti dei rappresentanti padronali e governativi ed era portato all'Assemblea plenaria con notevoli modificazioni ulteriori. È perciò che votandosi il progetto definitivo, sottoposto alla Conferenza dal Comitato di redazione, numerosi delegati presero la parola per esprimere delle riserve. In tal senso parlarono i rappresentanti governativi dell'Inghilterra, della Finlandia, dell'Irlanda, e per tutto il gruppo padronale il suo presidente Carrier.

Dopo la dichiarazione favorevole alla convenzione del delegato francese Fontaine, prese la parola il primo delegato governativo italiano prof. De Michelis. Egli rilevò che il progetto di convenzione veniva sottoposto alla Conferenza con delle restrizioni sensibili rispetto alla prima redazione, essendosi ad esempio soppressa la circostanza che l'infortunio dev'essere sopravvenuto per fatto del lavoro e in occasione del lavoro ed essendosi ristabilita la carenza. Lamentò poi come un altro regresso il rinvio a una convenzione ulteriore dell'assicurazione dei marinai e dei pescatori; soggiunse che egli avrebbe preferito veder sopprese tutte le limitazioni relative alla attribuzione delle indennità alle varie categorie dei salariati. La convenzione elaborata d'altra parte — allontanandosi dalla legislazione italiana — contemplava numerosi lavoratori come quelli addetti alla piccola industria.

Il testo della convenzione — soggiunse S. E. De Michelis — importerà delle modificazioni sensibili alla legge italiana. Ma il fatto di appartenere ad una grande Internazionale del Lavoro costituita dalla riunione sul terreno della legislazione sociale, di un gran numero di paesi, deve servire in realtà a far progredire la legislazione per tutto il mondo. Se qualche volta le leggi nazionali non sono interamente conformi al testo delle convenzioni, è necessario non ripiegarsi nell'intangibilità di queste leggi, augurando per noi e per altri che i principi più liberali delle convenzioni votate dalla Conferenza possano servire di leva per lo sviluppo della legislazione nazionale. Ecco i motivi per cui il mio Governo m'ha dato incarico di votare la convenzione tale quale ci è sottoposta, sia perchè essa è suscettibile di essere modificata con vantaggio da convenzioni ulteriori, sia perchè estende il beneficio della riparazione a quasi tutti i salariati dell'industria.

4. PROPOSTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO. — Durante questa sessione della Conferenza sono state presentate parecchie proposte di modifiche al regolamento della Conferenza, e cioè agli art. 3 (verifica dei poteri), 4 (ordine dei lavori), 7 (Commis-

sioni), 14 (chiusura delle discussioni), 16 (Quorum), 20 (elezione del Consiglio d'Amministrazione).

Di queste proposte, due erano state presentate dalla Delegazione italiana; quelle agli art. 7 e 20.

a) La proposta di modifica dell'art. 7 era redatta in tre versioni diverse, di cui l'una contemplava per la nomina delle Commissioni (eccettuate quelle di Redazione e di Verifica dei poteri) un'elezione dei gruppi col metodo della rappresentanza proporzionale delle minoranze; la seconda versione, subordinata, assegnava alla Commissione delle proposte il compito di distribuire fra le varie commissioni tutti i delegati della Conferenza, tenendo conto delle indicazioni dei gruppi interessati, collo scopo di assicurare le rappresentanza più adeguata al soggetto trattato e la più soddisfacente dal punto di vista della ripartizione dei posti fra le varie nazionalità. Secondo un'altra subordinata si proponeva di dare facoltà a ogni delegato della Conferenza di domandare di far parte di una Commissione dalla quale fosse stato eventualmente escluso. Queste proposte, corroborate da un'analogia del gruppo padronale, miravano a limitare l'abusata autonomia dei vari gruppi di fronte alla conferenza.

b) Secondo la proposta di modifica dell'art. 20 (elezione del Consiglio d'amministrazione), i delegati padronali e i delegati operai si dovrebbero riunire separatamente per designare rispettivamente i loro sei rappresentanti al Consiglio d'Amministrazione, ma facendo tali designazioni nominativamente fra i delegati o consiglieri tecnici padronali od operai rispettivamente, ammessi alla sessione della conferenza in cui l'elezione del Consiglio avviene. Tale modifica mira ad evitare in avvenire la nomina di consiglieri che non facciano contemporaneamente parte della Conferenza.

La Conferenza, riconoscendo la grande importanza dei principi sostenuti dal capo della Delegazione italiana S. E. De Michelis e tuttavia rilevando che non si poteva nello scorcio della sessione deliberare ponderatamente su modificazioni regolamentari così notevoli, decise di sottoporle al Consiglio d'Amministrazione, per lo studio delle soluzioni adeguate da presentare alla prossima sessione della Conferenza.

La Conferenza adottò ancora la proposta del Delegato governativo francese Fontaine di rinviare al Consiglio d'Amministrazione, per riferirne alla prossima conferenza, il rapporto e le relative osservazioni sulla procedura della doppia lettura.

Discutendosi in assemblea plenaria le modificazioni da apportare al regolamento, il primo delegato italiano (De Michelis) ebbe varie volte occasione di intervenire. Egli spiegò dapprima le ragioni delle modifiche proposte all'art. 7: «Queste ragioni, egli disse, sono le seguenti: rispettare l'autonomia dei gruppi;

non permettere che questa autonomia diventi una specie di tirannia dei gruppi; permettere a tutti i delegati alla Conferenza di partecipare ai lavori della Conferenza anche in seno alle commissioni. Quando si è proposto di rinviare tale importante questione allo studio della sottocommissione del regolamento del Consiglio di Amministrazione e di sottomettere alla considerazione del Consiglio la questione stessa con tutti gli emendamenti che sarebbero presentati circa la tesi che vi è presentata, ci siamo molto volentieri associati a questa proposta, perchè non abbiamo idee preconette, non abbiamo secondi fini. Desideriamo semplicemente che il Consiglio d'amministrazione studi tale importante questione, e che esso prepari per l'anno prossimo delle conclusioni suscettibili di rispondere nel miglior modo, sia all'interesse generale della conferenza, sia all'interesse superiore dell'organizzazione internazionale del lavoro ».

Circa la modifica proposta per l'art. 20, il prof. De Michelis dichiarò che lo scopo della sua proposta era di sottomettere alla considerazione dell'assemblea una questione di principio.

Infine discutendosi una proposta fatta dal Delegato operaio Mertens pel rinvio al gruppo governativo di un emendamento del delegato governativo indiano sir Louis Kershaw, il primo delegato italiano (De Michelis) ebbe occasione di riaffermare i suoi principi nettamente avversi alla tirannia di gruppo: « si tratta, egli ha detto, con l'articolo proposto da sir Louis Kershaw — con cui peraltro, non sono d'accordo — di fissare una procedura che interessi la Conferenza nel suo insieme. Il gruppo governativo, il gruppo padronale ed il gruppo operaio compongono l'insieme della Conferenza; vi sono dunque garanzie che i membri operai, padronali e governativi della Conferenza hanno il diritto di avere col regolamento della Conferenza, regolamento che determina l'attività della conferenza nel suo complesso e l'attività dei gruppi nella loro condotta interna ».

5. NOMINA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE — Infine la conferenza procedè al rinnovamento del Consiglio d'Amministrazione. Oltre agli 8 Stati più industriali che, ai termini del Trattato di pace, hanno di diritto i propri rappresentanti governativi come membri del Consiglio, il gruppo governativo della Conferenza designò i paesi seguenti a mandare al Consiglio un rappresentante per ciascuno: Repubblica Argentina, Spagna, Norvegia, Polonia. Tra i Consiglieri del gruppo governativo rimane per l'Italia S. E. De Michelis. Il gruppo padronale elesse sei membri fra cui l'on. Olivetti per l'Italia.

La Conferenza chiuse i suoi lavori con discorsi del Presidente Benès, dei Vicepresidenti Bello (Cile) per il gruppo governativo,

Tzaut (Svizzera) per il gruppo padronale, Poulton (Gran Bretagna) per il suo gruppo operaio, e del Segretario generale e del Segretario generale aggiunto.

Come risulta da questo breve resoconto, la VII Sessione della Conferenza del lavoro ha avuto risultati particolarmente notevole che rappresentano anche un attivo rilevante per il nostro paese.

Testo dei progetti di convenzione delle raccomandazioni e delle risoluzioni approvate dalla VII Conferenza Internazionale del Lavoro.

PROGETTI DI CONVENZIONI

Progetto di convenzione concernente l'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII Sessione,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative all'uguaglianza di trattamento dei lavoratori nazionali e stranieri vittime d'infortunio sul lavoro, questione compresa nel secondo punto dell'ordine del giorno della Sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte prendano la forma di un progetto di convenzione internazionale, adotta il progetto seguente da ratificarsi dai Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 1.

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad accordare ai sudditi di ogni altro Membro che l'abbia ratificata, quando restino vittime di infortuni sul lavoro avvenuti sul proprio territorio o ai loro aventi diritto, lo stesso trattamento che esso assicura ai propri sudditi, in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro.

Questa eguaglianza di trattamento sarà assicurata ai lavoratori stranieri e ai loro aventi diritto senza alcuna condizione di residenza. Tuttavia, per ciò che riguarda i pagamenti che un Membro o i suoi sudditi avrebbero da fare fuori del territorio del detto Membro in virtù di questo principio, le disposizioni da adottarsi saranno regolate, se sarà necessario, con degli accordi particolari presi fra i Membri interessati.

Art. 2.

Per il risarcimento degli infortuni sul lavoro sopravvenuti a lavoratori occupati in modo temporaneo o intermittente sul territorio di un membro per conto di un'impresa situata sul territorio di un altro Membro, può essere previsto che sarà applicata la legislazione di questo ultimo, mediante accordo speciale fra i Membri interessati.

Art. 3.

I Membri che ratificano la presente convenzione e presso i quali esista un regime di indennizzo o di assicurazione a forfait degli infortuni sul lavoro, convengono di istituire un tale regime entro un periodo di 3 anni a datare dalla loro ratifica.

Art. 4.

I Membri che ratificano la presente convenzione s'impegnano a prestarsi mutua assistenza allo scopo di facilitarne la applicazione nonchè di facilitare l'esecuzione delle loro leggi e regolamenti rispettivi in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro, e a portare a conoscenza dell'Ufficio internazionale del lavoro, che ne informerà gli altri Membri interessati, ogni modificazione nelle leggi e regolamenti in vigore in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro.

Art. 5.

Le ratifiche ufficiali della presente convenzione nelle condizioni previste alla parte XIII del Trattato di Versailles e alle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace saranno comunicate al Segretario Generale della Società delle Nazioni e da lui registrate.

Art. 6.

La presente convenzione entrerà in vigore dopo che saranno state registrate dal Segretario Generale le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Essa non impegnerà che i Membri la cui ratifica sia stata registrata dal Segretariato.

In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratifica sarà stata registrata dal Segretariato.

Art. 7.

Appena che saranno state registrate al Segretariato le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, il Segretariato Ge-

perale della Società delle Nazioni notificherà questo fatto a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro e notificherà egualmente la registrazione delle ratifiche che gli vengono ulteriormente comunicate da tutti gli altri Membri dell'Organizzazione.

Art. 8.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 6 ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione, si impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 al più tardi il 1° gennaio 1921 e a prenderè quelle misure che saranno necessarie per l'attuazione di queste disposizioni.

Art. 9.

Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione s'impegna ad applicarla alle sue colonie, ai suoi possedimenti o protettorati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 10.

Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi, la presente Convenzione può denunciarla, alla fine di un periodo di 10 anni dopo la data della entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Segretario Generale della Società delle Nazioni e da lui registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione al Segretariato.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà almeno una volta ogni 10 anni, presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se sia il caso di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modifica della convenzione.

Art. 12.

I testi francese e inglese della presente convenzione faranno fede entrambi.

Progetto di convenzione concernente il lavoro notturno nei panifici.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,
convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII Sessione,

dopo aver deciso d'adottare diverse proposte relative al lavoro notturno nei panifici, questione che costituisce il 4° punto dell'ordine del giorno della Sessione,

dopo aver deciso che queste proposte prendano la forma di un progetto di convenzione internazionale,

adotta il progetto di convenzione seguente da ratificarsi dai Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 1.

Sotto riserva delle eccezioni previste nelle disposizioni della presente convenzione è vietata durante la notte la fabbricazione del pane, delle pasticcerie e dei prodotti similari a base di farina.

Il divieto si applica al lavoro di tutte le persone, siano padroni che operai, le quali partecipino alla fabbricazione in questione: esso non concerne tuttavia la fabbricazione casalinga eseguita dai membri di una stessa famiglia per il loro consumo personale.

La presente convenzione non riguarda la fabbricazione all'ingrosso dei biscotti. Spetta a ciascuno Stato di determinare, dopo aver sentito le organizzazioni padronali ed operaie interessate, a quali prodotti dovrà applicarsi il termine « biscotti » ai fini della presente convenzione.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente convenzione il termine « notte » significa un periodo di almeno 7 ore consecutive. Il principio e la fine di questo periodo saranno fissati dalle Autorità competenti di ciascun Paese dopo aver sentito le organizzazioni padronali ed operaie interessate e comprenderà l'intervallo che passa tra le 11 della sera e le 5 del mattino. Quando il clima o la stagione lo giustifichi o quando vi sia l'accordo fra le organizzazioni padronali ed operaie interessate, si potrà sostituire l'intervallo che passa dalle 10 della sera alle 4 del mattino a quello fra le 11 della sera e le 5 del mattino.

Art. 3.

Previo parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate potranno essere adottati dalle Autorità competenti di ciascun Paese dei regolamenti per determinare le deroghe seguenti alle disposizioni dell'articolo 1:

a) le deroghe permanenti necessarie per l'esecuzione dei lavori preparatori e complementari nella misura in cui la loro esecuzione è necessaria oltre il periodo normale degli operai occupati a tali lavori sarà limitato allo stretto necessario e che non potranno parteciparvi gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni;

b) le deroghe permanenti necessarie per corrispondere ai bisogni derivanti dalle condizioni particolari dell'industria della panificazione nei paesi tropicali ;

c) le deroghe permanenti necessarie per assicurare il riposo settimanale ;

d) le deroghe temporanee necessarie per permettere alle aziende di far fronte ad aumenti di lavoro straordinari o a necessità d'ordine nazionale.

Art. 4.

Si potrà egualmente derogare alle disposizioni dell'art. 1 in caso di sinistri sopravvenuti o imminenti, o in caso di lavori urgenti da farsi alle macchine o agli impianti, o in caso di forza maggiore, ma unicamente nella misura necessaria per evitare che possa essere causato un grave pregiudizio al normale funzionamento dello stabilimento.

Art. 5.

Ciascun Membro che ratificherà la presente convenzione adotterà tutti i provvedimenti utili per assicurare con i mezzi più idonei l'applicazione generale effettiva del divieto previsto dall'articolo 1 e vi associerà i datori di lavoro e i lavoratori come le loro rispettive organizzazioni, in conformità alla raccomandazione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua V Sessione (1923).

Art. 6.

Le disposizioni della presente convenzione, entreranno in vigore il 1° gennaio 1927.

Art. 7.

Le ratifiche ufficiali della presente convenzione nelle condizioni previste nella parte XIII del Trattato di Versailles e nelle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace, saranno comunicate al Segretario generale della Società delle nazioni e da lui registrate.

Art. 8.

La presente convenzione entrerà in vigore dopo che saranno state registrate dal Segretario Generale le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Esso non impegnerà che i Membri la cui ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Art. 9.

Appena che saranno state registrate presso il Segretariato le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il Segretario Generale della Società delle Nazioni notificherà questo fatto a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro e notificherà egualmente la registrazione delle ratifiche che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri Membri dell'Organizzazione.

Art. 10.

Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che abbia ratificato la presente convenzione, si impegna ad applicarla alle sue colonie, possedimenti o protettorati in conformità delle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 11.

Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla al termine di un periodo di 10 anni dopo la data della entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto comunicato al Segretario Generale della Società delle Nazioni e da lui registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione al segretariato.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà almeno, una volta ogni 10 anni presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se sia il caso di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modifica della convenzione.

Art. 13.

I testi francese, inglese della presente convenzione faranno fede entrambi.

**Progetto di convenzione
concernente il risarcimento degli infortuni sul lavoro.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni.

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII Sessione.

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative al risarcimento sugli infortuni sul lavoro, questione formante il primo punto dell'ordine del giorno della Sessione, e

dopo aver deciso che tali proposte prendano la forma di un progetto di convenzione internazionale,

adotta il progetto di convenzione seguente da ratificarsi dai Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:

Art. 1.

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente convenzione si impegna ad assicurare alle vittime di infortuni sul lavoro o ai loro aventi diritto delle condizioni di indennizzo almeno eguali a quelle previste dalla presente Convenzione.

Art. 2.

Le legislazioni e regolamentazioni sul risarcimento degli infortuni sul lavoro dovranno applicarsi agli operai, impiegati, o apprendisti occupati nelle imprese, aziende o stabilimenti di qualunque natura siano, pubblici e privati.

Tuttavia spetterà a ciascun Membro di prevedere nella propria legislazione nazionale le eccezioni che riterrà necessarie per ciò che riguarda:

- a) le persone che eseguono lavori occasionali estranei all'impresa il datore di lavoro;
- b) i laboratori a domicilio;
- c) i membri della famiglia del datore di lavoro che lavorino esclusivamente per suo conto e che vivano sotto il suo tetto;
- d) i lavoratori non manuali il cui guadagno ecceda un limite da fissarsi dalle legislazioni nazionali.

Art. 3.

Non sono considerati dalla presente convenzione:

- 1) i marinai e i pescatori per i quali disporrà una convenzione ulteriore;
- 2) le persone che godano d'un regime speciale, almeno equivalente a quello previsto dalla presente convenzione.

Art. 4.

La presente convenzione non si applicherà all'agricoltura per la quale resta in vigore la convenzione sul risarcimento degli infortuni sul lavoro nell'agricoltura, adottata alla Conferenza internazionale del lavoro nella sua III Sessione.

Art. 5.

Le indennità dovute in caso di infortuni seguiti da morte o in caso di infortuni che abbiano causato un'incapacità permanente, saranno pagate alla vittima o ai suoi aventi diritto sotto forma di rendita.

Tuttavia queste indennità potranno esser pagate integralmente o in parte sotto forma di capitale quando verrà fornita alle autorità competenti la garanzia di un serio impiego.

Art. 6.

In caso di incapacità, la indennità sarà concessa al più tardi a partire dal 5° giorno dell'infortunio, sia essa dovuta dall'imprenditore, da un istituto di assicurazione contro gli infortuni, o da un istituto di assicurazione contro le malattie.

Art. 7.

Un supplemento di indennità sarà concesso alle vittime di infortunio colpite da incapacità e aventi bisogno della continua assistenza di un'altra persona.

Art. 8.

Le legislazioni nazionali prevederanno le misure di controllo nonchè i metodi per la revisione delle indennità, che saranno ritenuti necessari.

Art. 9.

Le vittime d'infortuni sul lavoro avranno diritto all'assistenza medica e a quella assistenza chirurgica e farmaceutica che sarà riconosciuta necessaria in conseguenza dell'infortunio.

Art. 10.

Le vittime d'infortuni sul lavoro avranno diritto alla fornitura e al rinnovo normale da parte o dell'imprenditore dell'assicuratore degli apparecchi di protesi e di ortopedia il cui uso sarà riconosciuto necessario. Tuttavia, le legislazioni nazionali potranno ammettere eccezionalmente che si possa sostituire alla fornitura e al rinnovo degli apparecchi l'attribuzione alla vittima dell'infortunio di una indennità supplementare determinata al momento della fissazione o della revisione dell'ammontare del risarcimento e rappresentante il costo probabile della fornitura e del rinnovo di tali apparecchi.

Le legislazioni nazionali prevederanno, per ciò che concerne il rinnovo degli apparecchi, le misure di controllo necessarie sia per evitare gli abusi, sia per garantire la destinazione delle indennità supplementari.

Art. 11.

Le legislazioni nazionali conterranno disposizioni che, tenendo conto delle condizioni particolari di ciascun Paese, saranno le meglio adatte per assicurare in tutte le circostanze il pagamento dell'indennizzo alle vittime di infortuni e ai loro aventi diritto e per garantirsi contro l'insolvibilità dell'imprenditore o dell'assicuratore.

Art. 12.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione delle condizioni previste della parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace saranno comunicate al Segretariato Generale della Società delle Nazioni e da lui registrate.

Art. 13.

La presente Convenzione entrerà in vigore dopo che saranno state registrate dal Segretario generale le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Essa non impegnerà che i Membri la cui ratifica sia stata registrata al Segretariato.

In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Art. 14.

Appena le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il Segretario generale della Società delle Nazioni notificherà questo fatto a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà pure loro la registrazione delle ratifiche che gli saranno ulteriormente comunicate dagli altri Membri dell'Organizzazione.

Art. 15.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 13 ciascun Membro che notifichi la presente convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli altri art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, al più tardi il 1° gennaio 1927 e a prendere quelle misure che saranno necessarie per attuare queste disposizioni.

Art. 16.

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente convenzione s'impegna di applicarla alle sue colonie,

possedimenti o protettorati, in conformità delle disposizioni dell'art 421 del Trattato di Versailles o degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 17.

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla, alla fine di un periodo di 5 anni dopo la data della entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni e da lui registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo l'avvenuta registrazione al Segretariato.

Art. 18.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà almeno una volta ogni 10 anni, presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se sia il caso di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modifica della presente convenzione.

Art. 19.

I testi francese ed inglese della presente convenzione faranno fede entrambi.

Progetto di convenzione concernente il risarcimento delle malattie professionali.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni.

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 19 maggio 1925, nella sua VII Sessione ;

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative al risarcimento delle malattie professionali, argomento compreso nel primo punto dell'ordine del giorno della Sessione, e

dopo aver deciso che tali proposte prendano la forma di un progetto di convenzione internazionale,

adotta il progetto di convenzione seguente da ratificarsi dai Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace :

Art 1.

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente convenzione si obbliga ad assicurare alle vittime di malattie professionali o ai loro aventi diritto un risarcimento basato sui principii

generali della propria legislazione nazionale concernente il risarcimento degli infortuni sul lavoro.

L'ammontare di tale risarcimento non potrà essere inferiore a quello previsto dalla legislazione nazionale per i danni risultanti da infortuni sul lavoro. Sotto riserva di questa disposizione, ciascun Membro sarà libero, nel determinare nella propria legislazione nazionale, le condizioni che regolano il pagamento dell'indennizzo delle malattie professionali, e nell'applicare ad esse la propria legislazione riguardante il risarcimento degli infortuni sul lavoro, di adottare le modifiche e gli adattamenti che gli sembrano opportuni.

Art. 2.

Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente convenzione si obbliga a considerare come professionali le malattie e le intossicazioni prodotte dalle sostanze indicate nella Tabella seguente quando sopravvengano a lavoratori appartenenti alle industrie o professioni ad esse corrispondenti nella predetta tabella e siano causate dal lavoro in una azienda soggetta alla legislazione nazionale.

TABELLA

Lista delle malattie e delle sostanze tossiche.

Intossicazione dal piombo, dalle sue leghe e composti con le conseguenze dirette di tale intossicazione.

Lista delle industrie e professioni corrispondenti.

Trattamento dei minerali contenenti piombo, ivi comprese le ceneri piombifere delle officine di zinco.

Fusione del vecchio zinco e del piombo in lingotti.

Fabbricazione di oggetti di piombo fuso o in leghe piombifere.

Industrie poligrafiche.

Fabbricazione dei composti di piombo.

Fabbricazione e riparazione degli accumulatori.

Preparazione e impiego degli smalti contenenti piombo.

Pulimento con limatura di piombo o di pasta piombifera.

Intossicazione dal mercurio e dalle sue amalgame e composti, con le conseguenze dirette di questa intossicazione.

Infezione carbonchiosa.

Lavori di pittura che importino la preparazione o la manipolazione di intonaci, di mastici o di tinture contenenti pigmenti di piombo.

Trattamento dei minerali di mercurio.

Fabbricazione dei composti di mercurio.

Fabbricazione degli apparecchi di misura o di laboratorio.

Preparazione delle materie prime per l'industria dei cappelli.

Doratura a fuoco.

Impiego delle pompe a mercurio per la fabbricazione delle lampade a incandescenza.

Fabbricazione delle miccie al fulminato di mercurio.

Operai in contatto con gli animali carbonchiosi.

Manipolazione dei resti di animali.

Carico, scarico o trasporto di merci.

Art. 3.

Le ratifiche ufficiali della presente convenzione nelle condizioni previste alla parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace saranno comunicate al Segretario generale della Società delle Nazioni e da lui registrate.

Art. 4.

La presente convenzione entrerà in vigore dopo che le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal Segretario generale.

Essa non obbligherà che i Membri le cui ratifiche saranno state registrate al Segretariato.

In seguito la convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratifica sarà stata registrata al Segretariato.

Art. 5.

Appena che saranno state registrate al Segretariato le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il Segretario generale della Società delle Nazioni notificherà tale fatto a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro egualmente la registrazione delle ratifiche che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti i Membri dell'Organizzazione.

Art. 6.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 4 ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1 e 2 al più tardi il 1° gennaio 1917 e a prendere le misure che saranno necessarie per attuare queste disposizioni.

Art. 7.

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna d'applicarla alle sue colonie, possedimenti e protettorati, in conformità delle disposizioni dell'art. 421 del trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 8.

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla fine di un periodo di 5 anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione con un atto comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni e da lui registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo l'avvenuta sua registrazione al Segretariato.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, dovrà almeno una volta ogni 10 anni, presentare alla conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e deciderà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della conferenza la questione della revisione o della modifica della presente Convenzione.

Art. 10.

I testi francesi ed inglesi della presente Convenzione faranno fede entrambi.

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione concernente l'uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro delle Società delle Nazioni.

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII Sessione.

Dopo aver deciso d'adottare diverse proposte relative alla eguaglianza di trattamento dei lavoratori nazionali e stranieri vittime d'infortuni sul lavoro, questione compresa nel secondo punto dell'ordine del giorno della Sessione.

Dopo aver deciso che queste proposte prendano la forma di una raccomandazione, adotta la raccomandazione seguente da sottoporsi all'esame dei Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro allo scopo di farla attuare sotto forma di legge nazionale o altrimenti, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri trattati di pace.

Art. I.

La Conferenza raccomanda che in vista dell'applicazione della convenzione concernente l'uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro, ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro adotti le misure necessarie:

a) per facilitare ai beneficiari di un'indennità, che non risiedono nel Paese ove tale indennità è loro pagabile, il versamento delle somme che sono loro dovute e per assicurare l'osservanza delle condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti per il pagamento di tali somme;

b) perchè, nel caso di contestazione per il non pagamento, la sospensione di questo o la riduzione dell'ammontare dell'indennità dovuta a una persona che non risiede nel Paese in cui il diritto all'indennizzo è sorto, possa essere intentata un'azione davanti ai Tribunali competenti di tale Paese, senza che l'interessato sia obbligato ad essere personalmente presente;

c) perchè il beneficio delle esenzioni dai diritti fiscali, del rilascio gratuito di documenti ufficiali e degli altri vantaggi accordati dalla legislazione di un Membro in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro sia esteso nelle stesse condizioni ai sudditi degli altri Membri che abbiano ratificato la anzidetta convenzione.

Art. 2.

La Conferenza raccomanda che nei Paesi in cui non esista un regime di indennizzo o di assicurazione a forfait per gli infortuni sul lavoro, i Governi facilitino, fino all'istituzione di un tale regime, agli operai stranieri i benefici della legislazione nazionale di questi operai in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro.

**Raccomandazione concernente l'ammontare minimo delle indennità
in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni;

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII Sessione;

dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti l'ammontare, minimo delle indennità in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro argomento compreso nel primo punto dell'ordine del giorno della Sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte prendano la forma di una raccomandazione,

adotta la raccomandazione seguente da sottoporsi all'esame dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, allo scopo di attuarla sotto forma di legge nazionale o in altro modo, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:

La Conferenza generale raccomanda a ciascun Membro della Organizzazione internazionale del Lavoro di prendere in considerazione i principi e le regole seguenti:

Art. 1.

In caso di infortunio, seguito da incapacità al lavoro, le indennità che dovranno accordare le legislazioni o regolamentazioni nazionali, non potranno essere inferiori ai tassi seguenti:

1) In caso di incapacità permanente totale, a una rendita corrispondente ai $\frac{1}{3}$ del salario annuale della vittima;

2) In caso di incapacità permanente parziale, a una frazione della rendita dovuta in caso di incapacità permanente totale, corrispondente alla riduzione della capacità lavorativa causata dall'infortunio;

3) In caso di incapacità temporanea totale a un sussidio giornaliero o settimanale uguale ai $\frac{2}{3}$ del salario di base della vittima;

4) In caso di incapacità temporanea parziale, a una frazione del sussidio giornaliero o settimanale dovuto in caso di incapacità temporanea to-

tale, corrispondente alla riduzione della capacità lavorativa causata dell'infortunio.

Quando il risarcimento abbia luogo sotto forma di somma globale, questa somma non potrà essere inferiore al valore capitalizzato della rendita corrispondente.

Art. 2.

Le vittime d'infortunio colpite da infermità che richiedano l'assistenza continua di una persona, dovranno ricevere un supplemento di indennità che non potrà essere inferiore alla metà dell'indennità assegnata in caso di incapacità permanente totale.

Art. 3.

In caso di infortunio seguito da morte il diritto alla indennità dovrà essere riconosciuto almeno alle categorie seguenti di aventi diritto :

- 1) il coniuge del deceduto ;
- 2) i figli del deceduto di età inferiore ai 18 anni, o senza limite di età se si trovino colpiti da infermità fisiche o mentali che li rendano incapaci al lavoro ;
- 3) gli ascendenti (genitori e avi) del deceduto, se siano senza risorse e a condizione che siano stati a carico del deceduto o che questi abbia avuto a loro riguardo obblighi di assistenza ;
- 4) i nipotini e i fratelli e sorelle del deceduto, se siano di età inferiori ai 18 anni o senza limiti di età se siano colpiti da infermità fisiche, o mentale che li rendano inabili al lavoro e, se siano orfani o i loro genitori viventi siano incapaci d'assicurare la loro esistenza.

Quando il risarcimento avvenga sotto forma di rendita, il limite massimo del totale delle somme assegnate annualmente allo insieme degli aventi diritto non potrà essere inferiore al valore capitalizzato di una rendita corrispondente ai $\frac{2}{3}$ del salario annuale della vittima dell'infortunio.

Quando il risarcimento avvenga sotto forma di capitale, il limite massimo dell'ammontare dei versamenti in capitale per l'insieme degli aventi diritto non potrà essere inferiore al valore capitalizzato di una rendita corrispondente ai due terzi del salario annuale della vittima dell'infortunio,

Art. 4.

La rieducazione professionale delle vittime degli infortuni sul lavoro dovrà essere assicurata con i mezzi che le legislazioni nazionali giudicheranno meglio adeguati.

I Governi dovranno incoraggiare le istituzioni che abbiano per scopo la rieducazione in questione.

**Raccomandazione concernente le giurisdizioni competenti
per le controversie relative al risarcimento degli infortuni sul lavoro.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro delle Società delle Nazioni.

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII Sessione.

dopo aver deciso d'adottare diverse proposte concernenti le giurisdizioni competenti per le controversie relative al risarcimento degli infortuni sul lavoro, argomento compreso nel primo punto dell'ordine del giorno della Sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte prendano la forma di una raccomandazione ,

adotta la raccomandazione seguente da sottoporsi all'esame dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro allo scopo di farla attuare sotto forma di legge nazionale o in altro modo, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace :

Considerando che le controversie relative al risarcimento degli infortuni sul lavoro riguardano non solo l'interpretazione dei testi di legge e regolamenti, ma anche i problemi professionali che esigono una conoscenza profonda delle condizioni di lavoro quali specialmente la natura delle imprese, il carattere dei rischi che presentano, i rapporti tra il lavoro e l'infortunio, il modo di determinazione del salario, il grado di inabilità al lavoro, la possibilità di adattamento ad una nuova professione.

Considerando che i lavoratori ed imprenditori presentano delle garanzie di competenza professionale e che la loro partecipazione alle giurisdizioni incaricate di pronunziarsi sulle controversie relative al risarcimento degli infortuni sul lavoro può permettere d'arrivare a delle decisioni più eque, e

Considerando che la partecipazione degli imprenditori e degli operai a queste giurisdizioni può essere realizzata in molti Paesi senza portare alcun pregiudizio all'ordinamento giudiziario,

La Conferenza generale raccomanda a ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, di prendere in considerazione i principi e le regole seguenti :

Art. 1.

Le controversie relative al risarcimento degli infortuni sul lavoro devono essere di preferenza sottoposte ai Tribunali speciali, o a Commissioni arbitrali, che comprendano, con o senza magistrati di carriera, un numero eguale di giudici, operai e padroni, nominati rispettivamente dalle Associazioni operaie e di padroni designati da esse, o dai rappresentanti

padronali e operai nelle altre Istituzioni sociali o eletti da collegi distinti di padroni e di operai.

Art. 2.

Quando le controversie relative al risarcimento degli infortuni sul lavoro, sono portate davanti le giurisdizioni ordinarie, queste dovranno, su domanda dell'uno o dell'altro degli interessati, sentire in qualità di esperti degli operai e degli imprenditori, tutte le volte che la controversia riguarderà una questione professionale e specialmente l'apprezzamento del grado di inabilità al lavoro.

Raccomandazione concernente il risarcimento delle malattie professionali.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 19 maggio 1925, nella sua VII Sessione,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative al risarcimento delle malattie professionali, argomento compreso nel primo punto dell'ordine del giorno della Sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte prendano la forma di una raccomandazione ,

adotta la raccomandazione seguente da sottoporsi all'esame dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, allo scopo di farla attuare sotto forma di legge nazionale o altrimenti, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace :

Pur riconoscendo che ciascun Paese ha la possibilità di stabilire nella propria legislazione nazionale un elenco di malattie più completo di quello contenuto all'art. 2 del progetto di convenzione concernente il risarcimento delle malattie professionali,

La Conferenza raccomanda :

Che gli Stati fissino, se essa non esiste ancora, una procedura semplice per mezzo della quale l'elenco delle malattie considerate come professionali nella loro legislazione nazionale, possa essere riveduto.

RISOLUZIONI.

Risoluzione sui problemi generali delle assicurazioni sociali.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Considerando che il trattamento di una mano d'opera sana e vigorosa è di una importanza essenziale non solo per i lavoratori salariati stessi, ma egualmente per le collettività industriali desiderose di sviluppare le loro capacità di produzione,

Considerando che un tale sviluppo non può essere raggiunto che con uno sforzo continuo e sistematico, in vista di prevenire qualunque perdita o diminuzione evitabile della capacità o della possibilità di guadagno dei lavoratori salariati,

Considerando che un regime di lavoro fondato sulla giustizia sociale esige l'organizzazione di una protezione efficace dei lavoratori contro i rischi che possono metterli in pericolo la loro esistenza e quella della loro famiglia,

Considerando che il miglior mezzo per ottenere una tale protezione consiste nell'istituzione di un sistema d'assicurazione sociale che dia ai beneficiari dei diritti nettamente stabiliti;

Constata:

Che numerosi Stati hanno organizzata la protezione della popolazione lavoratrice tanto contro i rischi professionali che contro quelli non professionali stabilendo dei sistemi d'assicurazione sociale che comprendono la quasi totalità dei lavoratori e delle loro famiglie;

Che i sistemi d'assicurazione sociale:

1) danno agli assicurati diritto nel caso che si verificano i rischi, a prestazioni in natura e in contanti che permettono ad essi di riprendere il loro posto nella vita produttiva, e, se il ritorno alla vita produttiva è impossibile, assicurano ad essi, come alle loro famiglie se non un risarcimento integrale del danno subito, almeno un minimo di vita conveniente, tale che si comprenda nel loro tempo e nel loro Paese, o gli elementi essenziali per mantenere questo minimo;

2) traggono in generale le loro risorse dai contributi padronali ed operai e dalle sovvenzioni di fondi pubblici, fatta eccezione per i danni risultanti dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali che sono abitualmente a carico dei datori di lavoro;

3) realizzano in mutue sufficientemente vaste, gestite dagli interessati, operai e imprenditori, o dallo Stato colla partecipazione degli interessati, un'opera suscettibile di sviluppare lo spirito di previdenza e di migliorare le condizioni di esistenza degli assicurati.

Per questi motivi,

La Conferenza,

Nell'intento non solo di far cessare le condizioni che possono porre ostacolo agli sforzi degli Stati desiderosi di allargare e perfezionare i loro sistemi di assicurazione sociale, ma di fare egualmente profittare tutti gli Stati delle esperienze fatte,

Ricordando le decisioni prese nelle sessioni antecedenti e specialmente quelle concernenti la disoccupazione, l'impiego delle donne prima e dopo il parto e il risarcimento degli infortuni sul lavoro:

1) invita il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro a inscrivere all'ordine del giorno di una prossima sessione annuale della Conferenza, e possibilmente all'ordine del giorno della sessione del 1927, la questione dell'assicurazione malattie dei lavoratori, e, data la stretta relazione che esiste fra le diverse branche dell'assicurazione, a inscri-

vere all'ordine del giorno della stessa sessione o di una sessione ulteriore le questioni dell'assicurazione contro l'invalidità, dell'assicurazione contro la vecchiaia e l'assicurazione per il caso di morte prematura ;

2) decide che i notevoli sforzi finora fatti dall'Ufficio internazionale del Lavoro nei suoi lavori di documentazione relativi alle assicurazioni sociali, dovranno essere continuati e comprendere la centralizzazione e la distribuzione di tutte le informazioni concernenti :

a) il movimento legislativo di tutte le branche di assicurazione sociale ;

b) i risultati ottenuti nei diversi Paesi e nelle diverse branche di assicurazione specialmente per ciò che riguarda le categorie dei lavoratori e il numero delle persone assicurate e beneficiate, la natura e l'estensione delle prestazioni accordate, i contributi versati e la loro ripartizione fra le categorie dei contribuenti, l'impiego di fondi sociali come le spese degli istituti d'assicurazione per le prestazioni e per l'amministrazione.

Le informazioni fornite dall'Ufficio internazionale del Lavoro dovranno, nella misura del possibile, indicare in modo dettagliato per ciascun Paese e per ciascun rischio :

a) Le classi e il numero delle persone coperte dai sistemi di assicurazione, specificando in quali professioni i lavoratori indipendenti, gli operai e gli impiegati sono assicurati e specificando egualmente se l'assicurazione è obbligatoria o facoltativa ;

b) Le classi e il numero delle persone che non sono coperte ;

c) Le prestazioni in natura in contanti, il loro ammontare, la loro durata e le condizioni richieste per la loro concessione ;

d) La ripartizione delle spese tra lo Stato o un'altra autorità pubblica, gli imprenditori e gli assicurati ;

e) Il costo globale annuale per ciascuna delle tre categorie sopradette di contribuenti e il rapporto di contributi padronali e operai ai salari ;

f) I metodi precisi d'amministrazione centrale e locale ;

g) Le spese totali per le prestazioni e di amministrazione, il numero dei beneficiari delle prestazioni, in natura e in contanti, come pure le ripercussioni di queste spese nella situazione economica del Paese ;

h) L'impiego dei fondi sociali per il miglioramento dell'igiene pubblica.

Risoluzione concernente l'unificazione delle condizioni di lavoro dei minatori.

La Conferenza, visto l'ordine del giorno votato dal Comitato della Federazione internazionale degli operai minatori riunita a Bruxelles il 28 aprile 1925, risoluzione così concepita :

Considerando che in certi Paesi produttori di carbone le difficoltà economiche sono tali che ne risulta per gli operai minatori un aumento continuo di disoccupazione e la diminuzione dei loro mezzi di esistenza ;

considerando che tali difficoltà economiche provengono in gran parte dallo stato di concorrenza e delle rivalità economiche commerciali ai quali è sottoposto il mercato internazionale del carbone ;

considerando egualmente che le differenze nelle condizioni del lavoro in vigore nei diversi Paesi produttori di carbone rendono più acuto e più aspro questo stato di concorrenza e queste rivalità commerciali ;

decide che sarà opportuno di raggiungere l'unificazione delle condizioni del lavoro dei minatori sul campo internazionale.

Ma, desiderosa di essere completamente informata prima di arrivare a delle proposte decise e concrete, il Comitato decide di organizzare, d'accordo con le Federazioni nazionali minerarie, un'inchiesta internazionale sui principali Paesi produttori di carbone. Questa inchiesta riguarderà la durata del lavoro, i congedi annuali, i salari pagati dai datori di lavoro alle diverse categorie di operai minatori.

Nello scopo di dare a questa inchiesta la maggiore garanzia possibile e anche perchè le indagini si facciano nell'intervallo più breve, il Comitato decide inoltre di cercare l'appoggio dell'Ufficio internazionale del Lavoro e di chiedergli il concorso dei suoi mezzi di investigazione.

Visto d'altra parte la risoluzione depositata in conformità di questo ordine del giorno dal sig. Mertens, e presentata in conformità dell'art. 12 par. 7 del Regolamento della Conferenza ;

considerando che è nelle funzioni dell'Ufficio internazionale del Lavoro così come sono state definite dalla parte XIII del Trattato di pace, di raccogliere tutte le informazioni sulla durata del lavoro, i salari e i congedi annuali ;

considerando l'interesse particolare che può presentare uno studio internazionale comparato di tutti i documenti già raccolti dalle grandi amministrazioni pubbliche per le miniere, documenti che potrebbero anche essere completati da quelli delle organizzazioni padronali ed operaie ;

prega il Consiglio di amministrazione di esaminare in quali condizioni questo studio potrebbe essere deciso e fatto dall'Ufficio internazionale del Lavoro.

Risoluzione concernente l'apprendistato e l'insegnamento professionale e tecnico.

Considerando che la questione dell'apprendistato e dell'insegnamento professionale tecnico è di un interesse capitale per una buona ed intensa produzione nel mondo intero ;

Considerando che il Trattato di pace, nelle premesse della sua parte III dichiara urgente il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori colla applicazione di tutta una serie di provvedimenti, fra i quali « l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico e altre misure analoghe » ;

Considerando che è dunque conforme al Trattato di pace di raggiungere un'organizzazione perfetta dell'apprendistato e dell'insegnamento profes-

sionale e tecnico, che debba permettere ai giovani lavoratori di acquistare attitudini professionali perfezionate ed indispensabili ;

La VII Sessione della Conferenza internazionale del Lavoro invita il Consiglio di amministrazione ad incaricare l'Ufficio internazionale del Lavoro dei lavori preliminari e delle inchieste necessarie che riterrà utile, in vista di una discussione eventuale di tale questione ad una delle prossime Sessioni della Conferenza internazionale del Lavoro.

Risoluzione concernente lo studio delle condizioni del lavoro dei lavoratori agricoli.

La Conferenza, considerando che la Parte Lavoro dei Trattati di pace ha previsto la protezione dei lavoratori agricoli come quella dei lavoratori industriali e che la Corte di Giustizia internazionale ha confermato questa volontà dei Trattati ;

Considerando che in virtù di questa decisione e per i principi generali della Parte Lavoro, i lavoratori delle campagne devono essere rappresentati nei diversi organi dell'Organizzazione internazionale del Lavoro ;

considerando d'altra parte che i caratteri particolari del lavoro agricolo e l'infinita varietà delle categorie di lavoratori agricoli in tutti i Paesi rendano particolarmente complessi e delicati i problemi d'organizzazione e di rappresentanza di questi lavoratori ; e che interessa, per evitare dei malintesi possibili o anche dei conflitti, di ben conoscere i fatti ;

invita il Consiglio d'amministrazione a incaricare l'Ufficio internazionale del lavoro di preparare e disporre nel più breve tempo possibile un rapporto che esponga da una parte quali sono le diverse categorie di lavoratori agricoli di tutti i Paesi, e dell'altra parte secondo quali principi essi sono organizzati ed eventualmente rappresentati, sia nelle istituzioni nazionali sia nella Organizzazione internazionale del Lavoro.

Risoluzione concernente l'inchiesta sulle condizioni del lavoro nei paesi asiatici.

La VII Sessione della Conferenza internazionale del Lavoro esprime la fiducia che l'Ufficio internazionale del Lavoro continuerà a raccogliere e a pubblicare tutte le informazioni che potrà procurarsi sulle condizioni di lavoro nei Paesi asiatici ; e invita inoltre il Consiglio di amministrazione, dell'Ufficio internazionale del Lavoro a intraprendere in rapporto con i Governi interessati, nella misura del possibile, una inchiesta documentata sulle condizioni di lavoro in questi Paesi e specialmente in Cina, nell'India, nel Giappone, in Persia e nel Siam, come pure nelle colonie, protettorati e territori sotto mandato in Asia.

La XXVIIª sessione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro. — Sotto la presidenza del sig. Fontaine, Presidente del Consiglio e Delegato del Governo francese, si è tenuta a Ginevra nei giorni 18 maggio e 4 giugno, la

XXVII sessione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Per l'Italia erano presenti tra i supplenti: il cav. di gr. cr. De Michelis, rappresentante governativo; l'ing. Marchesi, tra i supplenti padronali; l'on. D'Aragona, tra i supplenti operai.

L'ordine del giorno recava:

- 1° Approvazione dei verbali della 26^a Sessione;
- 2° Rapporto del Direttore;
- 3° Resoconto della Commissione paritetica marittima;
- 4° Resoconto della Conferenza degli statistici del lavoro;
- 5° Designazione di nuovi membri per il Comitato di corrispondenza per l'igiene industriale;
- 6° Designazione di esperti da aggiungere al Comitato dell'emigrazione;
- 7° Rapporto della Sotto-Commissione del nuovo Palazzo;
- 8° Resoconto della riunione della Sotto-Commissione di sicurezza;
- 9° Domanda della Confederazione internazionale dei lavoratori intellettuali;
- 10° Rapporto del Comitato del Bilancio;
- 11° Resoconto della riunione dei rappresentanti del Consiglio e dei rappresentanti dell'Istituto internazionale di Agricoltura alla Commissione consultiva mista agricola;
- 12° Data e luogo della sessione successiva.

Dopo di aver approvato i verbali della 26^a sessione, il Consiglio passò all'esame del Rapporto del Direttore, poi alla preparazione della Conferenza del 1925.

Indi si trattò della questione della preparazione delle due sessioni del 1926 della Conferenza. Il Delegato padronale britannico sostenne che nella 26^a sessione del Consiglio era stato deciso di iscrivere due questioni marittime all'ordine del giorno della conferenza del 1926, mentre quella sull'ispezione a bordo dei piroscafi di emigrazione sarebbe stata riservata.

Al contrario il rapporto del Direttore alla Commissione paritetica marittima e una sua lettera ai Governi sull'ordine del giorno della prossima conferenza sembrava considerare anche la terza questione come portata all'ordine del giorno.

Il Direttore dell'Ufficio e il Presidente del Consiglio intervennero per dichiarare come non si potesse dubitare dell'iscrizione definitiva della questione all'ordine del giorno.

Il Delegato italiano (De Michelis) presentò, appoggiato dai delegati governativi belga (Mahaim) e polacco (Sokal), il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio, considerando che la lettera del Direttore ai Governi corrisponde alle decisioni del Consiglio, passa all'ordine del giorno ».

S. E. De Michelis prese la parola per ricordare che l'iscrizione della questione non poteva essere messa in dubbio giacché

era stata decisa dal Consiglio nella sua 25^a sessione, mentre l'unica questione discussa nella 26^a era stata quella relativa alla competenza del Comitato marittimo internazionale.

Messa ai voti, la proposta De Michelis-Mahaim-Sokal di passare all'ordine del giorno è accettata con 15 voti, contro sei.

Il Consiglio passò ad esaminare dopo di ciò il resoconto della Commissione paritetica marittima, e il Delegato del Governo italiano (De Michelis) prese la parola per chiarire la vera posizione della mancata presenza del Cap. Giulietti ai lavori della Commissione stessa. Queste spiegazioni, confermate dal Direttore, chiusero l'incidente.

Si discusse poi sul resoconto della conferenza degli statistici del lavoro. Il Delegato governativo italiano (De Michelis) rilevò che la maggioranza dei delegati ha raccomandato di tener conto nella determinazione dei salari reali delle condizioni dei lavoratori nei vari paesi, in ragione dei vari bisogni fisiologici. Egli chiese al Direttore di voler esaminare la possibilità di sottomettere tale questione ad esperti, allo scopo di determinare i coefficienti di correzione che conviene applicare alle cifre che riguardano i salari reali.

Egli chiese, di più, se non fosse possibile in avvenire sottomettere le questioni, che devono essere esaminate dalla Conferenza degli statistici del Lavoro, all'Istituto internazionale di Statistica, e di comunicare poi gli avvisi di questo alla Conferenza, invece di seguire la via opposta. La Conferenza degli statistici costituisce infatti, per la sua composizione, una specie di organo ufficiale e tecnico dell'Ufficio. Sarebbe diminuirne il prestigio il consultare sulle sue conclusioni l'Istituto internazionale di Statistica.

Rispondendo, il Direttore si disse disposto a consultare qualche esperto sulla 1^a questione. Gli statistici del lavoro hanno stimato non essere il caso di modificare le tabelle stabilite dall'Ufficio, ma hanno riconosciuto l'interesse che vi sarebbe nel completarle con studi come quelli suggeriti da S. E. De Michelis. In merito, poi, alla questione di metodo sollevata dallo stesso Delegato, egli disse che l'Ufficio si è attenuto ad un metodo istaurato dalla Società delle Nazioni. Tale metodo però non sembra aver dato ottimi risultati, sicchè egli si propone di studiare per l'avvenire il metodo secondo cui organismi quali l'Istituto internazionale di Statistica possano più utilmente essere consultati.

Venne poi discussa una domanda della Confederazione internazionale dei lavoratori intellettuali, nella quale si suggerisce di richiamare l'attenzione dei Governi nelle lettere di convocazione per le prossime sessioni della Conferenza sulla possibilità di nominare, tra i consiglieri tecnici governativi, rappresentanti delle organizzazioni di lavoratori intellettuali, allo scopo di dare occa-

sione a questi di fare valere le loro rivendicazioni o difendere i loro interessi in seno alla Conferenza. Si decise di rinviare l'esame di tale questione alla sessione seguente.

Il Consiglio ebbe poi a pronunziarsi sulla designazione a esperti aggiunti al Comitato dell'emigrazione, di otto persone, fra cui tre italiani, proposte dal Consigliere supplente D'Aragona: l'On. Giuffrida, Consigliere di Stato, il Sig. Baldini, Direttore delle Cooperative per i lavori all'estero, e la Sig.ra Laura Casartelli Cabrini, del Consorzio Laziale di emigrazione. Il Delegato governativo italiano (De Michelis) dopo di aver preannunziato la sua astensione dal voto sulla designazione dei tre esperti italiani, ricordò che egli aveva precedentemente proposto di designare qualche esperto rappresentante di organizzazioni operaie dei paesi di emigrazione. Poichè sono stati proposti soltanto nomi di funzionari, egli si riservava di presentare in una prossima seduta nomi di rappresentanti di organizzazioni.

Il Consiglio chiuse quindi la sua XXVII^a Sessione.

La XXVII^a sessione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. — Durante la VII^a Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, venne rinnovato il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

Oltre agli otto Stati più industriali che di diritto sono Membri del Consiglio, fra cui l'Italia rappresentata dal Cav. di Gr. Cr. De Michelis, il gruppo governativo ha designato i paesi seguenti a nominare rispettivamente un membro del Consiglio: Repubblica Argentina, Spagna, Norvegia, Polonia.

Il gruppo padronale della Conferenza ha eletto tra i suoi sei membri l'italiano On. Olivetti.

Il nuovo Consiglio ha proceduto alla nomina del Presidente e dei Vicepresidenti, confermando rispettivamente il Sig. Fontaine, Delegato governativo francese, i signori Carlier, del gruppo padronale, e Oudegeest, del gruppo operaio.

Nell'elezione di quest'ultimo, il Delegato governativo italiano De Michelis si è astenuto dal voto, dichiarando di riferirsi, così facendo, alla modificazione del regolamento da lui proposta, nel senso che non possano essere chiamati a far parte del Consiglio membri non regolarmente delegati alla Conferenza.

Il Consiglio, dopo la trattazione di alcuni affari di ordinaria amministrazione, ha stabilito pel mese di ottobre 1925 la sua prossima sessione.

La Conferenza internazionale di Roma per l'emigrazione e l'immigrazione, e l'Organizzazione Permanente del Lavoro. — Si notano ogni giorno nel campo internazionale le benefiche ripercussioni della Conferenza internazionale dell'emigrazione e del-

l'immigrazione tenutasi in Roma nel maggio 1924, su iniziativa del Governo nazionale d'Italia. L'importanza del grande avvenimento è stata in questi giorni nuovamente sottolineata, — con un significato particolarmente lusinghiero, data l'autorità del giudizio, e l'occasione ed il modo onde è stato espresso, — dall'istituzione senza dubbio meglio informata del movimento sociale mondiale, e cioè dall'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Il rapporto che il suo Direttore, l'ex Ministro francese Albert Thomas, ha preparato per la VII^a Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro contiene apprezzamenti oltremodo significativi, nei riguardi dei nostri servizi dell'emigrazione in genere, e dell'influenza che nel campo internazionale ha avuto l'iniziativa del nostro Governo per la convocazione della Conferenza di Roma.

Dopo di aver notato l'importanza del fenomeno emigratorio sotto l'aspetto del collocamento internazionale dei lavori, il rapporto accennato afferma che «una emigrazione organizzata, come l'emigrazione italiana, è uno dei fattori primordiali della vita nazionale».

Il rapporto ricorda poi le decisioni delle varie sessioni della Conferenza del Lavoro, riguardanti l'emigrazione direttamente od indirettamente (reclutamenti collettivi di lavoratori stranieri; reciprocità di trattamento dei lavoratori stranieri; comunicazione all'U. I. L. di tutte le informazioni statistiche od altre, relative all'emigrazione) e dà notizia dell'applicazione che ne è stata fatta sino ad oggi nei vari paesi. Esso mette in rilievo lo schema di progetto di convenzione mirante a stabilire l'uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e dei nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, schema elaborato, nella sessione della Conferenza del 1924, da una Commissione presieduta dal Capo della nostra Delegazione S. E. De Michelis, e che doveva essere sottoposto al voto finale della Sessione della Conferenza che stava per aprirsi. Molti Stati hanno già annunciato di aver preso o predisposto delle misure per l'attuazione dei voti e dei progetti emessi dall'Organizzazione Permanente del Lavoro, sebbene le difficoltà siano in questo campo direttamente proporzionali all'interesse degli Stati nella questione. Un largo movimento si è d'altra parte determinato negli ultimi tempi per una maggiore considerazione dei problemi dell'emigrazione, e nelle organizzazioni operaie e negli Stati stessi, quelli a forte emigrazione soprattutto (l'Italia e la Polonia), che — osserva il rapporto di Albert Thomas — si impensierivano della timidità della Organizzazione internazionale.

È a questo movimento che si riattacca la Conferenza di Roma. Essa, dice il rapporto, riunendo a Roma i Delegati di 57 Stati, ha certamente portato un contributo efficace alla soluzione dei problemi dell'emigrazione di cui l'Ufficio deve ricercare la soluzione.

« Il vastissimo programma dei lavori coinvolgeva quasi tutti

i problemi gravi del fenomeno. Il tempo non permetteva di preparare progetti di convenzione simili a quelli emessi dalla Conferenza Internazionale del Lavoro; nè era il compito della Conferenza. Ma di tutti i maggiori problemi dell'emigrazione si fece come un inventario, di cui, dopo scambi di vedute spesso molto interessanti e lavori tanto attivi quanto notevoli, vennero consegnate le conclusioni in una serie di 49 voti.

« Per giudicarne il valore, basta tener presente che ciascun voto contiene suggerimenti, spesso numerosi, ai Governi e alle istituzioni internazionali interessate al problema. A tale riguardo, come a quello di un preziosissimo effetto di incitamento dell'opinione pubblica mondiale e delle discussioni suscitate nei vari paesi, l'Ufficio Internazionale del Lavoro deve rallegrarsi dei risultati della Conferenza di Roma, e salutare con soddisfazione l'iniziativa della sua organizzazione, il cui merito appartiene al Governo italiano.

« È evidente, continua il rapporto, che i punti di contatto tra i suggerimenti della Conferenza di Roma e i lavori della nostra Organizzazione sono molteplici ».

Conformemente alle decisioni della Conferenza di Roma il suo Presidente (De Michelis) ha espresso la speranza che l'ufficio prosegua gli studi necessari allo scopo di preparare la conclusione di accordi internazionali tendenti alla esecuzione di tali voti.

« La Conferenza sarà stata per l'Ufficio Internazionale del Lavoro uno sprone utilissimo. Dalla fine dello scorso anno, sotto l'influenza tanto della Conferenza stessa, quanto del grande movimento da cui scaturì, una serie di misure sono state prese che assicureranno, in un prossimo avvenire, risultati nuovi.

« Così all'Ufficio Internazionale del Lavoro il servizio dell'emigrazione sarà rinforzato. Il Comitato permanente di emigrazione è stato finalmente istituito nella 24^a Sessione del Consiglio. In seguito alla comunicazione di alcuni voti della Conferenza di Roma alla Società delle Nazioni una collaborazione più stretta è stata attuata fra l'U. I. L. e la S. D. N. per i problemi dell'emigrazione.

« Infine, è stato deciso di porre all'ordine del giorno della Conferenza del 1926 la « semplificazione dell'ispezione degli emigranti a bordo delle navi », che è appunto uno dei voti della Conferenza Internazionale di Roma ».

FRANCIA

Un progetto di legge per la modifica dell'art. 98 del Codice del Lavoro. — Il deputato Louis Cros ha presentato alla Camera francese, a nome della Commissione del Lavoro, un rapporto sul progetto di legge dell'on. Lamoureux per la modifica dell'art. 98 del Codice del Lavoro (lib. II, titolo III).

Il progetto Lamoureux ha per iscopo di rinforzare il con-

trollo stabilito dall'art. 64 del libro II del Codice del Lavoro per quanto concerne l'impiego di stranieri in Francia. Secondo tale articolo, è proibito di impiegare consapevolmente uno straniero non munito del certificato d'immatricolazione richiesto dalla legge dell'8 agosto 1893. In virtù dell'art. 98 i soli ufficiali di polizia giudiziaria sono attualmente incaricati di controllare l'applicazione di queste disposizioni.

Dato lo straordinario sviluppo assunto dall'immigrazione straniera in Francia (vi si troverebbero circa due milioni di operai stranieri), nell'attesa che siano tradotti in atto provvedimenti di controllo più efficaci mercè la progettata riorganizzazione dei servizi della mano d'opera straniera, si ritiene conveniente di rinforzare fin da ora i mezzi di controllo in vigore e che sono riconosciuti insufficienti.

«Ora, dice il rapporto Crés, i lavoratori stranieri non soltanto sono sottoposti alle disposizioni relative al certificato d'immatricolazione previsto dalla legge dell'8 agosto 1893, ma sono pure tenuti a provvedersi di una carta d'identità istituita con decreto del 2 aprile 1917, modificato da quelli del 6 giugno 1922 e del 25 ottobre 1924.

«D'altra parte, i soli ufficiali di polizia giudiziaria sono autorizzati dall'art. 98 del libro II del Codice del lavoro a rilevare le infrazioni all'art. 64, come essi soltanto possono rilevare le infrazioni al decreto del 2 aprile 1917. Sembra tuttavia, che gl'ispettori del lavoro, nonostante le loro numerose occupazioni, siano ancor meglio in grado di constatare, durante le visite nell'interno degli stabilimenti sottoposti al loro controllo, vale a dire sui luoghi stessi del lavoro, le infrazioni ai testi sopracitati, e potrebbero perciò apportare un contributo molto efficace al controllo delle applicazioni di tali disposizioni».

In conseguenza il dep. Gros, a nome della Commissione del lavoro, propone, conformemente al progetto Lamoureux, che l'art. 98 del Codice del Lavoro (libro II, titolo III) sia così modificato:

«Art. 98 — L'applicazione delle disposizioni dell'art. 64 e delle leggi e dei decreti relativi all'impiego dei lavoratori stranieri è affidata con egual diritto (*concurrentement*) agli ufficiali di polizia giudiziaria ed agli ispettori del lavoro».

TUNISIA

I Consigli di "Prud'hommes". — Nella seduta del 13 dicembre 1924 veniva presentato alla Camera francese un progetto di legge di iniziativa governativa per l'istituzione dei consigli probivirali o «des prud'hommes» in Tunisia.

L'*exposé des motifs* ricorda che la Rappresentanza elettiva dei francesi in Tunisia ed il Governo del Protettorato hanno espresso a più riprese parere favorevole all'istituzione nella Reggenza di

Consigli di *prud'hommes* « come sono organizzati nella metropoli dal libro IV, titolo 1°, del Codice del Lavoro e della Previdenza sociale ».

L'Autorità giudiziaria locale, dal canto suo, ha fatto spesso rilevare che « il tribunale o il giudice di pace, a cui sono sottoposti nella Reggenza le controversie che in Francia sono di competenza de' *prud'hommes*, si trovano il più delle volte nell'obbligo di ricorrere a perizie per chiarire questioni d'ordine tecnico o professionale che sono loro estranee, e tali perizie risultano generalmente lunghe e costose. » Con i Consigli di *prud'hommes*, grazie alle cognizioni professionali dei loro membri, si avrebbe « un'economia di tempo e di denaro ».

L'abolizione delle Capitolazioni e l'istituzione della giurisdizione francese consentono d'altronde al Governo della Repubblica di istituire in Tunisia questi Consigli, purchè essi « conservino carattere di tribunale francese, con esclusione di ogni ingerenza da parte dell'elemento straniero ».

« Questa condizione primordiale, osserva l'*exposé*, ha posto per lungo tempo ostacolo alla realizzazione di tale provvedimento, data l'impossibilità di trovare nella colonia francese gli elementi numericamente necessari alla costituzione della giurisdizione probivirale. Però, attualmente le cose sono cambiate, almeno per i Controlli civili di Tunisi e di Biserta. L'ultimo censimento della popolazione europea della Reggenza (6 marzo 1921) dà infatti, per queste circoscrizioni, le seguenti cifre relativamente ai padroni, agli impiegati od operai francesi del commercio, dell'industria e dei trasporti:

Controllo civile di Tunisi :

Commercio : padroni 397 ; operai 1222.

Industria : padroni 165 ; operai 1072

Imprese di trasporto : padroni 37 ; operai 1014.

Totale : padroni 599 ; operai 3308.

Controllo civile di Biserta :

Commercio : padroni 223 ; operai 128.

Industria : padroni 65 ; operai 1184.

Imprese di trasporto : padroni 27 ; operai 85.

Totale : padroni 315 ; operai 1397. ».

Dedotto da questi due totali il settimo, comprendente l'elemento padronale ed operaio dai 15 ai 25 anni (la maggiore età agli effetti giudiziari è di 25 anni), si potrebbe contare su di un effettivo elettorale di 530 padroni e 2.800 operai per Tunisi ; di 290 padroni e 1.220 operai per Biserta. La creazione, a Tunisi ed a Biserta, di Consigli di *prud'hommes* sembra, dunque, « *parfaitement réalisable* ».

La presidenza di ogni Consiglio, a differenza di quanto avviene in Francia, dovrebbe essere attribuita ad un magistrato di car-

riera, e cioè ad un giudice di pace. « Indipendentemente dall'interesse che è da attribuirsi al fatto che un *professionista del giure* prenda parte alle deliberazioni dei *prud'hommes*, questo provvedimento si ritiene debba dare soddisfazione ai *justiciables* di nazionalità straniera, numerosi in Tunisia, pei quali esso costituirebbe una garanzia di imparzialità ».

L'*exposé des motifs* considera, quindi, l'opportunità o meno di costituire dei consigli di *prud'hommes* composti insieme di francesi e d'indigeni, ed esclude che tale opportunità sussista, data l'esistenza parallela e distinta in Tunisia di due giustizie, della francese, che è la sola competente in tutte le questioni mobiliari civili e commerciali in cui siano in causa degli europei, e della tunisina, la cui competenza è limitata, salvo in materia immobiliare, agli affari interessanti esclusivamente gli indigeni.

Nella giurisdizione tunisina esiste il tribunale dell'*Orf*, che, da una parte, ha competenza per gli affari di natura commerciale ed adempie, dall'altra, riguardo agli operai ed ai padroni indigeni, le funzioni d'un Consiglio di *prud'hommes*. Ma esso non può intervenire per la sua stessa natura, nelle vertenze tra europei ed indigeni, di cui, quindi, potranno occuparsi soltanto i Consigli dei *prud'hommes* francesi.

In caso simile, vale a dire nelle vertenze in cui compaiono uno o più musulmani, il titolo VI della legge 27 marzo 1907 dispone nell'art. 68 che il *bureau* di conciliazione è quello di giudizio dei Consigli di *prud'hommes* esistenti in Algeria comprendano oltre i loro membri abituali, due *prud'hommes* assessori musulmani — padrone l'uno, operaio o impiegato l'altro —, con voto deliberativo. Questi assessori sono eletti dai loro correligionari nella stessa forma che gli altri *prud'hommes*.

Ma in Algeria ciò è possibile perchè gli indigeni sono sudditi francesi. In Tunisia l'ammissione di *prud'hommes* musulmani, che siano sudditi tunisini, comprometterebbe « *le caractère exclusivement français* » dei Consigli, e perciò è da escludersi.

L'*exposé des motifs*, infine, nota che, attribuendosi in Tunisia la presidenza dei *Conseils de prud'hommes* a un giudice di pace, le funzioni di segretario non potrebbero non essere affidate al *greffier* della Giustizia di pace, che dovrebbe ricevere le allocazioni corrispondenti.

GERMANIA

La marina mercantile e l'emigrazione. — Il *Norddeutscher Lloyd*, ne' primi d'aprile, ha pubblicato il rapporto per l'esercizio passato. Come la *Hamburg Amerika Linie*, esso non distribuirà dividendo pel 1924. Le entrate totali sono state di 14.663.000 marchi; deduzione fatta delle spese di esercizio (2.731.000 di marchi), degli interessi e delle commissioni di banca (3.147.000

marchi), delle imposte (2.115.000), resta un saldo di 6.670.000 marchi, che è destinato quasi interamente (6.254.000) all'ammortamento della flotta, mentre il rimanente (416.000) è riportato a nuovo.

Durante l'ultimo anno il *N. L.* ha potuto proseguire nella ricostruzione della sua flotta ed estendere i suoi servizi.

Il traffico dei passeggeri sulle linee dell'America del Nord, alle quali il *N. L.* collabora con l'*United States Lines*, ha sofferto in conseguenza delle nuove restrizioni americane per l'immigrazione. Nel secondo semestre, il *N. L.* ha dovuto procedere a un rimaneggiamento dei suoi orari. I due vapori *Columbus* e *Stuttgart* gli consentono una partecipazione notevole al traffico della 1^a classe; il traffico della seconda s'è favorevolmente sviluppato. La Compagnia spera che i risultati finanziari di quest'anno saranno migliori, grazie alle nuove tariffe fissate dalla Conferenza dei noli.

L'entrata in servizio dei vapori della serie *Sierra* (*S. Cordoba*, *S. Ventana* e *S. Morena*) ha permesso al Lloyd di dare incremento al traffico di passeggeri di prima classe per l'America del Sud. Le prospettive sono favorevoli, poichè i piroscafi adatti a questa specie di traffico non sono attualmente in numero sufficiente per far fronte ai bisogni. Nel traffico di terza classe, si attendono buoni effetti dal nuovo *pool* concluso recentemente fra le Compagnie interessate.

Dal rapporto dell'esercizio 1924 testè pubblicato dalla *Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahrts Gesellschaft* risulta che gli affari di quella Società hanno avuto, nel 1924, soddisfacente sviluppo, grazie all'incremento dell'emigrazione verso l'America del sud, in conseguenza del restrizionismo nord-americano.

Per far fronte al traffico attuale d'emigrazione, la compagnia ha ordinato ai cantieri Blohm e Voss due grandi motonavi, capolavori della costruzione navale tedesca del dopoguerra, di cui uno, il *Monte Sarmiento*, è già in servizio da tempo, e l'altro, il *Monte Olivia*, doveva entrare in linea nel mese di aprile.

Meno prospere fortune ha incontrato la *Hamburg Amerika Linie*, che ha particolarmente sofferto della diminuzione del traffico verso gli Stati Uniti, a cagione delle limitazioni imposte all'immigrazione. Essa ha cercato di rifarsi prendendo, colla sua associata americana *United American Line*, una parte soddisfacente al traffico dei passeggeri di cabina.

Per l'America del sud, la *H. A. L.* si è dedicata unicamente al trasporto degli emigranti.

GRECIA

Per l'entrata degli stranieri nel territorio della Repubblica ellenica. — La legge N. 3275 in data 24 gennaio 1925 « sullo stabilimento e sul movimento degli stranieri in Grecia »

disciplina nel modo seguente l'ammissione degli stranieri nel territorio greco :

« Ogni straniero che arriva in Grecia può sbarcare se concorrono le seguenti condizioni :

a) se è in istato di provvedere al mantenimento suo e della sua famiglia; in caso contrario, soltanto se deve assumere un lavoro in Grecia. In questo caso deve presentare alla competente Autorità di Polizia un permesso speciale rilasciato prima del suo arrivo dal Ministro dell'Economia Nazionale (Direzione Lavoro);

b) se è in perfette stato mentale;

c) se la salute pubblica non risente alcun danno dalla sua permanenza in Grecia;

d) se non è stato condannato all'estero per alcuno dei reati previsti dai trattati di estradizione;

e) se non è stato precedentemente deportato o espulso dalla Grecia;

f) se non gli è stato interdetto da un'altra legge o da un ordine della competente Autorità il soggiorno in Grecia e fintanto che duri tale proibizione » (art. 4).

Ogni straniero di età superiore ai 15 anni che si proponga di risiedere in Grecia per più di 20 giorni, è obbligato, entro 24 ore dalla data del suo arrivo, a domandare alla competente Autorità di polizia il rilascio di una tessera d'identità. Al momento del ricevimento della domanda viene rilasciata all'interessato una ricevuta che, fino all'emissione della tessera, fa le veci di passaporto nel caso che lo straniero debba muoversi entro i confini del Paese.

La ricevuta dovrà essere vidimata dalle Autorità di Polizia dei luoghi di partenza e di arrivo.

ARGENTINA

Ancora la visita di S. A. R. il Principe di Piemonte. —

In occasione dell'apertura del Congresso (15 maggio), il Presidente della Repubblica Argentina così si esprimeva, nel suo messaggio, circa la recente visita di S. A. R. il Principe di Piemonte a quella Nazione :

« La visita del Principe ereditario d'Italia ha lasciato in tutti gli ambienti della Repubblica ricordo gratissimo. Tutti comprendemmo, appena si confermò la notizia della sua realizzazione, che il viaggio del degno Rappresentante della Dinastia di Savoia voleva essere una forma, certo eloquentissima, scelta dalla Famiglia regnante e dal Governo Italiano per dimostrare l'alto concetto in cui il popolo italiano tiene il nostro paese. E questa grande Nazione amica, che tanto speciale situazione occupa nel concerto della civiltà e che è tanto intimamente vincolata allo svolgimento della cultura europea, non ha potuto effettuare tale atto, che importa

disciplina nel modo seguente l'ammissione degli stranieri nel territorio greco :

« Ogni straniero che arriva in Grecia può sbarcare se concorrono le seguenti condizioni :

a) se è in istato di provvedere al mantenimento suo e della sua famiglia ; in caso contrario, soltanto se deve assumere un lavoro in Grecia. In questo caso deve presentare alla competente Autorità di Polizia un permesso speciale rilasciato prima del suo arrivo dal Ministro dell'Economia Nazionale (Direzione Lavoro) ;

b) se è in perfetto stato mentale ;

c) se la salute pubblica non risente alcun danno dalla sua permanenza in Grecia ;

d) se non è stato condannato all'estero per alcuno dei reati previsti dai trattati di estradizione ;

e) se non è stato precedentemente deportato o espulso dalla Grecia ;

f) se non gli è stato interdetto da un'altra legge o da un ordine della competente Autorità il soggiorno in Grecia e fintanto che duri tale proibizione » (art. 4).

Ogni straniero di età superiore ai 15 anni che si proponga di risiedere in Grecia per più di 20 giorni, è obbligato, entro 24 ore dalla data del suo arrivo, a domandare alla competente Autorità di polizia il rilascio di una tessera d'identità. Al momento del ricevimento della domanda viene rilasciata all'interessato una ricevuta che, fino all'emissione della tessera, fa le veci di passaporto nel caso che lo straniero debba muoversi entro i confini del Paese.

La ricevuta dovrà essere vidimata dalle Autorità di Polizia dei luoghi di partenza e di arrivo.

ARGENTINA

Ancora la visita di S. A. R. il Principe di Piemonte. —

In occasione dell'apertura del Congresso (15 maggio), il Presidente della Repubblica Argentina così si esprimeva, nel suo messaggio, circa la recente visita di S. A. R. il Principe di Piemonte a quella Nazione :

« La visita del Principe ereditario d'Italia ha lasciato in tutti gli ambienti della Repubblica ricordo gratissimo. Tutti comprendemmo, appena si confermò la notizia della sua realizzazione, che il viaggio del degno Rappresentante della Dinastia di Savoia voleva essere una forma, certo eloquentissima, scelta dalla Famiglia regnante e dal Governo Italiano per dimostrare l'alto concetto in cui il popolo italiano tiene il nostro paese. E questa grande Nazione amica, che tanto speciale situazione occupa nel concerto della civiltà e che è tanto intimamente vincolata allo svolgimento della cultura europea, non ha potuto effettuare tale atto, che importa

un eminente attestato di alta considerazione, obbedendo a criteri personali di simpatia, ma corrispondendo ad un concetto generalizzato sul nostro grande progresso e sulla nostra cultura che derivano dall'ambiente superiore in cui l'Italia stessa agisce ed alla cui influenza logicamente quella nazione è sottoposta. Questa è la maggiore importanza di tale episodio delle nostre relazioni con l'estero. Felicemente, per parte nostra abbiamo saputo mostrarci degni di siffatta distinzione, anche nella forma con cui ci fu dato rilevare le profonde simpatie del popolo e del Governo per l'Italia, per i nostri amici e collaboratori italiani, per il loro Re ».

BRASILE

Per l'ammissione degli emigranti. — Secondo le ultime disposizioni del Governo Federale Brasiliano si richiedono i seguenti documenti per l'ammissione degli emigranti nel territorio di quella Federazione :

a) Certificato di buoni costumi, rilasciato dalla locale Autorità di P. S. o da un'altra Autorità ufficiale. Il « visto » del Consolo brasiliano a questo documento viene apposto gratuitamente.

b) Certificato di vaccinazione vistato pure gratuitamente dal Consolo brasiliano.

c) Passaporto rilasciato dalla Autorità competente il cui « visto » da parte del Consolo brasiliano costa 4 milreis oro, ossia dollari americani 2,20.

d) Per gli individui maggiori di 60 o minori di 21 anni, nonchè per le donne che viaggiano sole, è necessario presentare al Consolo brasiliano anche un atto *redatto in Brasile*, mediante il quale persone colà residenti garantiscano alle Autorità brasiliane la buona condotta e i mezzi di vita agli stessi.

La colonizzazione giapponese. — A Pindamonhangaba, importante centro sulla ferrovia da San Paolo a Rio de Janeiro, si è formata una società anonima agricola giapponese, per l'acquisto e lo sfruttamento di *fazendas* con lavoratori prevalentemente giapponesi.

Già sono state comprate tre *fazendas*, e per altre pendono trattative.

Anche nella zona che circonda la città di San Paolo i giapponesi hanno acquistato numerosi piccoli appezzamenti di terra, provocando un sensibile rialzo dei prezzi delle proprietà fondiari ed ottenendo guadagni elevatissimi colla produzione di alimenti che smerciano direttamente sui mercati cittadini.

L'emigrazione polacca. — Nell'aprile scorso il Ministro di Polonia a Rio de Janeiro, accompagnato dal Direttore dell'Ufficio dell'emigrazione di Varsavia, percorse gli Stati di San Paolo e del Paranà in visita ufficiale ai nuclei polacchi di emigrazione

colà residenti, ma soprattutto per rendersi personalmente conto delle possibilità di svolgere ulteriormente e su più vasta scala l'emigrazione dei polacchi in Brasile.

Interrogato da un redattore di un importante giornale paulistano circa le impressioni riportate dalla visita delle due colonie polacche di Bella Vista e Mombuca, in Ipaussù, il Ministro di Polonia così si esprime :

« Quando si comincia a lavorare in un ambiente sconosciuto, con diversità di costumi e di clima, non è possibile avere un immediato adattamento. *Oltre a ciò il salario attuale di un colono non gli dà margine per realizzare delle economie. Nonostante il permesso che hanno di fare le loro piantagioni, i coloni non possono egualmente avere saldi attivi.* Ciò è dovuto certamente alle difficoltà economiche dell'ora presente ».

Dopo alcune dichiarazioni riguardanti l'emigrazione polacca in Francia e nel Canada (dove però gravi difficoltà cominciano ad esserle opposte) e dopo aver dichiarato che non aveva trattato di nessun accordo col governo dello Stato di San Paolo, mancandogli l'autorizzazione per farlo, il Ministro lasciò intendere « che il buon mezzo di attrarre la buona emigrazione per i grandi paesi che hanno estesi territori, è la possibilità di concedere ai coloni la compera delle piccole proprietà ».

« Perchè, disse testualmente il Ministro, *l'ideale di ogni colono è quello di acquistare un pezzo di terra. Il servizio salariato è più o meno transitorio.* ».

Il mercato del lavoro nello Stato di San Paolo. —

Le condizioni generali del mercato del lavoro, finanziario, commerciale, industriale hanno attraversato nel primo trimestre 1925 un periodo di grave crisi, dovuta :

1) a deficienza di trasporto tanto sulla linea Santos-San Paolo quanto sulle ferrovie dell'interno dello Stato ;

2) al congestionamento del porto di Santos, per cui lo scarico dei vapori si compie con difficoltà, con ritardo e con aggravio di spese ;

3) alla deficienza di energia elettrica nella capitale di San Paolo, originata in gran parte dal lungo periodo di siccità, onde il lavoro nelle fabbriche è stato ridotto a tre giornate per settimana.

La crisi ha colpito particolarmente le classi operaie, che risentono grave pregiudizio dai sensibili aumenti del costo della vita, contro i quali ben poco possono i provvedimenti di difesa adottati dal Governo.

Il proletariato urbano, non solo non riesce a fare economie, ma si trova nell'assoluta impossibilità di soddisfare con i salari attuali alle necessità urgenti della vita.

Solo operai specializzati possono avere probabilità di trovare lavoro: specialmente meccanici, elettricisti, cementisti, intagliatori, decoratori, ebanisti.

La cosiddetta « emigrazione intellettuale » è da sconsigliarsi, non tanto per il fatto che le scuole brasiliane gettano ogni anno sul mercato migliaia di professionisti, quanto anche perchè la tendenza legislativa è volta ad ostacolare sempre più l'esercizio delle professioni liberali agli stranieri, come è dimostrato dalle recenti leggi che riguardano i medici e gli ingegneri stranieri, i quali dovranno d'ora in poi sottoporsi ad un nuovo corso locale di studi per potere avere l'abilitazione all'esercizio.

Sconsigliabile in modo particolar l'emigrazione di ragionieri, contabili, impiegati di commercio, professori, ecc. perchè vi è grande pletera locale e riesce difficile agli stessi nazionali conseguire un collocamento.

Non si vuole tuttavia escludere che tecnici e professionisti di vero valore possano trovare nello Stato di San Paolo un terreno adatto e propizio alla loro attività, ma occorre che essi dispongano di mezzi propri, o dipendano da industrie italiane che intendano seriamente di svolgere colà una parte delle loro attività industriali.

CENTRO AMERICA

Le condizioni di lavoro. — Sono apparse nella stampa italiana, negli ultimi tempi, notizie che consigliavano, prospettandola come particolarmente favorevole, l'emigrazione in questo o in quello Stato del Centro America.

Informazioni dirette e di sicura attendibilità permettono di affermare che, in generale, le condizioni del lavoro in quelle Repubbliche non sono attualmente propizie all'emigrazione, cosicchè si deve sconsigliare un avviamento spontaneo e non garantito di emigranti in cerca di lavoro.

Specialmente non convenienti sono i mercati del Guatemala, del Panama, del Nicaragua, dell'Equatore.

È bene che ciò sia reso noto, sia per evitare facili speranze che possono portare a dolorose delusioni, sia per mettere in guardia contro incitamenti ad emigrare molto spesso provenienti da consiglieri non disinteressati. Nessuno si muova senza lavoro assicurato.

PERÙ

Le grandi opere di colonizzazione. — Il Governo peruviano si mostra, in questi tempi, intenzionato di procedere ad una vasta opera di bonifica e di irrigazione per valorizzare le grandi risorse naturali del Paese.

Tre sono le principali opere di irrigazione, promosse da quel Governo: quella della Pampa Imperial, nella valle del Cañete alla estremità meridionale del dipartimento di Lima, già quasi

compiuta; quella in attuazione, del progetto noto sotto il nome di Olmos, nel dipartimento di Lambayeque, appena iniziata, e l'altra, ancora sotto studio e che verrebbe affidata ad una compagnia inglese, per la irrigazione dell'intera Provincia di Camaná.

A) *Pampa dell'Imperial*. — L'impresa si svolge nella valle del Canete, nello stesso dipartimento di Lima, ma a 170 chilometri a sud della Capitale. L'area totale del territorio che profitta dei lavori d'irrigazione è di 20 mila acri, ma una metà di essa, già occupata, venne lasciata ai proprietari esistenti, contro il rimborso da parte loro delle spese di irrigazione, che riuscirono inferiori di poco al previsto, che era di dollari 123 per acre. L'altra metà fu espropriata dallo Stato e rivenduta a lotti di estensione variante da $2\frac{1}{2}$ a 100 acri. Il pagamento totale del lotto poteva essere fatto entro un venticinquennio a rate annuali di 5 dollari per acre, essendo inclusi in tale somma, sia il valore del terreno, sia i diritti dovuti per l'uso dell'acqua. Lo Stato aveva espropriato il terreno a prezzo variante da 11 a 16 dollari per acre (mt² 4046,7).

Per soli 750 lotti, offerti in vendita, si ebbero tremila domande, nonostante che alla vendita stessa sia stata data una pubblicità piuttosto limitata a mezzo di giornali.

B) *Progetto Olmos*. — Consiste nella diversione dell'acque del fiume Huancabamba, allo scopo di irrigare razionalmente il territorio dell'intero Dipartimento di Lambayeque.

Di questo vasto territorio 187 mila ettari sono attualmente irrigati, ma in modo incompleto ed intermittente; mentre altri 178 mila acri sono completamente aridi. Il progetto prevede la costruzione di un immenso bacino d'acqua e di gallerie colossali attraverso la Cordigliera Andina.

La direzione dei lavori è stabilita al porto di Pimentel a circa 700 chilometri a nord di Lima. Si trovano già a lavorare all'attuazione del progetto da mille quattrocento a mille cinquecento operai, che si prevede saranno portati a cinque mila nel mese di luglio. Di questi operai, da 350 a 400 sono tutt'ora occupati nelle costruzioni delle strade occorrente per il trasporto del materiale e sessanta o più al taglio del legno occorrente per le varie opere.

C) *Irrigazione nella Provincia di Camaná*. — Il Governo intende concedere il diritto di irrigazione di un territorio di 150 mila ettari della pampa di Sihuas in Provincia di Camaná (Cap. Arequipa) ad una Compagnia Inglese che include Charles Walter De Breuil, già interessato in larghe imprese cotoniere dell'India.

La Pampa del Sihuas è nota per la sua fertilità che le ha procurato l'appellativo di Mesopotamia del Perù. Entro un anno dalla data del decreto supremo del Governo peruviano, del 3 gennaio 1925, i concessionari debbono dichiarare se sono in possesso del denaro necessario per eseguire i lavori di irrigazione, di cui

debbono anche sottoporre il progetto al Governo. Dopo l'approvazione del progetto, saranno tenuti a versare un deposito fruttifero al 7 % di 5.000 Lst. e avranno un minimo di tre anni di tempo per eseguire i lavori.

Del terreno così irrigato, 5000 ettari andranno al signor Luis Ode Piérola, *denunciante*, cioè colui che indicò i terreni; al Governo spetteranno tre mila ettari di terreno irrigato, a circa lire peruviane 50 all'ettaro; il rimanente rimarrà ai concessionari.

Il Governo dividerà la parte di territorio che così verrà in suo possesso, in lotti non più grandi di 5 (cinque) ettari ciascuno, che rivenderà al prezzo di costo a coloni nazionali o forestieri, che risultino in possesso dei mezzi necessari per coltivarli.

STATI UNITI

Nel Dipartimento del Lavoro. — In conseguenza delle dimissioni dell'Assistente Segretario del Lavoro E. J. Henning, sono avvenute varie promozioni nel dipartimento del Lavoro.

Carl Robe White di Indiana, ora Assistente Segretario del reparto Immigrazione, è stato nominato successore di Henning. W. Walter Husband di New York ha preso il posto tenuto finora dal White, e l'*ex-congressman* Harry E. Hull, dell'Iowa, è stato nominato Commissario Generale dell'Immigrazione.

ANGOLA

L'emigrazione germanica. — Da informazioni degne di fede risulta che negli ultimi mesi si è venuta particolarmente accentuando la sistematica emigrazione nell'Angola di elementi tedeschi, per lo più a piccoli gruppi di 4 o 5 persone per volta.

Essi si dirigerebbero, a quanto sembra, in parte verso il Benguella, ma prevalentemente nelle zone di Mossamedes, Huilo e Cubango, cioè nelle regioni limitrofe al Damaraland.

Oltre che a piccole imprese agricole, gli immigranti tedeschi si dedicherebbero in genere, di preferenza, al commercio di qualsivoglia natura, aiutati in parte dalla linea di navigazione *Deutscher Afrika Dienst*, che da Amburgo fa capo a Lobito e talvolta prosegue fino al Mozambico, ed in parte da un caratteristico sistema di credito che permetterebbe loro di offrire ai commercianti locali, portoghesi e indigeni, merci ad un *fido* praticamente illimitato, ed in tal maniera starebbero, lentissimamente ma sicuramente, accaparrandosi i mercati di quella colonia.

Si ha ragione di credere che i circoli governativi portoghesi comincino a seguire con un'attenzione non priva di diffidenza tale penetrazione apparentemente modesta, ma che non può passare inosservata per il suo carattere di circospetta ma persistente metodicità, che si direbbe risponda ad un piano d'azione prestabilito e lungimirante.

AZIONE DEL COMMISSARIATO

Censimento della Stampa Italiana all'Estero al 30 giugno 1925.

La raccolta, che segue, di notizie sulle pubblicazioni periodiche che all'estero si stampano in lingua italiana, fa parte delle rilevazioni ottenute a mezzo del « Censimento » della popolazione e delle istituzioni italiane all'estero, che il Commissariato Generale dell'Emigrazione ha ora finito, e che sarà presto pubblicato in unico volume.

Si dà intanto alla luce ciò che di quelle rilevazioni si riferisce alla stampa, quale espressione sommaria, caratteristica della vita delle nostre colonie all'estero, che in essa custodiscono gelosamente il culto della lingua, tanta parte dell'anima della patria.

ARGENTINA

DISTRETTO CONSOLARE DI BUENOS AIRES (La Città ed il Territorio federale di Buenos Aires).

In Buenos Aires :

Giornali :

1. « *Patria degli Italiani* », quotidiano, anno 32^o, edito a cura della Società Anonima « *Patria degli Italiani* »; sostiene gli interessi degli emigrati italiani del Distretto.
2. « *Giornale d'Italia* », quotidiano, anno 18^o.
3. « *L'Italia del Popolo* », quotidiano, anno 8^o.
4. « *Il Littore* », settimanale.
5. « *L'Amico del Popolo* », settimanale.
6. « *O' Balilla* », settimanale.
7. « *Il Travaso delle Idee* », settimanale, umoristico.

Riviste :

1. « *La Gazzetta degli Italiani* », settimanale.
2. « *La Scena Illustrata* » settimanale.
3. « *Le Cronache Italiane* », settimanale.

4. « *Bollettino della Camera Italiana di Commercio* », mensile.
5. « *Rivista mensile del Patronato e Rimpatrio* ».
6. « *Bollettino della Federazione delle Società Italiane in Argentina* », mensile.
7. « *Bollettino Mensile dell'Associazione Italiana dei Reduci Guerra Europea* », patriottico.
8. « *Idea Latina* », mensile.

DISTRETTO CONSOLARE DI CORDOBA (Le provincie di Cordoba, Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Rioja, Jujuy, Catamarca ed il Territorio nazionale di Los Andes).

« *Vita Coloniale* », settimanale, edito in Córdoba a cura della locale Società Cattolica sotto il patronato dei PP. Salesiani. Tiratura 2.000 copie. Anno 10°.

DISTRETTO CONSOLARE DI ROSARIO (Le provincie di Santa Fè, Corrientes, Entrerios ed i Territori nazionali di Misiones, Formosa e Chaco).

In Rosario :

1. « *Cristoforo Colombo* », rivista settimanale di propaganda religiosa edita in Rosario dai PP. Salesiani. È scritta in italiano e spagnolo. Tiratura 4.200 copie.

2. La « *Gaceta de las Colonias* », settimanale socialista italo-spagnolo, per la difesa degli interessi dei lavoratori. Tiratura 6.000 copie. Direttore proprietario : dott. Mignani.

3. « *La Voce dell'Operaio* », organo quindicinale della Camera Italiana del Lavoro ; è scritto in italiano con qualche articolo in spagnolo. Tiratura 1.600 copie circa.

4. Il « *Bollettino della Camera Italiana di Commercio* », di Rosario. Esce mensilmente. Tiratura 1.200 copie. Redattore : Boccaleone, segretario della Camera.

5. « *Letture Mensili* », della Società Nazionale « Dante Alighieri », organo del Comitato rosarino della « Dante ». Tiratura 1.200 copie. Direttore : dott. Palmieri.

Sono molto diffusi i due periodici italiani « *Il Giornale d'Italia* » e « *La Patria degli Italiani* », di Buenos Aires.

AUSTRIA

DISTRETTO CONSOLARE DI VIENNA (L'Alta e la Bassa Austria, la regione del Burgenland).

« *Il Giornale del Commercio Italo-Austriaco* », organo mensile della Camera di Commercio Italiana di Vienna.

BELGIO

DISTRETTO CONSOLARE DI BRUXELLES (Le provincie di Brabante, Hainaut, Limbourg e Namur).

1. « *Revue Italo-Belge* », mensile, edita in Bruxelles a cura della Camera di Commercio Italiana.

Suo scopo è di promuovere sempre più gli scambi commerciali e culturali fra l'Italia ed il Belgio.

Ha una tiratura di circa 1.000 copie.

È organo della Camera di Commercio Italiana, dell'Ufficio Italiano di Viaggi e Turismo, del Comitato Italo-Belga e delle « Amitiés Italiennes ».

2. « *L'Epoque Nouvelle* », nuova pubblicazione mensile, diretta dal dottore Nino Salvaneschi. È al 4° anno di vita.

È redatta per la massima parte in lingua francese.

BRASILE

DISTRETTO CONSOLARE DI RIO DE JANEIRO (Il Distretto Federale, gli Stati di Rio de Janeiro e di Espírito Santo).

In Rio de Janeiro :

1. « *La Patria degli Italiani* », giornale quotidiano : direttore e proprietario Giuseppe Micolis. Anno 8°.

2. « *Il Popolo d'Italia* », giornale settimanale : direttore e proprietario Alessandro Strappini.

3. « *Il Giornale d'Italia* », settimanale ; direttore Alfonso Gallotti.

4. « *La Verità* », settimanale.

5. « *Italia-Brasile* », rivista settimanale.

6. « *Giovinazza* », periodico fascista diretto da G. Baldassarri. Pubblicazione saltuaria. Anno 1°.

DISTRETTO CONSOLARE DI CURITYBA (Lo Stato di Paraná).

« *L'Unione* » organo settimanale della collettività italiana del Distretto. Tiratura 800 copie. Direttore : ten. Giovanni Lucca ; proprietario : Francesco Feola e C. Anno 3°.

DISTRETTO CONSOLARE DI FLORIANOPOLIS (Lo Stato di Santa Caterina).

« *O Escudo* », giornalino mensile italo-brasiliano edito in Rodeio : diretto dai Frati Francescani.

DISTRETTO CONSOLARE DI PERNAMBUCO (Gli Stati di Alagóas, Bahia, Ceará, Parahyba, Pernambuco, Piauhy, Rio Grande do Norte, Sergipe, Parà, Amazonas, Maranhão).

1. « *L'Eco d'Italia* », settimanale edito in Parà; organo degli interessi italiani nel Distretto. Direttore: Amerigo Leoni.

2. « *Bollettino Ufficiale della Camera Italiana di Commercio per il Nord-Brasile* », mensile, apolitico, edito in Pernambuco; tiratura 700 copie distribuite gratuitamente ai soci della Camera di Commercio.

DISTRETTO CONSOLARE DI PORTO ALEGRE (Lo Stato di Rio Grande do Sul).

« *La Patria Italo-Brasiliana* », periodicità saltuaria (mensile e bimensile). Direttore: G. Blancato. Anno 9°.

DISTRETTO CONSOLARE DI S. PAOLO (Gli Stati di S. Paolo e Matto Grosso).

In S. Paolo :

Giornali :

1. « *Fanfulla* », socialdemocratico, quotidiano antimeridiano. Direttore: Angelo Poci. Tiratura circa 20.000 copie. Anno 32°.

2. « *Il Piccolo* », quotidiano filofascista, pomeridiano. Direttore: Arturo Trippa. Tiratura copie 10.000. Anno 8°.

3. « *Tribuna Italiana* », quotidiano filo-fascista, del pomeriggio. Direttore: Lamberti Sorrentino. Tiratura copie 1.000. Anno 3°.

4. « *Il Nuovo Mondo* », commerciale economico, settimanale. Direttore: Antonio Venturi. Tiratura copie 2.000, organo dei viaggiatori di commercio. Anno 2°.

5. « *Pasquino Coloniale* », satirico, umoristico, settimanale. Direttore: Ermanno Borla. Tiratura copie 10.000. Anno 16° di vita.

6. « *Guerrin Meschino* », satirico, umoristico, settimanale. Direttore proprietario: Massimo Rossi. Tiratura copie 200.

7. « *Il Ficcanaso* », umoristico, settimanale. Direttore: Adriano Pozzi. Tiratura copie 500. Anno 4°.

8. « *La Difesa* », settimanale repubblicano. Direttore: Luigi Garascio. Tiratura copie 1.000.

9. « *Squilla* », settimanale, organo di congregazioni religiose. Tiratura copie 5.000. Direttore: Padre Carli.

10. « *La Verga* », settimanale umoristico-satirico.

11. « *Progresso Santista* », settimanale di Santos, che difende gli interessi italiani. Ha iniziato le pubblicazioni nel gennaio 1924.

Riviste :

1. « *La Colonia* », quindicinale. Direttore: G. Andalò. Tiratura copie 800. Anno 10°.
2. « *L'Idée* », artistica, quindicinale. Direttore: A. Del Mazza. Tiratura copie 300. Anno 6°.
3. « *Rivista Coloniale* », mensile. Direttore: dott. A. Piccarolo. Tiratura copie 200. Anno 15°.
4. « *Il Convito* », mensile d'arte letteraria diretto dall'avv. Ricca.
5. « *Varietas* », mensile. Direttore: Pietro Azzi. Tiratura copie 200. Anno 16°.
6. « *Bollettino Ufficiale della Camera Italiana di Commercio* » di S. Paolo, economico e commerciale, mensile. Anno 21°.
7. « *Il Reduce* », organo mensile dell'Associazione italiana fra mutilati ed invalidi di Guerra. Direttore: avv. Leone Ricca. Tiratura 100 copie. Anno 2°.
8. « *Bollettino mensile della Società Italiana di Mutuo Soccorso « Leone Oberdan* ». Direttore Arturo Calciò. Anno 2° di vita.

BULGARIA

DISTRETTO CONSOLARE DI SOFIA (Il territorio del Regno).

Una pubblicazione quindicinale :

« *La Voce d'Italia* », giornale fondato in Sofia nel gennaio 1923 dalla locale Sezione della « *Lega Italiana per la tutela degli interessi nazionali* » ed allo scioglimento di questa assunto dal locale Gruppo fascista di cui attualmente è organo. Tiratura : 500 copie. Anno 2°.

CECO-SLOVACCHIA

DISTRETTO CONSOLARE DI BRATISLAVA (La Slovacchia).

« *Bollettino Bimensile dell'Istituto Italiano di Cultura* », con recapito alla Legazione d'Italia in Praga.

CILE

DISTRETTO CONSOLARE DI SANTIAGO (La Città ed il Distretto di Santiago).

« *La Gazzetta degli Italiani* », mensile edito in Santiago, molto diffuso in tutto il Cile.

DISTRETTO CONSOLARE DI VALPARAISO (Il Territorio della Repubblica, meno la Città ed il Distretto di Santiago).

« *L'Italia* », quotidiano di Valparaiso, proprietaria la « Società Editrice Italiana ». Direttore: Aldo Carminati. Molto diffuso fra gli Italiani; fa attiva propaganda patriottica.

CINA

DISTRETTO CONSOLARE DI SHANGAI (Le provincie di Kiangsu, Chekiang, Fukien, Shaulung, Anhuei).

« *Bollettino mensile della Camera di Commercio Italiana per l'Estremo Oriente* », edito in Shangai, redatto parte in italiano e parte in inglese: se ne stampa un'edizione speciale in cinese. È al suo 16° anno di vita.

EGITTO

DISTRETTO CONSOLARE DI CAIRO (Le provincie di Kanubieh, Manufieh, Ghizeh, l'Alto Egitto).

In Cairo:

1. « *L'Imparziale* », quotidiano. Direttore proprietario: E. Di Pompeo, diffusione abbastanza rilevante, noto anche in Italia; organo della Colonia Italiana. Anno 38° di vita.

2. « *Roma* », quotidiano, eco dell'Oriente italiano, al 7° anno di vita. Direttore e proprietario: Max di Collalto.

3. « *Italia* », settimanale, diretto dal sig. Emanuele Paldi; è al suo 2° anno di vita. Riferisce la cronaca più interessante delle varie colonie del Cairo.

DISTRETTO CONSOLARE DI ALESSANDRIA (Basso Egitto, ad eccezione delle provincie di Kaliubieh, Manufieh e del litorale egiziano del Mar Rosso, e le provincie di Gedda).

In Alessandria:

1. « *Messaggero Egiziano* », giornale quotidiano, edito in Alessandria. Direttore e proprietario: E. Di Pompeo; diffusione larghissima nell'ambiente italiano, organo della Colonia Italiana. 49° anno di vita.

2. « *Giovinazza* », settimanale diretto dall'avv. G. Wian. 1° anno di vita.

Viene diffuso quotidianamente il *Bollettino Telegrafico Italo-*

Orientale « Botio », di cui è proprietario E. Di Pompeo. Esso riceve quotidiani dispacci da un ufficio di corrispondenza di Roma, cui presiede G. Milelli dell'*Idea Nazionale*.

FRANCIA

DISTRETTO CONSOLARE DI PARIGI (I dipartimenti di Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise, Eure-et-Loire, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Loiret, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Sarthe, Yonne).

In Parigi :

Giornali :

1. « *La Nuova Italia* » succeduta a « *L'Italie Nouvelle* », settimanale, fondato da Nicola Bonservizi; organo politico fascista, redatto in francese e in italiano; ha 2 anni di vita. Direttore Antonio Pirazzoli.

2. « *Il Risveglio Italiano* », organo settimanale apolitico, per gli interessi delle Colonie Italiane in Francia; 25 anni di vita. Direttore prof. Padovani.

3. « *La Vallée d'Aoste* », organo settimanale apolitico per gli interessi dell'emigrazione della Valle d'Aosta. Direttore Petigat, redatto in lingua francese. Anno 4° di vita.

4. « *La Gazzetta Italiana* », settimanale apolitico. Direttore : A. Nalbone. Anno 14°.

5. « *L'Unione* » settimanale apolitico, redatto in italiano e francese. Direttore Giuseppe Attia. Anno 1° di vita.

6. « *L'Italie Libre* » settimanale politico di opposizione, diretto da A. D'Atri, redatto in italiano e francese. Anno 2° di vita.

7. « *La Démocratie Italienne* » settimanale politico di opposizione, redatto in francese. Anno 1° di vita, uscito il 28 maggio 1925.

8. Vari e saltuari giornaletti anarchici, comunisti e socialisti che cambiano spesso titolo : « *La Rivendicazione* », « *La Riscossa* », « *La Voce Socialista* », ecc.

Riviste :

1. « *La France et le Marché Italien* », organo ufficiale della Camera Italiana di Commercio; bimensile, anno 39°.

2. « *L'Italie Illustrée* », direttore A. d'Atri; periodicità saltuaria.

3. « *Varietas* », direttore A. Del Zoppo; periodicità saltuaria.

4. « *La Comédie Italienne* » quindicinale di arte, redatto quasi tutto in italiano. Direttore Cesare Maccari. Anno 1° di vita.

5. « *La Lira Italiana* » della Società di M. S. omonima, uscito nel maggio 1925.

DISTRETTO CONSOLARE DI LIONE (I dipartimenti di Rhône, Loire, Saône-et-Loire, Allier, Ardèche, Cantal, Carrèze, Creuse, Puy-du-Dôme, Haute-Loire, Drôme, Ain, Indre, Cher, Nièvre, Côte-d'Or, Jura, Doubs, Haute-Saône).

« *Il Corriere degli Italiani all'Estero* » settimanale illustrato di Digione, già edito a Berna col titolo « *Corriere Italiano* »: organo di espansione economica italiana. Anno 5° di vita.

DISTRETTO CONSOLARE DI MARSIGLIA (I dipartimenti di Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Basses-Alpes).

« *La Patria Italiana* », giornale settimanale politico, commerciale, letterario. Direttore proprietario Nino Baldanza. Organo degli interessi della Colonia Italiana. Anno 27° di vita.

POSSEDIMENTI FRANCESI IN AFRICA

DISTRETTO CONSOLARE DI ALGERI (Il territorio dell'Algeria).

« *Bollettino trimestrale della Camera di Commercio Italiana di Algeri* ».

DISTRETTO CONSOLARE DI RABAT (Zona del Marocco francese: regioni di Casablanca, Fez, Marrakech, Agadir, Rabat, Meknès, Oudjda, Tadla, Zaian).

Nessuna pubblicazione periodica italiana.

Il giornale settimanale « *Le Petit Casablancais* » di Casablanca pubblica qualche articolo in italiano, riprodotto dai maggiori giornali del Regno.

DISTRETTO CONSOLARE DI TUNISI (Il territorio della Reggenza della Tunisia).

In Tunisi :

1. « *L'Unione* », sorto dalla fusione dei due periodici « *Patria* » e « *Unione* ». 39° anno di vita. Difende gl'interessi della Colonia Italiana di Tunisi. Quotidiano.

2. « *Trieste* », settimanale, 4° anno di vita. Corriere illustrato, politico, liberale.

3. « *Il Pungolo* », settimanale. 15° anno di vita. Politico, indipendente; propugna gl'interessi italiani in Tunisia.

4. « *Simpaticuni* », settimanale. 14° anno di vita. Politico, letterario, umoristico, dialettale.

5. « *La Guida Italiana* », esce saltuariamente. 21° anno di vita. Indipendente, per la tutela degli interessi italiani dell'Africa del Nord.

GERMANIA

DISTRETTO CONSOLARE DI BERLINO (Le provincie prussiane di Brandeburgo, Sassonia, Anhalt e Brunswick).

1. « *Il Gagliardetto* » che si pubblica in Berlino dal 1923, organo settimanale della Sezione Fascista, diretto da Corrado Gustosa.

DISTRETTO CONSOLARE DI MONACO (I circoli bavaresi dell'Alta Baviera, della Bassa Baviera, di Slesia, dell'Alto Palatinato, dell'Alta Franconia, della Media Franconia, della Bassa Franconia e del Basso Palatinato).

« *La Rivista* » di Monaco, politica, letteraria, artistica, diretta dal Dr. Alfonso Tortori. Quindicinale.

GRECIA

DISTRETTO CONSOLARE DI ATENE (Le prefetture di Attica e Beozia, Cicladi, Etolia, Acarnania, Eubea, Ftiotide, Focide, Larissa, Tricala, il Governatorato delle isole dell'Egeo appartenenti alla Grecia).

« *Giovinazza* », organo mensile della Sezione Fascista di Atene. Anno 2° di vita.

DISTRETTO CONSOLARE DI SALONICCO (Il Governatorato generale della Macedonia e le isole Lemnos e Samotraccia).

« *La Patria Lontana* » mensile di Salonicco, organo della Sezione Fascista, diretto dal Dr. F. Zambelli, Anno 2° di vita.

IMPERO BRITANNICO

GRAN BRETAGNA E IRLANDA

DISTRETTO CONSOLARE DI LONDRA (Le contee di Bedford, Berks, Buckingham, Cambridge, Cornwall, Devon, Dorset, Essex, Hants, Hertford, Huntington, Kent, Leicester, Middlesex, Norfolk, Northampton, Oxford, Rutland, Somerset, Stafford, Suffolk, Surrey, Sussex, Warwick, Wilt, Worcester).

In Londra :

1. « *L'Eco d'Italia* », bisettimanale ; organo della Colonia Italiana. Direttori proprietari Ercoli Valerio e Figli. Sostiene gli interessi dei lavoratori italiani e segue i fatti e le iniziative che hanno luogo nel Regno. Anno 5° di vita.

2. « *La Patria* », organo ufficiale dell'Unione Reduci Militari Italiani nella Gran Bretagna; mensile.
3. « *Bollettino del Fascio Nazionale* », mensile.
4. « *Rivista Associazione Gelatieri* » (The Ice Cream Supplement), mensile, redatta parte in lingua italiana e parte in lingua inglese; estranea a politica, organo di interessi di classe e di cronaca locale.
5. « *Rivista della Camera di Commercio Italiana in Londra* », periodicità trimestrale, estranea a interessi politici, redatta parte in italiano e parte in inglese.

POSSEDIMENTI BRITANNICI IN AMERICA

DISTRETTO CONSOLARE DI MONTREAL (Il Dominion of Canada, eccettuato la città di Ottawa e la Provincia di Ontario).

1. « *L'Italia* », settimanale, proprietari L. Capuano ed E. Pasquale; redattore O. Mollo. Nessun colore politico, diffusione 2.000.-3.000 copie. Anno 9° di vita. Edito in Montreal.

2. « *L'Araldo del Canada* », settimanale, proprietario Ditta Sacca; nessun colore politico. Edito in Montreal da 19 anni.

3. « *Le Fiamme d'Italia* », settimanale patriottico, proprietari: Castelli e Galardo; redattore: Nanni Leone Castelli.

4. « *L'Amico delle Famiglie* », organo delle Parrocchie italiane del Carmine e della Madonna della Difesa e delle Scuole parrocchiali italiane annesse. Bollettino mensile diretto dai Padri Serviti e diffuso nelle famiglie italiane.

DISTRETTO CONSOLARE DI OTTAWA (La città di Ottawa e la Provincia di Ontario).

« *La Tribuna Canadiana* », settimanale edito in Toronto. Periodico di carattere locale. Proprietario H. Corti.

POSSEDIMENTI BRITANNICI IN OCEANIA

DISTRETTO CONSOLARE DI MELBOURNE (Il Commonwealth d'Australia: l'Australia, la Nuova Zelanda, le Isole Figi, la Grunea orientale e l'Arcipelago delle Isole sparse nel Grande Oceano Pacifico).

1. « *L'Italo-Australiano* » settimanale di Sydney.

2. « *Bollettino della Camera di Commercio* » di Sydney, mensile, che si stampa in italiano ed in inglese.

LUSSEMBURGO

DISTRETTO CONSOLARE DI LUSSEMBURGO (Il Territorio del Granducato).

Nessuna pubblicazione periodica italiana nel territorio del Granducato.

Tuttavia il giornale settimanale « *Il Corriere degli Italiani all'Estero* » che si pubblica a Digione (Francia) dedica, dal 1° Dicembre 1923, un'intera pagina alla colonia italiana del Lussemburgo.

Viene diffuso anche il giornale « *La Patria* » dell'Opera Bonomelli, edito a Como.

MESSICO

DISTRETTO CONSOLARE DI MESSICO (Gli Stati Uniti del Messico, eccettuati Tamaulipas, Veraacruz, Tobasco, Campeche, Nuevo Leon, Coahuila).

« *Il Giornale d'Italia* », settimanale edito in Messico; direttore P. Treppiedi Messi. Periodico di propaganda italiana.

PALESTINA

DISTRETTO CONSOLARE DI GERUSALEMME (Il territorio della Palestina).

« *La Custodia di Terrasanta* » organo mensile dei Religiosi di Terrasanta, estraneo a qualsiasi carattere politico.

Si pubblica pure, per ora in fogli poligrafati, un *Bollettino giornaliero del servizio telegrafico « Botio »* (v. Egitto — Distr. Cons. di Alessandria).

PERÙ

DISTRETTO CONSOLARE DI LIMA (Il Territorio della Repubblica).

1. « *La Voce d'Italia* », settimanale di Lima, direttore cav. uff. dott. Emilio Segni; organo per la tutela degli interessi della colonia, apolitico; tiratura copie 500. Anno 38° di vita.

2. « *L'Italiano* », mensile, direttore N. Molinari; tiratura copie 300. Anno 9° di vita. Editto in Lima.

3. « *Alalà!* » settimanale politico diretto da Siro Simoni. Tiratura 400 copie. Anno 3° di vita. Editto in Lima.

ROMANIA

DISTRETTO CONSOLARE DI BUCAREST (Le provincie di Arges, Buzen, Dambovitza, Dolj, Gorj, Jalomitza, Kford, Mehedintzi, Muscil, Olt, Prahovo, Ramnicu, Romanatzi, Saral, Teleorman, Valcia, Vloska, Banato romeno, Transilvania).

1. « *Nuova Italia* », giornale settimanale fascista, che si pubblica in Bucarest dal maggio 1923.

2. « *Italia e Romania* », bollettino ufficiale della Camera Italiana di Commercio ed Industria di Bucarest; bimensile diretto da E. G. Principe. Anno 4° di vita.

SIRIA

DISTRETTO CONSOLARE DI BEIRUT (Il vilaietto di Beirut).

« *Il Piave* », organo quindicinale della Sezione Fascista di Beirut. Anno 2° di vita.

SPAGNA

DISTRETTO CONSOLARE DI BARCELLONA (Le provincie di Barcellona, Tarragona, Lerida, Gerona, Huesca, Saragozza, Teruel e le isole Baleari).

1. « *Rassegna quindicinale d'informazioni commerciali* », in lingua italiana e spagnuola.

2. « *Rivista del commercio italo-spagnolo* », mensile, organo ufficiale della Camera di Commercio Italiana.

3. L'« *Heraldo Nacional* », mensile di Barcellona, pubblica articoli in italiano riservati alla colonia italiana.

4. « *La Patria* » rivista italiana mensile illustrata di Barcellona.

STATI UNITI D'AMERICA

DISTRETTO CONSOLARE DI WASHINGTON (Il Distretto di Columbia).

« *Corriere di Washington* », quindicinale diretto da A. Di Girolamo.

DISTRETTO CONSOLARE DI BALTIMORE (Gli Stati di Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina).

« *Il Risorgimento Italiano* », settimanale di Baltimore, diretto dal prof. C. Bancia.

DISTRETTO CONSOLARE DI BOSTON (Gli Stati di Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine, Rhode Island).

1. « *La Notizia* », quotidiano. Editto nel 1914. Notiziario politico sociale. Tiratura circa 5.000 copie. Ha molta diffusione in Boston e negli Stati della Nuova Inghilterra.

2. « *La Gazzetta del Massachusetts* », settimanale. Carattere politico-sociale specialmente locale e notiziario. Da molti anni fa

buona opera di propaganda d'italianità. Tiratura circa 5.000 copie, con diffusione in Boston e negli Stati della Nuova Inghilterra.

3. « *Giovinetza* », settimanale fascista. Tiratura 1.500 copie, con gran parte di diffusione in Boston.

4. « *Il Pungolo* » di Boston, notiziario settimanale.

5. « *La Dante* » mensile di Boston; eco del movimento linguistico e culturale italiano.

6. « *La Sentinella* ». Providence, notiziario settimanale, 2.000 copie, direttore Rev. E. Greco.

7. « *L'Eco di Rhode Island* », Providence, notiziario settimanale cattolico, 2.500 copie, direttore Luigi Conti.

8. « *Il Corriere del Rhode Island* », Providence, notiziario settimanale, 2500 copie, direttore Marino Villani.

9. « *La Guida* », Providence, notiziario mensile, 5.000 copie, direttore Gustavo Galasso.

10. « *Era Nuova* ». mensile di Boston, rivista di varietà.

DISTRETTO CONSOLARE DI CHICAGO (Gli Stati di Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin, Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota).

1. « *L'Italia* », edito in Chicago, esce 5 volte alla settimana con una tiratura di circa 10.000 copie. È giornale con tendenze repubblicane. Direttore proprietario Oscar Durante.

2. « *Il Minatore Politico* » edito in Lawrium; bisettimanale apolitico con una tiratura di circa 500 copie. Direttore proprietario A. C. Marinelli.

3. « *La Tribuna Transatlantica Italiana* » di Chicago; settimanale patriottico; tiratura circa 3.000 copie. Direttore proprietario A. Mastrovalerio.

4. « *L'Idea* » di Chicago; settimanale patriottico; tiratura circa 2.000 copie. Direttore proprietario Antonio Ferrari.

5. « *The Newcomer* » di Chicago; settimanale con una tiratura di 3.000 copie redatte parte in italiano e parte in inglese. Direttore proprietario avv. Cairoli Gigliotti.

6. « *La Parola del Popolo* », settimanale di Chicago, diretto da S. Pollacchioli.

7. « *La Tribuna Italiana* » di Detroit, settimanale, diretto da V. Giuliano. Anno 16° di vita.

8. « *La Voce del Popolo* », settimanale di Detroit, anno 15° di vita.

9. « *Il Risveglio* » di Des Moines; settimanale apolitico in italiano ed inglese; tiratura 3.000 copie circa.

10. « *La Tribuna Italiana* », di Des Moines; settimanale apolitico, con una tiratura di 3.000 copie circa.

11. « *Il Corriere del Popolo dell'Indiana* » edito in Gary; settimanale protestante diretto dal Rev. Accomando.

12. « *Bollettino delle Società Italiane* » edito in Chicago, mensile; direttore proprietario Pietro Nanni.

13. « *The Bulletin of the Italian Chamber of Commerce* » di Chicago; mensile che si pubblica da 17 anni.

14. « *L'Amico della Verità* », bollettino mensile edito dai PP. Stimatini della Chiesa Italiana di Springfield.

DISTRETTO CONSOLARE DI DENVER (Gli Stati di Colorado, Utah, Wyoming, Nebraska, New Mexico).

1. « *Il Risveglio* », bisettimanale, fondato nel 1905, edito a Denver, direttore proprietario F. Mancini; colore politico socialista-unionista, organo dell'Unione dei Minatori della regione. Tiratura 2.000 copie.

2. « *Abruzzi e Molise* », bisettimanale, edito a Pueblo, direttore proprietario V. Massari.

3. « *Il Vindice* », settimanale, edito a Pueblo fin dal 1895, direttore proprietario N. Jachetta; apolitico.

4. « *L'Unione* », settimanale, edito a Pueblo, direttore proprietario V. Massari. Carattere socialista. Tiratura 3.000 copie.

5. « *Il Corriere di Trinidad* », settimanale, fondato nel 1903, edito a Trinidad; apolitico. Direttore F. Anselmo e proprietario Giuseppe Majo. Tiratura circa 600 copie.

6. « *Il Progresso* », settimanale, fondato nel 1923, in Omaha; direttore-proprietario: Claudio Arezzo. Tiratura 1.500 copie. È l'organo della colonia e dell'Associazione Mutilati, Invalidi ed ex-Combattenti di Omaha.

7. « *L'Indipendente* », trimensile, edito in Salt Lake City, Utah. Patriottico. Direttore-proprietario G. Milano.

8. « *America* », rivista mensile di carattere letterario, edita in Denver, fondata nel giugno 1923 da Gregorio Notarianni. Pubblica articoli in italiano ed inglese. Tiratura 2.000 copie.

9. « *Il Visitatore delle Famiglie* », rivista mensile di carattere religioso e patriottico, fondato nel novembre 1923 dal rev. Giambastiani, in Welby. Tiratura 600 copie.

DISTRETTO CONSOLARE DI FILADELFIA (Gli Stati di Pennsylvania e Delaware).

a) editi a Philadelphia Pa:

1. « *L'Opinione* », quotidiano; direttore e proprietario commendatore C. C. A. Baldi; diffuso in città e nel distretto.

2. « *Il Corriere della Sera* », quotidiano. Proprietario Maria P. Perna.

3. « *Italica Gente* », settimanale cattolico, direttore Rev. Padre A. Marini.

4. « *L'Aurora* », direttore Di Domenica, pastore evangelico ; settimanale, organo dei Missionari Battisti.

5. « *La Libera Parola* », settimanale, direttore cav. G. Di Silvestro ; organo dell'Ordine dei Figli d'Italia in America per la Pennsylvania.

6. « *La Voce della Colonia* », settimanale, direttore S. Liberatore.

7. « *Lo Staffile* », settimanale ; direttore avv. G. Oliosi ; apolitico.

8. « *Il Caronte* », periodicità saltuaria, direttore F. Silvagni.

b) editi in Erie Pa :

« *La Gazzetta di Erie* », settimanale, direttore proprietario E. Agresti ; apolitico.

c) editi in Pittsburgh Pa :

1. « *La Trinacria* » settimanale, direttore Rev. C. Falcone ; organo cattolico.

2. « *Unione* » settimanale, direttore F. Centorbi.

3. « *L'Aurora* » settimanale, direttore A. Cianflone.

4. « *Il Vessillo* », direttore Rev. A. Di Stasi ; giornale settimanale di propaganda protestante.

5. « *Idea Italo-Americana* » settimanale, direttore D. Mangone.

d) edito in Indiana Pa :

« *Il Patriota* » settimanale, direttore F. Biamonte.

e) edito in Gensburg Pa :

« *La Stella d'Italia* » settimanale, direttore C. Pitocchi.

f) editi in Seranton Pa :

« *Il Minatore* », settimanale, editore G. Lizzi ; giornale appartenente alla Compagnia « *Il Minatore Publishing Company* », apolitico.

g) edito in Easton Pa.

« *L'Amico* », settimanale, direttore proprietario A. Landi.

h) editi in Hazleton Pa :

1. « *Il Trentino* », settimanale, appartiene alla Compagnia « *International Printing Company* » ; è l'organo dei trentini emigrati.

2. « *L'Unione Italiana* », settimanale, appartiene alla Compagnia « *Unione Printing Company* ».

i) editi in Wilkes-Barre Pa :

« *La Caricatura* », quindicinale di arte, direttore proprietario N. Mani ; redatto parte in italiano, parte in inglese.

k) edito in Wilmington Del :

1. « *La Nazione* », settimanale, direttore E. Spina.

2. « *Il Cittadino* », settimanale, editore E. Chiera.

l) edito in Reading Pa :

1. « *Il Popolo* », settimanale. Anno 6° di vita.

2. « *L'Idea* », settimanale diretto da V. Ciofalo. Anno 3° di vita.
m) edito in Coatesville Pa :
- « *Il Trionfo* », settimanale, editore G. Cotone.
n) edito in Chester Pa :
- « *La Libertà* », settimanale, direttore cav. N. Albanese.
o) edito a Bristol Pa :
- « *La Guida Operaia* » settimanale, direttore G. Merlo.
p) edito in Norristown Pa :
- « *Il Corriere* », settimanale, direttore C. Fremonti.

DISTRETTO CONSOLARE DI NEW ORLEANS (Gli Stati di Georgia, Louisiana, Texas, Mississippi, Alabama, Florida).

1. « *La Voce Coloniale* », New Orleans, settimanale, fondato nel 1924, direttore Paolo Montelepre ; tiratura 1.500 copie.
2. « *La Tribuna Italiana* », Dallas, settimanale, proprietario Saverio Papa ; 1.200 copie ; 10° anno di vita.
3. « *Il Gladiatore* », Birmingham, settimanale, proprietari Michele Canzonieri e Francesco Mazzara ; 1.500 copie.
4. « *La Rivista Mercantile* », bollettino mensile della Camera Italiana di Commercio di New Orleans.

DISTRETTO CONSOLARE DI NEW YORK (Gli Stati di New York, Connecticut, New Jersey).

Quotidiani :

1. « *Progresso Italo-Americano* », tiratura 90.000 copie. Direttore C. Barsotti. Edito in New York fin dal 1880.
2. « *Bollettino della Sera* », diretto da V. Giordano. Anno 27° di vita. Si stampa in New York. Tiratura 75.000 copie.
3. « *Corriere d'America* », tiratura 75.000 copie. Direttore Luigi Barzini. Edito in New York.

Settimanali :

4. « *Il Corriere del Connecticut* », edito in New Haven, diretto da Giuseppe Santella. Anno 38° di vita. Tiratura 8.000 copie.
5. « *Il Corriere della Domenica* », diretto dal Rev. Marcuzzi (cattolico). Edito in New York. Tiratura 5.000 copie.
6. « *Il Risveglio Italiano* », edito in Niagara Falls ; direttore Angelo L. Saracina. Tiratura 5.000 copie.
7. « *Il Corriere Italiano* », di Buffalo ; direttore Alfonso Papalardo. Tiratura 4.000 copie.
8. « *La Follia* », di New York, diretto da Sisca Marziali. Tiratura 3.500 copie.

9. « *L'Eco d'Italia* », di New York ; direttore Pacino di Guisa. Tiratura 3.500 copie.
10. « *L'Era Nuova* », di New York, diretto da F. Panetta. Tiratura 3.500 copie.
11. « *Stampa Unita* », di Rochester ; diretto da Giuseppe Zavarello. Tiratura 3.500 copie.
12. « *Il Martello* », giornale socialista, diretto da C. Tresca. Tiratura 3.000 copie.
13. « *Il Corriere del Bronx* », di New York, diretto da Flavio Passella. Tiratura 3.000 copie.
14. « *Il Grido della Stirpe* », di New York ; direttori Enzo Giustiniani e Domenico Trombetta. Anno 2°. Tiratura 3.000 copie.
15. « *La Rivista Commerciale* », bollettino della Camera di Commercio Italiana di New York, diretto da Alberto C. Bonaschi. Tiratura 3.000 copie.
16. « *La Cronaca Illustrata* », di Mount Vernon, diretta da L. Lampignani. Tiratura 2.000 copie.
17. « *Corriere di Schonectady* », di Schonectady, diretto da A. Apollo. Tiratura 2.000 copie.
18. « *Il Corriere d'Italia* », di New York, diretto da Giuseppe Gallino. Tiratura 2.000 copie.
19. « *Il Risveglio* », di Paterson, diretto da Francesco Palleria. Tiratura 2.000 copie.
20. « *Il Messaggero* », di Paterson, diretto da Nicola Parrillo. Tiratura 2.000 copie.
21. « *Il Corriere di Syracuse* », di Syracuse, diretto da Giulio Fulco. Tiratura 1.500 copie.
22. « *Il Cittadino* », di Passaic, direttore proprietario Rocco Pucci. Tiratura 1.500 copie.
23. « *L'Ora* » di New York ; direttore proprietario Pasquale Matullo. 12° anno di vita. Tiratura 1.500 copie.
24. « *La Parola Cattolica* », di New Haven, diretto da Liberato Maturo. Tiratura 1.500 copie.
25. « *La Sentinella* », di Bridgeport, diretto da Pasquale Altieri. Tiratura 1.500 copie.
26. « *La Gazzetta di Syracuse* », diretto da Giuseppe Ray. Editto in Syracuse con una tiratura di 1.300 copie.
27. « *Il Progresso Italiano* » di Utica ; diretto da Adolfo Capcelato. Tiratura 1.200 copie.
28. « *La Gazzetta di Albany* », di Albany ; diretto da G. Marsala. Tiratura 1.000 copie.
29. « *La Capitale di Albany* », di Albany ; proprietario « La Capitale Publishing Co ». Tiratura 1.000 copie.
30. « *L'Italo-Americano* », di Trenton ; direttore Attilio Perrilli. Tiratura 1.000 copie.

31. « *L'Adunata* », di New York ; diretto da Nicola Cuneo. Tiratura 1.000 copie.
32. « *La Capitale* », di Hartford ; diretto da G. Errichiello. Tiratura 1.000 copie.
33. « *Le Forche Caudine* », di New Haven ; direttore Antonio Pisani. Tiratura 1.000 copie.
34. « *Il Giornale Italiano* », di New Haven ; diretto da G. Errichiello. Tiratura 1.000 copie.
35. « *Il Progresso del New England* », di Waterbury, diretto da Liberato Maturo. Tiratura copie 1.000.
36. « *La Voce Italiana* », di Waterbury, diretto da Ralph Capuano. Tiratura 1.000 copie.
37. « *Il Sole* » di Atlantic City, diretto da Angelo Cavitti. Tiratura 800 copie.
38. « *Il Secolo* », di Trenton, diretto da Armando Perilli. Tiratura copie 800.
39. « *La Tribuna di Torrington* », di Torrington, diretto da A. D. Sullo. Tiratura 800 copie.
40. « *La Luce* », di Derby e Shelton, diretto da Liberato Maturo. Tiratura 600 copie.
41. « *L'Italia Nuova* », di Middletown, diretto da Michelangelo Bruno. Tiratura 6.000 copie.
42. « *Il Risveglio* », di Dunkirk, diretto da Giuseppe Zavarello. Tiratura 500 copie.
43. « *La Vita* », di Rome, diretto da G. Spadafora. Tiratura 500 copie.
44. « *L'Indipendente* », di New Haven, diretto da Pasquale Cobianchi. Tiratura 500 copie.
45. « *La Verità* », di Waterbury, diretto da Frank De Feo. Tiratura 500 copie.
46. « *The Connecticut Magazine* », di New Britain, diretto da U. Madia. Tiratura 500 copie.
47. « *L'Aurora* », di Bridgeport, diretto da Liberato Maturo. Tiratura 100 copie.
48. « *Lo Staffile* », organo autonomo di difesa dei lavoratori della cucina. Editto in New York.
49. « *Il Lavoro* », diretto da F. Bellanca. Editto in New York.
50. « *Il Nuovo Vessillo* », diretto da V. Capparelli. Editto in New York.

Quindicinali :

51. « *La Difesa* », tiratura 1.000 copie. Si stampa in New York.
52. « *L'Idea* », di New York, diretto da Francesco Isidoro Marchese.
53. « *L'Idea* » rivista di New York, diretta da Arturo di Pietro.

Mensili :

54. « *Bollettino Ufficiale Ordine Figli d'Italia* », diretto da Baldo Aquilano. Si stampa in New York con una tiratura di 10.000 copie.

55. « *Il Carroccio* », di New York, diretto da Agostino Di Biase. Tiratura 10.000 copie.

56. « *Giustizia* », mensile socialista di New York, diretto da D. Renda. Tiratura 5.000 copie.

57. « *Columbus* », di New York, diretto da V. Campora. Tiratura 2.000 copie.

58. « *La Vedetta Artistica* », organo della Lega Musicale Italiana, diretto da Ferruccio Corradetti. Tiratura 2.000 copie. Si stampa in New York.

59. « *L'Aurora* », di New York, diretto da P. Sparacino. Tiratura 2.000 copie.

60. « *The New York Courier* », di New York, diretto da D. Maunacci. Tiratura 1.500 copie.

61. « *Il Commercio* », di New York, diretto da F. Tesoriere. Tiratura 10.000 copie.

62. « *The Musical World* », di New York, diretto da Giovanni Ingenito. Tiratura 1.000 copie.

63. « *La Gazzetta del Notaio Italo-Americano* », di New York.

DISTRETTO CONSOLARE DI S. FRANCISCO (Gli Stati di Arizona, California, Nevada).

a) editi in S. Francisco :

1. « *L'Italia* », quotidiano filofascista diretto dall'ing. E. Patrizi. Tiratura 20.000 copie. 37° anno di vita.

2. « *La Voce del Popolo* », quotidiano, tendenza politica repubblicana e socialista; direttori G. Torchia, B. Farina e O. Ronchi.

3. « *Il Corriere del Popolo* », trisettimanale repubblicano; direttori F.lli Pedretti.

4. « *L'Unione* », cattolico settimanale, pubblicato a cura di una società cattolica militante; organo ufficiale dei « Knight of Columbus ». Direttore e redattore Rev. Osear Balducci. 5° anno di vita.

5. « *La Critica* », bimensile, direttore G. Mancini.

6. « *L'Imparziale* », giornale bimensile di cronaca religiosa.

b) edito in S. Rosa :

« *Il Messaggero Italiano* », settimanale apolitico, direttore G. Bertini.

c) edito in San José di California :

« *La Sferza* », settimanale umoristico-letterario, direttore L. Francioli.

d) edito in Stokton :

« *Il Sole* », settimanale, direttore F. Pasquali ; tratta specialmente di interessi economici e di cronaca locale.

e) editi in Los Angeles :

1. « *La Patria* », settimanale, di carattere conservatore, direttore G. Andreini.

2. « *L'Italo-Americano* », settimanale, direttore G. Spini, di carattere conservatore.

3. « *La Parola* », settimanale repubblicano.

f) edito in Sacramento :

« *La Capitale* », settimanale, direttore V. Panattoni ; tiratura 3.000 copie.

g) edito in Reno (Nevada) :

« *Il Bollettino del Nevada* », settimanale, direttore John I. Granata, di carattere conservatore.

Riviste :

« *L'Era Democratica* », mensile repubblicana, edita in S. Francisco ; direttore C. Crespi.

« *La Sentinella* », mensile.

DISTRETTO CONSOLARE DI ST. LOUIS (Gli Stati di Missouri, Oklahoma, Kansas, Tennessee, Arkansas).

1. « *Il Pensiero* », settimanale filofascista di St. Louis fondato nel 1902. Direttore proprietario dr. Cesare Avighi. Tiratura 10.000 copie distribuite in tutto il Sud-Illinois ed in parecchi piccoli centri del Missouri. Carattere moderato in ogni senso, non prende parte attiva a qualsiasi campagna politica.

2. « *Il Corriere Italiano* », settimanale patriottico di Memphis fondato nel 1906. Direttori proprietari Mario Chiozza e Baldo Andreuccetti. Tiratura 3.000 copie distribuite anche nell'Arkansas. Giornale di difesa degli interessi degli italiani di Memphis.

3. « *La Stampa* », settimanale di Kansas City, fondato nel 1904. Tiratura 2.500 copie. Direttore proprietario Bartolomeo Mollica.

4. « *L'Appello Coloniale* » settimanale di Memphis, diretto da Giovanni Galella ; tiratura 600 copie.

5. « *Il Lavoratore* », quindicinale di Pittsburg. Direttore proprietario Edoardo Caffaro. Tiratura 2.000 copie.

DISTRETTO CONSOLARE DI SEATTLE (Gli Stati di Idaho, Montana, Oregon, Washington, Alaska).

1. « *La Gazzetta Italiana di Seattle* », editore F. Bassetti, settimanale.

2. « *La Tribuna Italiana di Portland* », editore avv. A. B. Ferrara, settimanale.
3. « *La Stella* », settimanale di Portland, diretto da B. De Rosa.
4. « *Columbus Record* », mensile di Spokane, redatto parte in italiano e parte in inglese, tiratura circa 150 copie.
5. « *Il Risorgimento* » di Spokane, mensile.

SVIZZERA

DISTRETTO CONSOLARE DI BERNA (I Cantoni del Vallese e di Berna).

« *La Patria* », organo settimanale dell'« *Opera Bonomelli* » a difesa degli emigranti italiani, ispirato a principi cattolici. È edito a Como e ne è direttore il Rev. Don Mietta. Anno 21° di vita.

È da menzionare inoltre il « *Corriere degli Italiani all'Estero* » di Digione (Francia), il quale pubblica una pagina riservata agli italiani nella Svizzera.

DISTRETTO CONSOLARE DI BASILEA (I Cantoni di Basilea-città, Basilea-campagna, Soletta, Argovia, Lucerna, Unterwalden e Uri).

« *Bollettino Annuale dell'Associazione Italiana di Beneficenza in Basilea* », pubblicato regolarmente dal 1911.

DISTRETTO CONSOLARE DI GINEVRA (Il Cantone di Ginevra).

« *La Vita Italiana nella Svizzera* », bollettino ufficiale mensile della Camera di Commercio Italiana in Ginevra.

DISTRETTO CONSOLARE DI LUGANO (Il Canton Ticino).

1. « *La Squilla Italica* », organo ufficioso settimanale dei Fasci Italiani della Svizzera, fondato nel 1922 dalla Sezione di Lugano del Partito Nazionale Fascista. Direttore Orazio Laorca; redattore-amministratore F. Maraja. Tiratura 4.000 copie.

2. « *Bollettino Annuale dell'Ospedale Italiano di Lugano* ».

TURCHIA

DISTRETTO CONSOLARE DI COSTANTINOPOLI (I vilaietti di Costantinopoli, Costamuni, Angora e Brussa).

1. « *Bollettino della Dante Alighieri* »; organo del Comitato di Costantinopoli della « *Dante* », mensile; direttore cav. Joli, presidente della locale Sezione della « *Dante* ».

2. « *La Rassegna Italiana* », mensile, giornale ufficiale della Camera di Commercio Italiana di Costantinopoli; organo di difesa e di propaganda degli interessi italiani in Oriente.

UNGHERIA

DISTRETTO CONSOLARE DI BUDAPEST (Il Territorio del Regno).

1. « *Bollettino Ufficiale Mensile della Camera di Commercio Italo-Ungherese* », di Budapest. Viene distribuito gratuitamente ai soci della Camera, alle Autorità italiane e ungheresi, alle Camere di Commercio, e alle maggiori banche dei due paesi. 1° anno di vita.

2. « *Corvina* », Rivista di scienze, lettere ed arti della *Società Ungherese-Italiana « Mattia Corvino »*, diretta da A. Berzeviczy, T. Gerevich e L. Zambra. Esce in fascicoli semestrali. 4° anno di vita. Si stampa in Budapest.

URUGUAY

DISTRETTO CONSOLARE DI MONTEVIDEO (Il Territorio della Repubblica).

1. « *L'Italiano* », direttore Giuseppe Nigro; settimanale, si pubblica in Montevideo da quindici anni.

2. « *Pro-Patria* », direttore Guido Trenti; settimanale, si pubblica in Montevideo da nove anni.

VENEZUELA

DISTRETTO CONSOLARE DI CARACAS (Il Distretto federale, gli Stati di Aragua, Miranda, Guarico, Bolivar, i territori di Colon, Yaruary, Amazonas, Delta-Amacuro).

1. « *La Patria* », settimanale di Caracas; direttore proprietario V. Carrieri; organo della locale Sezione Fascista. Anno 25°.

2. « *Azione Italiana* », settimanale, di Caracas apolitico, direttore Simone Tagliaferro.

Sarà gradito che gli interessati facciano pervenire al Commissariato eventuali correzioni ed aggiunte.

I PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE DINANZI AL PARLAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI

Risposte scritte ad interrogazioni di parlamentari.

On. FANTONI: Emigrazione di muratori dal Friuli.

Interrogo il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli Affari Esteri, per conoscere le ragioni per le quali il Commissariato per l'Emigrazione — nonostante le vivissime e giustificate insistenze di Enti e di persone — non si sia ancora deciso (20 aprile) ad inviare al dipendente Ufficio del Friuli il numero dei contratti di lavoro per muratori necessari a soddisfare, almeno in parte, le numerosissime richieste di collocamento.

Chiede risposta scritta.

RISPOSTA: Qualora fossero pervenute al Commissariato Generale dell'emigrazione delle sollecitazioni per distribuire delle chiamate di operai muratori in Francia da parte di datori di lavoro, quell'Ufficio si sarebbe trovato nella impossibilità di soddisfarvi, perchè i contratti di lavoro non appena arrivano al Commissariato sono immediatamente distribuiti ai dipendenti Uffici provinciali, tenendo conto delle regioni e delle località nelle quali la disoccupazione è maggiore. Nessuna chiamata dall'estero resta mai in sofferenza; nessun contratto è perciò disponibile. La caratteristica di questo servizio, che da cinque anni dà ottimi risultati e che è oggi in piena efficienza, è appunto quella della rapidità colla quale si distribuiscono le chiamate e della sollecitudine colla quale si convogliano alla frontiera i partenti.

Lo stato di cose rilevato dall'On. interpellante va attribuito, invece, ad un sensibile disagio nelle condizioni del mercato di lavoro friulano, alle quali non corrisponde un adeguato incremento all'estero nel bisogno di lavoratori. È questo uno stato di fatto contro il quale si infrange anche il buon volere dell'amministrazione.

Infatti, sebbene la disoccupazione operaia nel Friuli sia minore degli anni passati, tantochè per certe categorie di mestiere (ad esempio, gli operai dell'industria della pietra) vi è deficienza di braccia, si nota in certe determinate zone, specie nell'Alta Carnia, una disoccupazione assai sensibile fra muratori e braccianti. Risultano segnalati infatti come disoccupati circa 800 muratori e 1500 braccianti, che sono costretti a piccoli lavori saltuari o all'inerzia.

Sebbene questa situazione non sia mai stata allarmante, il Commissariato Generale dell'emigrazione, fino dal febbraio scorso, ha disposto che, per quanto possibile, le richieste del mercato interno e quelle del mercato estero siano soddisfatte con operai friulani. Il mercato interno ha assorbito alcune centinaia di muratori e braccianti carnici in Milano ed in altre regioni: viceversa il mercato estero, costituito per i quattro quinti da richieste provenienti dalla Francia, non ne ha assorbiti che un numero esiguo, a causa del noto ristagno avvenuto nei lavori delle regioni devastate, là dove veniva di subito occupato un notevolissimo contingente di lavoratori italiani, soprattutto muratori e manovali. Questo nuovo stato di cose sul mercato francese ha, di conseguenza, essiccato una delle maggiori sorgenti di richieste di operai dall'estero, su cui, per lo innanzi, il Commissariato poteva fare assegnamento; non deve perciò meravigliare se gli Enti, le persone, gli organi friulani che possono aver fatto presente la disoccupazione dei muratori e manovali e la conveniente necessità di trovar loro collocamento all'estero, non abbiano potuto essere soddisfatti.

Nè bisogna dimenticare la circostanza importante che domande di mano d'opera provenienti dall'estero vanno di anno in anno diminuendo perchè è stata introdotta la procedura del ritorno coi « fogli di congedo ». Tutti gli operai già occupati all'estero riespatriano ad ogni nuova stagione e se la quantità e l'importanza dei lavori non aumentano, è ben difficile che pervengano quelle nuove chiamate che il pubblico può desiderare e sulla esistenza delle quali l'On. Fantoni ha fatto poggiare la sua interrogazione.

Il problema del collocamento all'estero diverrà tanto più difficile quanto minore sarà la richiesta da parte dei datori di lavoro: cosicchè, mentre da un lato l'opera dell'Organo Statale si fa assidua per la ricerca di nuovi sbocchi emigratori, è consigliabile che le Autorità provinciali cooperino alla diminuzione della disoccupazione, comunicandosi tra loro le notizie di eccedenza di mano d'opera o di rarefazione, allo scopo di cercare, nei limiti del possibile, di stabilire tra le diverse località il necessario equilibrio.

Nel caso che interessa l'On. interrogante risulta che a Milano come a Trieste, a Firenze, a Cremona, a Siena possono trovare occupazione parecchie centinaia di muratori. Questa notizia è data dalla Federazione Nazionale dei costruttori edili: ne approfittino gli interessati.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri

DINO GRANDI.

On. INSBATO: Studenti italiani nati e residenti all'estero.

Al Ministro degli Affari Esteri, « Per sapere se non creda opportuno esentare dal pagamento delle tasse quegli studenti italiani nati e residenti all'estero, come si pratica per gli studenti stranieri, essendo doveroso aiutare quegli italiani i quali, non lasciandosi allettare dalle lusinghe delle autorità estere, vengono in patria ad istruirsi anche a costo di non lievi sacrifici, per

poi tornare ai paesi d'origine a tenere alto il prestigio ed il nome della civiltà italiana ».

RISPOSTA : La questione relativa agli esoneri dal pagamento delle tasse è molto delicata e complessa, e questo Ministero si propone di riesaminarla a fondo quanto prima, con riguardo a tutto l'insieme delle disposizioni in materia.

Pur non disconoscendosi che le ragioni prospettate dall'onorevole interrogante sono degne di considerazione, specialmente dopo le concessioni fatte in proposito ai giovani stranieri che frequentano le nostre scuole, è, però, opportuno osservare che le ragioni che indussero l'Amministrazione a disporre un provvedimento a favore dei detti giovani sono diverse da quelle che possono addursi per un identico trattamento nei riguardi degli studenti italiani di famiglie residenti all'estero.

Ad ogni modo, in siffatta materia è direttamente interessato il Ministero delle finanze e quindi nessun impegno può essere preso in proposito se non provi accordi dei Ministeri degli affari esteri e dell'istruzione con quello delle finanze.

La presente risposta è data anche in nome del ministro degli affari esteri.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica

ROMANO MICHELE.

MOVIMENTO DELL' EMIGRAZIONE ITALIANA

A) *Emigrazione complessiva*

I (Tabella di correzione)

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI
DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1925.

MESI	Emigranti diretti a paesi continentali	Emigranti diretti a paesi transoceanici	TOTALE
Gennaio	15.209	8.387	23.656
Febbraio	18.216	7.113	25.329
Marzo	26.480	9.575	36.064
Aprile	24.534	8.094	32.628
Totale dei 4 mesi . . .	84.508	33.169	117.677

I dati relativi all'emigrazione continentale registrati nella presente tabella sono stati ottenuti da tre diverse indagini: 1° quella eseguita sui registri dei passaporti tenuti dalle Autorità di P. S. 2° quella dello spoglio delle cedole staccate dai passaporti all'atto della partenza degli emigranti; 3° le rilevazioni eseguite presso le stazioni principali di confine circa il transito degli emigranti muviti o no di regolari documenti.

Tale integrazione è assolutamente necessaria, perchè tanto le statistiche fatte in base ai passaporti, quanto quelle con le cedole peccano per difetto, in quanto sfuggono ad esse coloro che espatriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo, coloro che si muniscono di passaporto a libretto che non contiene le cedole da staccare al momento della partenza o che per cause eccezionali e pietose sono fatti espatriare con documenti di identità personale diversi dal passaporto speciale, e infine coloro che espatriano clandestinamente.

Per l'emigrazione transoceanica sono indicate le cifre dei partiti dai porti del Regno e quelle degli espatriati per imbarcarsi in porti esteri constatati a mezzo delle cedole staccate dai passaporti al momento dell'espatrio.

II.

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI DALLE STATISTICHE DEI PASSAPORTI, DALLO SPOGLIO DELLE CEDOLE E DELLE LISTE D'IMBARCO.

Anno 1925.

MESI	Emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto			Espatri constatati		
	per paesi continentali	per paesi transoceanici	TOTALE	per paesi continentali in base alle cedole	per paesi transoceanici in base alle liste d'imbarco ed alle cedole	TOTALE
Gennaio	14.366	8.131	22.487	10.712	8.387	19.099
Febbraio	16.703	8.012	24.715	13.131	7.113	20.244
Marzo	23.453	8.484	31.937	19.756	9.575	29.331
Aprile	20.833	8.527	29.360	19.063	8.004	27.157
Totale dei 4 mesi	75.345	33.154	108.499	62.692	33.169	95.861

III.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIE, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Anno 1925.

MESI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In com- plesso	Soli	in gruppi di famiglie	
										N. del gruppo	N. dei componenti
Gennaio	20.040	15.275	4.765	1.323	1.121	16.601	5.886	22.487	18.270	1.450	4.217
Febbrajo	22.107	17.156	4.951	1.361	1.247	18.517	6.108	24.715	19.962	1.703	4.753
Marzo	28.758	23.301	5.457	1.685	1.494	24.996	6.951	31.987	26.548	1.911	5.389
Aprile	26.192	20.998	5.194	1.705	1.463	22.703	6.657	29.360	24.103	1.836	5.257
Totale dei 4 mesi	97.097	76.730	20.367	6.077	5.325	83.807	25.692	108.499	88.883	6.900	19.616

IV.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Aprile 1925.

REGIONI	Totale degli emigranti al quali fu rilasciato il passaporto	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	in complesso	Soli	in gruppi di famiglia	
										N° dei gruppi	N° del componenti
Piemonte	2.713	1.088	725	163	103	2.151	833	2.984	2.407	224	577
Liguria	478	272	206	26	33	298	230	537	439	39	98
Lombardia	3.884	3.352	532	223	129	3.575	661	4.236	3.687	190	549
Veneto e Friuli . . .	7.831	6.722	1.109	453	370	7.175	1.470	8.654	7.334	451	1.320
Venezia Tridentina .	817	667	150	52	50	719	200	919	761	68	158
Venezia Giulia e Zara	136	71	65	17	22	88	87	175	109	28	66
Emilia	722	486	236	116	120	602	356	958	627	107	331
Toscana	1.105	706	399	83	93	789	492	1.281	997	104	284
Marche	492	326	166	78	57	404	223	627	361	92	266
Umbria	304	214	90	33	33	247	123	370	259	35	111
Lazio	285	222	63	9	8	231	71	302	270	13	32
Abruzzi e Molise . .	1.179	1.045	134	44	42	1.089	176	1.265	1.127	44	138
Campania	1.385	1.081	304	111	93	1.192	397	1.589	1.201	128	388
Puglie	903	748	155	40	51	788	296	994	862	41	132
Basilicata	263	205	58	16	26	221	84	305	240	22	65
Calabrie	1.377	1.075	302	54	51	1.129	353	1.482	1.326	53	156
Sicilia	2.119	1.682	437	166	156	1.848	593	2.441	1.935	181	506
Sardegna	196	136	63	21	21	157	84	241	161	26	80
TOTALE	26.192	20.998	5.194	1.705	1.463	22.703	6.657	29.360	24.103	1.836	5.257

B) *Emigrazione transoceanica.*

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI
NEI PORTI DEL REGNO DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.

Aprile 1925.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
	Totale	Italiani	Stranieri	per sesso		per paesi di destinazione							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
Genova	4.188	3.775	413	2.730	1.045	21	721	153	513	2.004	85	4	274
Napoli	4.084	2.992	1.092	2.385	607	5	1.438	—	222	1.112	58	1	156
Palermo	[903	903	—	654	249	—	605	—	15	193	—	—	—
Messina	186	186	—	165	21	—	—	—	—	—	—	—	186
Trieste	811	143	668	74	69	—	29	—	18	96	—	—	—
TOTALE . . .	10.172	7.999	2.173	6.098	1.991	26	3.883	153	768	3.465	143	5	616

2. — Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.

Aprile 1925.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigranti arrivati			Emigranti italiani e stranieri sbarcati nei singoli porti	Emigranti italiani								
	Totale	Italiani	Stranieri		per sesso		per paesi di provenienza						
					Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.
Genova	1.823	1.437	386	2.947	1.176	261	—	—	24	244	1.128	41	—
Napoli	3.632	2.830	802	2.726	2.167	663	—	1.385	—	294	1.004	110	2
Palermo	925	608	317	518	497	111	—	608	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . .	6.380	4.875	1.505	6.380	3.840	1035	—	1.993	24	538	2.132	151	2

Nota. — Cifre provvisorie.

II.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno)

Anno 1925.

MESI	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	8.224	5.661	1.464	1.099	45	2.188	209	564	4.150	180	13	866	—
Febbraio . .	7.005	4.758	1.238	1.009	12	1.133	119	703	4.113	98	—	827	—
Marzo . . .	9.475	6.760	1.622	1.093	64	3.961	227	603	3.544	150	6	920	—
Aprile . . .	7.999	5.445	1.524	1.030	26	2.883	153	768	3.405	143	5	616	—
Tot. dei 4 mesi	32.703	22.624	5.848	4.231	147	10.165	708	2.638	15.231	571	24	3.229	—

Nota — Cifre provvisorie.

III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI TRANSOCEANICI.(Partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri)
Anno 1925.

MESI	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	8.387	5.783	1.501	1.103	127	2.191	261	565	4.167	180	25	807	4
Febbraio . . .	7.113	4.835	1.264	1.014	91	1.134	134	703	4.114	98	2	827	10
Marzo	9.575	6.826	1.052	1.097	144	3.966	229	605	3.546	150	12	920	3
Aprile	8.004	5.512	1.549	1.033	94	2.885	157	768	3.409	143	14	616	8
Tot. dei 4 mesi	33.169	22.956	5.966	4.247	456	10.176	781	2.641	15.236	571	53	3.230	25

Nota — Cifre provvisorie.

IV.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1925.

MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	8.131	141	1.819	94	562	4.237	224	10	873	171
Febbraio	8.012	107	2.270	67	509	3.778	156	17	887	131
Marzo	8.484	176	3.276	9	571	3.373	170	9	608	193
Aprile	8.527	157	3.720	54	662	2.963	134	7	631	190
Totale dei 4 mesi . .	33.154	581	11.094	224	2.394	14.351	693	43	3.089	685

**DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.**

Aprile 1925.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	305	2	61	4	8	180	8	3	28	5
Liguria	132	—	11	—	6	78	9	—	—	28
Lombardia	257	5	69	—	21	94	9	—	58	1
Veneto e Friuli	917	51	221	2	145	267	2	1	224	4
Venezia Tridentina	114	—	12	—	19	71	—	—	6	6
Venezia Giulia e Zara	82	—	20	—	7	46	4	—	1	4
Emilia	110	—	35	—	15	56	—	—	1	3
Toscana	286	—	84	—	49	101	9	2	27	14
Marche	266	8	62	—	29	152	—	—	2	13
Umbria	39	—	16	—	—	21	—	—	—	2
Lazio	177	6	147	—	7	17	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	899	22	625	—	30	218	—	—	3	1
Campania	1.135	12	625	6	105	317	30	—	3	37
Puglie	633	—	425	—	25	143	—	—	40	—
Basilicata	265	2	77	—	48	117	12	—	6	3
Calabria	1.335	43	529	40	125	497	47	—	53	1
Sicilia	1.528	6	762	2	22	555	3	—	179	59
Sardegna	47	—	8	—	1	27	1	1	—	9
TOTALE	8.527	157	3.729	54	662	2.963	134	7	631	199

VI.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno)

Anno 1925.

MESI	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza							
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	2.022	1.707	100	149	—	872	34	308	773	8	11	10	—
Febbraio	3.465	2.702	379	384	23	1.834	18	232	1.263	41	—	54	—
Marzo	2.737	2.021	357	359	1	685	—	407	1.568	35	—	41	—
Aprile	4.875	3.594	860	421	—	1.993	24	538	2.132	151	2	35	—
Totale dei 4 mesi . .	13.099	10.024	1.762	1.313	24	5.384	76	1.485	5.736	235	13	146	—

Nota — Cifre provvisorie.

VII.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno e nei porti esteri)

Anno 1925.

MESI	Emigrati arrivati				Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	2.243	1.904	177	162	4	1.048	43	309	798	8	11	18	4
Febbraio	3.670	2.891	387	392	31	1.993	18	232	1.290	41	—	54	2
Marzo	3.007	2.252	377	378	4	800	9	408	1.607	35	5	42	7
Aprile	5.193	3.860	885	448	2	2.256	29	539	2.174	151	3	37	2
Totale dei 4 mesi . .	14.113	10.997	1.826	1.380	41	6.187	99	1.488	5.878	235	19	151	15

Nota — Cifre provvisorie.

C) *Emigrazione non transoceanica*

I (Tabella di correzione)

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE PER PAESI NON TRANSOCEANICI
SECONDO I DATI DESUNTI DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1925.

MESI	Totale degli emigranti partiti	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie italiane	Altri paesi
Gennaio	15.200	13.948	376	107	98	292	40	42	3	1	34	45	10	3	85	126	81	5	15	8
Febbraio	18.216	10.586	590	116	73	321	44	66	17	2	34	48	19	9	37	175	64	5	5	5
Marzo	26.469	23.292	1.504	138	164	408	182	72	46	5	46	110	14	14	66	227	60	7	12	22
Aprile	24.534	19.907	2.268	619	208	285	258	83	18	12	88	169	27	5	51	445	51	5	66	20
Totale dei 4 mesi . .	84.504	73.833	4.138	980	543	1.306	524	263	84	20	202	312	70	31	189	913	256	22	98	64

Si veda la nota al prospetto a pag 616.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1925.

MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie It.	Altri paesi
Gennaio	14.356	12.038	381	96	118	257	43	51	5	2	31	53	13	6	45	188	86	10	27	6
Febbraio	16.703	14.827	758	140	78	308	36	67	26	1	46	54	19	12	53	185	68	8	9	8
Marzo	23.453	20.068	1.098	183	209	298	148	68	46	2	48	116	10	13	90	332	57	7	23	37
Aprile	20.833	16.235	2.154	520	201	240	220	62	9	21	102	102	24	8	45	681	60	7	118	24
Totale dei 4 mesi	75.345	64.068	4.991	939	606	1.103	447	248	86	26	227	325	66	39	233	1.386	271	32	177	75

III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1925.

MESI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio	10.712	6.583	2.809	1.230	9.930	241	78	47	219	24	20	—	—	35	23	4	—	15	30	49	—	7
Febbraio	13.131	8.790	3.188	1.153	12.272	245	54	44	220	35	43	4	2	13	25	12	3	12	107	38	1	1
Marzo	19.786	14.671	3.494	1.621	18.006	820	52	60	357	146	51	30	6	28	67	12	10	23	61	42	4	2
Aprile	19.063	14.018	3.384	1.601	16.022	1.573	486	141	222	199	71	19	1	46	77	21	2	39	94	26	1	23
Totale dei 4 mesi	62.692	44.062	12.965	5.665	56.230	2.819	670	301	1.018	404	185	53	9	112	192	49	15	89	292	155	6	33

AVVERTENZA. — La presente tavola è costruita in base alle cedole individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento migratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della cedola di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora Uffici di controllo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Aprile 1925.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie italiane	Altri paesi
Piemonte	2.670	2.263	287	—	18	6	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1
Liguria	405	295	8	1	4	1	—	6	—	1	74	1	—	—	5	7	1	—	1	—
Lombardia	3.079	2.890	1.030	8	4	13	16	1	1	—	1	—	—	1	1	3	1	3	6	—
Veneto e Friuli	7.737	6.109	652	373	147	159	114	—	—	—	—	—	64	2	4	14	2	—	100	—
Venezia Tridentina	805	553	97	125	3	20	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Venezia Giulia e Zara	93	43	—	6	—	—	—	1	—	19	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
Emilia	848	771	46	—	2	7	7	7	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	4
Toscana	995	639	9	1	5	4	1	8	3	—	2	4	—	—	1	2	12	1	1	2
Marche	361	313	4	1	—	6	28	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	331	283	2	—	—	—	42	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Lazio	125	103	8	4	3	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	366	346	—	1	2	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	454	356	3	—	10	17	—	23	5	—	16	2	1	2	4	1	13	—	1	—
Puglie	391	315	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	9	8	—	7	—	1	—	12
Basilicata	40	36	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Calabrie	147	142	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
Sicilia	913	212	8	—	—	1	—	8	—	—	6	3	2	—	5	640	24	3	—	1
Sardegna	194	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	1	—	—	—	—
TOTALE	20.833	16.235	2.154	520	201	240	220	62	9	21	102	102	24	8	45	681	60	7	118	24

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Aprile 1925.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Piemonte	2.502	1.799	602	101	2.255	231	2	4	2	4	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	265	127	99	30	220	3	—	9	—	—	4	—	—	25	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Lombardia	3.066	2.406	431	220	2.301	707	15	6	14	15	2	—	—	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Veneto e Friuli	8.519	6.793	1.099	627	7.229	537	330	108	143	118	4	—	—	—	46	2	1	1	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	636	492	77	67	440	50	123	2	15	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	45	22	17	6	23	1	5	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	809	454	212	143	738	27	1	2	13	4	16	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	946	508	302	136	869	4	3	2	11	—	4	3	—	—	—	—	—	32	3	14	1	—	—
Marche	282	132	80	61	258	3	—	—	1	17	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Umbria	318	242	58	18	277	2	—	—	2	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	79	54	21	4	68	2	3	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	348	269	44	35	328	1	1	2	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	325	213	87	25	250	—	—	6	7	—	27	14	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglie	384	197	101	86	333	1	—	—	—	1	—	—	—	—	6	13	1	4	—	—	—	—	—
Basilicata	20	12	7	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	119	87	21	11	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	282	131	86	65	189	—	1	—	1	—	5	—	—	12	3	1	—	1	05	2	—	—	—
Sardegna	118	80	31	7	100	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	15	1	—	—	—
TOTALE	19.063	14.018	3.384	1.561	16.022	1.513	486	141	222	199	71	19	1	46	77	21	2	39	94	26	1	23	

Vedasi l'avvertenza a pag. 616 e 629.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO

(Emigranti in età

Aprile

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore ai 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	1.368	294	174	66	13	6	388	21	338	121	90	14	—
Addetti alle industrie estrattive	1.130	—	67	—	—	—	69	—	709	—	81	—	2	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	2.145	77	79	4	37	1	190	5	939	11	10	—	—	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	7.195	—	1.089	—	9	—	1.595	—	4.002	—	205	—	—	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	269	—	82	—	12	—	41	—	55	—	12	—	6	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	337	1	53	—	7	—	30	—	177	—	14	—	4	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	12	38	9	13	—	—	—	11	1	12	—	—	—	—
Calzolari, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	47	1	8	—	—	—	2	1	4	—	4	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	27	107	7	24	2	6	4	13	1	5	1	2	—	1
Addetti alle industrie alimentari	27	—	8	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	49	2	14	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Operai industriali, senz'altra specificazione	902	288	151	29	11	2	36	47	335	137	67	11	6	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	87	1	14	—	5	—	20	—	26	—	—	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	60	—	21	—	3	—	7	—	7	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	123	5	7	3	19	2	—	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	19	2	2	—	1	—	5	—	4	2	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	18	9	2	5	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—
Addetti al culto	3	12	2	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Professioni liberali	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	73	—	1	—	—	—	1	—	61	—	4	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	31	31	—	1	—	—	3	7	1	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	9	174	2	27	1	3	—	62	3	38	—	12	—	1
Appartenenti a condizioni non professionali	40	13	7	1	3	—	10	5	5	2	—	—	2	2
Attendenti alle cure domestiche	—	2.326	—	420	—	79	—	257	—	771	—	38	—	12
Professioni e condizioni ignote e non specificate	47	—	—	—	—	—	1	—	35	—	2	—	—	—
TOTALE	14.018	3.384	1.799	692	127	99	2.496	431	6.793	1099	492	77	22	11

DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

da 15 anni in su)

1925.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
4	14	42	13	6	1	8	1	18	2	35	12	85	10	51	1	1	—	44	12	23	—	18	—
2	—	16	—	7	—	6	—	—	—	22	—	—	—	5	—	—	—	4	—	7	—	13	—
19	14	175	8	68	10	166	10	11	—	179	2	55	11	27	—	—	—	30	1	37	—	23	—
164	—	25	—	24	—	13	—	7	—	6	—	4	—	75	—	3	—	4	—	23	—	7	—
14	—	11	—	3	—	6	—	1	—	6	—	5	—	7	—	4	—	—	—	2	—	2	—
7	—	13	—	—	—	1	—	2	—	2	—	6	—	4	1	—	—	—	—	4	—	3	—
—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	4	—	2	—	4	—	1	—	2	—	4	—	3	—	1	—	1	—	6	—	1	—
1	3	4	10	—	—	1	2	1	1	1	—	—	3	1	29	—	1	—	—	3	8	—	—
3	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—
—	1	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
10	26	64	19	18	6	30	—	7	—	13	3	27	4	3	—	—	—	1	—	10	4	9	—
5	—	6	1	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—
2	—	8	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	1	—
1	—	86	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1	2	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5	—	16	19	1	—	—	—	—	—	1	—	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	7	—	14	—	—	1	—	1	1	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1
1	3	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—
—	142	—	216	—	70	—	45	—	15	—	24	—	53	—	68	—	7	—	8	—	71	—	30
—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
454	212	508	302	132	89	242	58	54	21	269	44	213	87	197	101	12	7	87	21	131	86	80	31

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEI

(Emigrati in età

Avanti

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore ai 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Cecoslovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	1.368	294	1.233	276	81	4	8	4	2	1	6	3	2
Addetti alle industrie estrattive	1.130	—	990	—	67	—	56	—	—	—	19	—	6	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	2.145	77	1.872	74	77	2	39	—	17	—	29	1	73	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	7.195	—	5.726	—	1046	—	252	—	55	—	28	—	67	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	269	—	231	—	10	—	5	—	6	—	1	—	3	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	337	1	288	1	17	—	8	—	—	—	—	—	4	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	12	38	12	32	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—
Calzolai, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	47	1	36	1	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	27	107	19	95	5	4	1	1	—	1	—	1	—	1
Addetti alle industrie alimentari	27	—	17	—	1	—	1	—	2	—	3	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	49	2	28	2	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—
Operai industriali senz'altra specificazione	902	288	798	221	37	16	26	22	12	8	4	18	13	4
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	87	1	50	1	11	—	5	—	3	—	—	—	1	—
Addetti all'industria dei trasporti	60	—	45	—	3	—	5	—	2	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	123	5	110	4	—	—	1	—	5	1	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	19	2	11	—	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	18	9	10	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti al culto	3	12	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Professioni liberali	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	73	—	41	—	5	—	—	—	3	—	19	—	3	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	31	31	6	2	5	7	—	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	9	174	5	93	3	69	—	5	—	—	—	1	—	—
Appartamenti a condizioni non professionali	40	13	26	6	6	3	—	1	1	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	2.326	—	2.074	—	63	—	21	—	12	—	49	—	16
Professioni e condizioni ignote e non specificate	47	—	38	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Totale	14.018	3.384	11.594	2.901	1379	175	412	56	111	23	110	74	173	19

MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

(a 15 anni in su)

1925.

Gran Bretagna e Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici o Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
8	1	1	—	—	—	3	—	3	5	1	—	—	—	—	—	18	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
4	—	12	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	1	—	13	—	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5	—	8	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
1	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	19	—	—	—	—	—	—	2
—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1
—	20	—	—	—	—	4	—	10	—	6	—	1	—	3	—	34	—	7	—	—	—	—	6
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
31	36	19	—	1	—	39	6	47	17	12	6	1	1	16	22	48	41	13	7	1	—	11	6

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.
Anno 1925.

MESI	Emigrati rimpatriati					Paesi di provenienza																
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Morocco	Altri paesi
Gennaio	6.009	4.234	1.381	394	5.187	230	67	40	195	41	14	2	2	21	135	4	1	2	53	7	4	4
Febbraio	5.486	3.672	1.448	366	4.707	206	137	23	206	38	19	1	1	20	50	11	1	6	47	10	2	1
Marzo	6.332	4.132	1.780	420	5.447	295	58	17	264	43	20	1	0	27	84	8	0	9	25	29	5	—
Aprile	8.546	5.836	2.181	529	7.578	226	72	25	321	68	22	1	1	18	45	12	—	40	44	66	1	—
Totale dei 4 mesi . .	26.373	17.874	6.790	1.709	22.919	957	334	105	986	190	75	5	4	86	314	35	2	63	169	112	12	5

AVVERTENZA. — La presente tavola comprende i rimpatri accertati in base alle cedole individuali staccate dai passaporti a cura degli Uffici di frontiera.

IX.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DEL RIMPATRIO
DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Aprile 1925.

REGIONI	Emigrati rimpatriati				Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Prine. di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	2.567	1.511	919	137	2.504	35	4	2	10	1	—	—	—	4	—	1	—	3	1	2	—	—
Liguria	360	224	110	26	349	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6	—	—
Lombardia	938	620	261	57	741	130	6	—	16	4	—	—	—	5	—	2	—	20	—	14	—	—
Veneto e Friuli	1.555	1.173	288	94	1.306	82	33	10	121	10	1	—	—	1	28	—	—	1	5	—	—	—
Venezia Tridentina	141	116	25	—	63	6	20	3	46	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	31	22	9	—	17	—	1	1	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	1	—	—	—
Emilia	778	588	127	63	670	9	—	—	44	1	2	—	—	—	—	—	—	8	15	29	—	—
Toscana	1.055	758	228	89	995	5	—	—	15	3	6	1	1	2	—	—	—	3	12	11	1	—
Marche	227	180	28	19	161	—	—	—	50	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	246	163	55	28	215	1	—	—	9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	35	25	10	—	34	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	105	77	23	5	92	1	—	1	4	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Campania	186	137	35	14	158	2	8	7	—	—	3	—	—	5	—	8	—	2	—	—	—	—
Puglie	152	117	28	7	134	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	4	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	37	27	8	2	34	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Sicilia	75	57	17	1	52	—	—	1	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	—
Sardegna	54	37	10	7	49	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	8.546	5.836	2.181	529	7.518	326	72	35	331	68	22	1	1	18	45	12	—	46	44	66	1	—

Vedasi l'avvertenza a pag. 636.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO

(Emigrati in età

Aprile

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati di età superiore ai 16 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venetia Tridentina		Venetia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	1.112	194	405	143	42	7	101	10	105	8	13	2	1
Addetti alle industrie estrattive	445	—	42	—	3	—	33	—	210	—	31	—	5	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri, ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	1.021	40	100	5	13	1	57	1	188	—	3	1	2	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari, ecc.	1.074	—	244	—	23	—	196	—	324	—	40	—	3	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche.	209	—	98	—	23	—	36	—	49	—	2	—	3	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	297	—	56	—	29	—	19	—	100	—	4	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	17	28	3	17	—	—	3	7	11	3	—	—	—	—
Calzolari, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	56	—	15	—	2	—	3	—	4	—	1	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	45	88	21	33	2	10	6	12	—	7	—	—	2	—
Addetti alle industrie alimentari	44	1	19	1	3	—	6	—	11	—	—	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	25	5	8	3	4	1	1	—	6	1	—	—	—	—
Operai industriali, senz'altra specificazione	944	201	347	76	28	—	92	17	128	54	18	1	1	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	170	10	69	4	30	—	32	2	8	2	1	1	2	—
Addetti all'industria dei trasporti	76	—	41	—	7	—	2	—	6	—	1	—	1	—
Esercenti il piccolo traffico	32	1	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	43	2	4	2	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	19	3	6	2	3	1	1	—	4	—	—	—	1	—
Addetti al culto	3	16	2	3	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—
Professioni liberali	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	29	3	12	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	51	26	3	6	1	—	23	14	5	1	—	—	—	1
Addetti ai servizi domestici	15	253	2	117	3	27	7	48	—	16	—	5	—	2
Appartenenti a condizioni non professionali	20	—	8	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1.307	—	607	—	62	—	146	—	196	—	15	—	6
Professioni e condizioni ignote e non specificate	28	—	3	—	—	—	5	—	4	—	2	—	—	—
TOTALE	5.836	2.181	1.511	919	224	110	620	261	1.173	388	116	25	22	9

DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI

da 15 anni in su)

1925

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglia		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
92	4	263	9	5	1	16	2	7	—	5	2	25	4	9	—	—	14	1	4	—	5	1	
41	—	22	—	22	—	7	—	—	—	7	—	1	—	15	—	—	—	—	3	—	3	—	
108	10	243	9	97	2	83	8	6	—	33	2	24	—	21	1	1	—	7	—	16	—	19	—
100	—	51	—	28	—	20	—	5	—	2	—	6	—	27	—	—	—	1	—	—	—	6	—
12	—	7	—	1	—	4	—	2	—	2	—	8	—	14	—	2	—	1	—	—	—	2	—
50	—	12	—	2	—	7	—	—	—	5	—	3	—	3	—	—	—	2	—	3	—	1	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	10	—	1	—	4	—	—	—	—	—	8	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—
2	4	3	5	—	3	—	2	—	—	—	2	4	1	1	7	—	—	—	1	4	—	—	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
147	18	86	23	17	5	17	1	2	—	21	3	18	2	16	—	1	—	—	1	10	—	1	—
6	—	13	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	3	—	—	—
2	—	4	—	2	—	2	—	1	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2	—	22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	4	3	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	10	1	22	1	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	78	—	154	—	17	—	40	—	2	—	13	—	27	—	18	—	—	—	3	—	15	—	8
5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
588	137	758	238	180	28	163	55	25	10	77	23	137	35	117	38	4	—	27	8	57	17	37	10

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI PROVENIENZA DEL MOVI

(Emigrati in età

Aprile

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati di età superiore ai 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	1.112	194	1.090	188	5	3	1	2	1	—	7	—	1
Addetti alle industrie estrattive	445	—	344	—	2	—	1	—	1	—	85	—	7	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	1.021	40	904	38	4	—	3	1	1	—	77	1	10	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	1.074	—	950	—	35	—	1	—	1	—	57	—	11	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	269	—	232	—	8	—	11	—	2	—	3	—	3	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	297	—	241	—	4	—	3	—	1	—	9	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	17	28	17	25	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzolari, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	56	—	50	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	45	88	39	77	3	9	—	1	—	—	—	1	—	—
Addetti alle industrie alimentari	44	1	32	1	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	25	5	18	5	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Operai industriali senz'altra specificazione	944	201	877	187	7	9	7	—	4	—	21	3	11	1
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	170	10	145	7	7	2	2	—	—	—	1	—	2	—
Addetti all'industria dei trasporti	76	—	67	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Esercenti il piccolo traffico	32	1	32	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	43	2	21	2	—	—	8	—	7	—	—	—	2	—
Impiegati pubblici e privati	19	3	16	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti al culto	3	16	2	14	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Professioni liberali	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	29	3	17	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	51	26	11	4	5	4	1	1	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	15	253	9	191	5	52	—	4	—	—	—	—	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	20	—	15	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1.307	—	1.188	—	35	—	19	—	1	—	27	—	8
Professioni e condizioni ignote e non specificate	28	—	17	—	3	—	1	—	4	—	—	—	1	—
Totale	5.836	2.181	5.147	1.933	103	120	44	28	23	1	267	32	59	9

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

1. — 28 aprile 1925 — Guarino c. Navigazione Generale Italiana.

Documento di ammissibilità all'estero — Dovero del vettore.

Quando la condizione richiesta per essere ammessi nel paese straniero risulta da un documento rilasciato dalla competente autorità, il compito del vettore si limita ad accertare se quel documento sia formalmente perfetto (1).

2. — 28 aprile 1925 — Navigazione Generale Italiana c. Spina.

Biglietto d'imbarco — Durata della sua validità — Improrogabilità.

Esorbita dalle sue attribuzioni il Giudice che proroga di autorità i termini di scadenza fissati dalle parti alla validità del biglietto d'imbarco (2).

(1) La Guarino dichiarò che emigrava per raggiungere il marito residente a New-York e provò il suo stato civile, esibendo alla Compagnia di Navigazione la copia del suo atto di matrimonio, rilasciata dal Sindaco. Poiché il documento era formalmente perfetto, la Guarino fu ammessa all'imbarco, ma, giunta a New-York, fu respinta dalle Autorità Americane, le quali rilevarono che il matrimonio, essendo stato celebrato per procura, era nullo.

La Commissione Centrale dell'Emigrazione dichiarò la irresponsabilità della Compagnia, affermando che questa, accertata la formale regolarità del documento esibito che portava la firma dell'Ufficiale dello Stato Civile competente a celebrare il matrimonio, non era tenuta ad esaminare se questo fosse stato celebrato in conformità di legge.

(2) I coniugi Spina si recarono in America con biglietti di andata e ritorno, ma al termine di sei mesi fissati contrattualmente per la validità della sezione di ritorno, dichiararono di non poter imbarcarsi e quindi chiesero il rimborso dell'importo dei biglietti di ritorno.

L'Ispettore ritenne infondata la loro domanda, ma prorogò d'autorità la validità dei biglietti per altri 6 mesi.

La Commissione Centrale dell'Emigrazione annullò la sentenza, considerando che, la legge speciale prevedendo e regolando il caso che l'emigrante non possa partire nel giorno stabilito, non abbia il Giudice il potere di dare un regolamento diverso da quello dato dalla legge con disposizioni che, limitando la libertà contrattuale, devono ritenersi tassative.

Infatti, l'art. 33, 1° cav., del T. U. 13 novembre 1919 N° 2205, statuisce « che il nolo

3. — 28 aprile 1925 — Navigazione Generale Italiana e. Pupillo.

**Ritardo e soppressione della partenza della nave — Responsabilità —
Rimborso di spese all'emigrante — Obbligo del Vettore.**

L'Art. 34 del T. U. 13 novembre 1919 N° 2205 prevede il caso di ritardo nella partenza della nave, non la soppressione della partenza stessa. Questa, se è dovuta a forza maggiore, non è fonte di responsabilità (Art. 583 N° 4 cod. comm.). Se la soppressione della partenza avviene però dopo che l'emigrante si è allontanato dal suo paese di residenza per recarsi al porto d'imbarco, egli ha tuttavia diritto al rimborso delle spese, a norma del R. D. 5 febbraio 1924 N° 109, che, indipendentemente dalla colpa del vettore, fonda sulla così detta teoria del rischio professionale l'obbligo del vettore di rimborsare le spese sopportate dall'emigrante per recarsi al porto e tornare al suo Comune di provenienza.

4. — 28 aprile 1925 — Sambataro e. Navigazione Generale Italiana.

**Imperfezione fisica — Reticenza dell'emigrante — Responsabilità del
vettore — Suo obbligo dell'accertamento delle condizioni di am-
missibilità dell'emigrante in paese estero.**

La reticenza dell'emigrante, che, sapendo di avere un'imperfezione fisica, non la riferisce nell'interrogatorio che rende al vettore, non elimina la responsabilità del vettore stesso, poichè questi ha l'obbligo di accertare con mezzi propri se l'emigrante abbia le condizioni per essere ammesso nel paese di immigrazione (1).

pagato debba essere restituito all'emigrante, se questi non possa partire per malattia accertata che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviva e con lui debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario, o per caso, anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave ».

Ed il capoverso 3° del medesimo articolo dispone che l'emigrante, il quale, per qualunque altra ragione rescinda il contratto prima della partenza della nave, abbia diritto alla restituzione della metà del prezzo del nolo.

Non vi è dunque, alcun cenno, nella legge, di proroga di biglietti.

(1) Il Sambataro, pur sapendo di essere stato riformato dal servizio militare per insufficienza mitralica, non ne rese consapevole il vettore. Fu ammesso quindi all'imbarco, ma fu respinto a New-York dalle Autorità Americane, che lo trovarono affetto da cardiopalma.

L'Ispettore ritenne che la colpa del vettore per non aver accertata la malattia all'atto dell'imbarco, fosse attenuata dalla reticenza dell'emigrante e ridusse quindi la domanda di risarcimento dei danni, affermando che « malitia non est indulgendum ».

La Commissione Centrale riformò la sentenza del primo Giudice, fissando in modo chiaro i criteri di diritto sul valore della reticenza o delle mendaci dichiarazioni dell'emigrante, col seguente ragionamento:

« ...La responsabilità del vettore non può essere eliminata, né attenuata dal fatto

che l'emigrante abbia dichiarato, prima dell'imbarco, di essere in buone condizioni di salute, tacendo sulla malattia che pur doveva essere a sua conoscenza.

Imanzi tutto è da osservarsi che l'emigrante poteva anche ignorare la malattia di cui era affetto, poichè avviene che le lesioni organiche del cuore possono essere così bene compensate da non essere avvertite dal paziente. Nulla quindi autorizza a ritenere che egli avesse dichiarato in mala fede la perfetta sua sanità fisica. È vero che egli tacque sulla precedente malattia sofferta che fu causa della riforma del servizio militare, ma tale reticenza ancorchè si voglia attribuire a dolo, non importa conseguenza alcuna, poichè la semplice reticenza, quando non si ha il dovere giuridico di dire la verità, non può costituire il dolo come è inteso dalla legge (Art. 1108 c. c.). Non v'è alcuna disposizione di legge che faccia obbligo all'emigrante di dire la verità sul suo essere e sui suoi precedenti, ed il prospetto d'interrogatorio che usano i vettori per raccogliere le notizie direttamente dall'emigrante, è istituito dagli stessi vettori, i quali non sono dispensati dall'obbligo di controllare l'esattezza delle notizie raccolte e di accertare con mezzi propri se l'emigrante abbia i requisiti richiesti per essere ammesso nello stato straniero.

L'aforisma che s'invoca *malitias non est indulgendum*, non è un concetto di diritto, poichè il paragrafo 37 D. 6. 1., nel quale la frase si legge, nega al possessore il *ius tollendi*, se questo non ha per lui alcuna utilità, ma lo nega non in quanto il *tollere* senza scopo è una cattiveria, ma in quanto viene a mancare allo scopo per cui il *ius tollendi* fu riconosciuto. Tanto meno la frase può assurgere ad un principio generale di diritto, poichè la legge in tanto punisce la malizia in quanto essa si concreti in atti tali da invadere la sfera dell'altrui diritto e da indurre in inganno il contraente, che altrimenti non avrebbe conchiuso il contratto. In ogni modo la malizia non è colpa, ma dolo, e quindi, a torto si fa cenno di compensazione di colpe che non può esistere, e il dolo è rilevabile giuridicamente, se si manifesta in atti idonei all'inganno, tenendo conto delle circostanze di fatto, del grado di coltura delle parti e di tanti altri elementi, atti a valutare la portata del comportamento di chi contrae. Nel contratto di trasporto emigratorio, si ha che l'emigrante, dominato dalla febbre di raggiungere il paese straniero, ove per lo più lo spinge il bisogno di vivere, è tratto a mendaci dichiarazioni ed a nascondere quelli che nella sua mente crede che sieno ostacoli al conseguimento del suo intento. Ciò avviene normalmente ed il vettore, che vive continuamente a contatto con l'emigrante e ne conosce interamente la psicologia, non può da ciò prescindere; ed è davvero ingenuo ritenere che egli sia da quelle dichiarazioni mendaci o da quelle reticenze tratto in inganno sì da concludere un contratto, che altrimenti non avrebbe conchiuso. Non si esclude che possa talvolta avvenire che l'intelligente vettore sia pur vittima di raggiri ed artifizii del rozzo emigrante, ma perchè essi sieno giuridicamente rilevabili, debbono essere di ben altra natura ».

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

BRASILE

Decreto 31 dicembre 1924 che regola l'entrata degli immigranti in Brasile.

Art. 1. — È proibita l'entrata nel territorio nazionale agli immigranti (passeggeri di 2^a e 3^a classe) nei casi e condizioni previsti dagli Art. 1^o e 2^o della legge 4247 del 6 gennaio 1901.

Art. 2. — L'entrata nel territorio nazionale sarà soltanto permessa agli immigranti che presenteranno alle autorità competenti della frontiera o del porto di sbarco, i documenti debitamente autenticati, che comprovino la loro buona condotta, come pure la rispettiva tessera di identità, con fotografia, indicazione di età, nazionalità, stato civile, professione, impressioni digitali e caratteristiche personali.

Paragrafo unico. — I documenti di cui tratta questo articolo debbono essere visti dall'autorità brasiliana della frontiera o del porto di imbarco.

Art. 3. — Le compagnie ed imprese che trasporteranno immigranti con infrazione al presente decreto saranno obbligati a mantenerli a bordo e a ricondurli indietro.

Art. 4. — L'introduzione di immigranti potrà essere fatta soltanto dalle compagnie di navigazione che siano state autorizzate dalla Direzione Generale del Servizio di Popolamento.

Paragrafo unico. — I comandanti di navi provenienti da qualunque porto straniero sono obbligati a fornire alla Direzione Generale del Servizio di Popolamento, non appena le stesse navi saranno ancorate:

a) un modulo compilato sulla scorta del modello ufficiale, contenente la relazione di tutti i passeggeri che dovranno sbarcare o in transito con l'indicazione precisa di nome e cognome, età, sesso, nazionalità, professione, grado di parentela col rispettivo capo di famiglia, religione, grado di istruzione, località e paese della loro ultima residenza, porto di origine e porto di destino;

b) un elenco specificato dei bagagli degli immigrati che debbono sbarcare.

Art. 5. — Le compagnie ed imprese di navigazione sono obbligate di avvisare la Direzione Generale del Servizio di Popolamento, con antecedenza di due giorni al minimo, della data del-

L'arrivo al primo porto nazionale dei vapori che trasportano immigranti, indicando ogni volta il nome del vapore e i porti nazionali dove fa scalo.

Nella mancanza d'avviso gli immigranti potranno rimanere a bordo, fino a 24 ore dopo l'ancoraggio del vapore.

Art. 6. — Nessuna impresa, società, compagnia particolare potrà promuovere l'introduzione di immigranti nel paese senza previa autorizzazione della Direzione Generale del Servizio di Popolamento.

Paragrafo 1°. — Nella richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà presentare il certificato di idoneità, menzionando:

a) il nome degli immigranti da introdurre;

b) il numero di famiglie e di persone sole;

c) la rispettiva nazionalità;

d) i mezzi di cui dispongono gli immigranti;

e) le località alle quali sono destinati;

f) i lavori che sono loro offerti ed i vantaggi e gli obblighi reciproci;

g) le garanzie offerte dai negozianti.

Paragrafo 2°. — Sarà annullata l'autorizzazione quando l'introduttore tralasci di adempiere gli obblighi assunti.

Art. 7. — A cominciare dal 1° luglio 1925, sarà soltanto permessa l'entrata di immigranti nei seguenti porti nazionali: Belem, Recife, S. Salvador, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguà, S. Francisco e Rio Grande.

Paragrafo 1°. — L'esecuzione del presente decreto spetterà alla Direzione Generale del Servizio di Popolamento, col concorso del Dipartimento Nazionale della Sanità Pubblica.

Paragrafo 2°. — Gli immigranti introdotti dal porto di Rio de Janeiro passeranno obbligatoriamente per l'Isola dei Fiori, prima di sbarcare nella città, dove saranno ispezionati dal Dipartimento Nazionale della Sanità Pubblica, ed identificati dalla Polizia del Distretto Federale.

Paragrafo 3°. — Negli Stati il Servizio sarà fatto in armonia ai criteri delle autorità locali incaricate della immigrazione.

Art. 8. — Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio impartirà le necessarie istruzioni per la fedele esecuzione del presente decreto.

Art. 9. — La Direzione del Servizio di Popolamento si chiamerà d'ora in poi Direzione Generale del Servizio di Popolamento.

Art. 10. — I funzionari della Direzione Generale del Servizio del Popolamento avranno libero accesso a bordo di qualsiasi nave e nelle banchine di sbarco.

Art. 11. — Sono revocate tutte le disposizioni in contrario.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Decreto Ministeriale 1° Febbraio 1925 — Composizione della Carriera amministrativa e tecnica del personale di ruolo del Commissariato Generale dell'Emigrazione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il 3° comma dell'art. 3 del R. Decreto Legge 26 giugno 1924, n. 1603 :

Ritenuta l'urgente necessità di sciogliere la riserva contenuta nei propri Decreti 25 ottobre e 15 novembre 1924 in merito alla ripartizione dei funzionari di concetto nelle distinte carriere amministrativa e tecnica ;

Visto il proprio Decreto 25 ottobre 1924 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre successivo reg. I F. E. fog. 428, col quale i Comm. Rossi, Coletti e Marconi, Consiglieri Superiori dell'emigrazione, vengono collocati nel grado 4° della tabella di classificazione di cui all'allegato 1° del R. Decreto Legge 26 giugno 1924 su citato (gruppo A-Carriera tecnica) ;

Visto il proprio Decreto in data 31 dicembre 1924, registrato alla Corte dei Conti il 27 Gennaio 1925 al reg. II F. E. fog. 98, col quale il Grand'Uff. Labriola Prof. Franz Alberto viene promosso Consigliere dell'emigrazione di 1ª classe e collocato nel grado 5° della tabella predetta (Gruppo A-Carriera tecnica) ;

Visto le proposte del Commissario Generale dell'emigrazione;

DECRETA :

Art. 1.

1. Russo Comm. Giovanni ;
2. Ansalonè Comm. Prof. Michele ;

sono assegnati alla Carriera amministrativa prevista dalle tabelle di cui agli allegati I° e II° del R. D. Legge 26 giugno 1924, n. 1603, ed assumeranno la qualifica di Direttori Capi Divisione.

Art. 2.

1. Pinto Comm. Carmine ;
2. N. N.
3. N. N.

sono assegnati alla Carriera amministrativa prevista dalle tabelle di cui agli allegati I° e II° del R. Decreto Legge 26 giugno 1924, n. 1603 ed assumeranno la qualifica di Capi Sezione.

Art. 3.

In dipendenza delle *predette assegnazioni* la composizione dei ruoli organici delle due distinte carriere amministrativa e tecnica, limitatamente ai gradi dal 7° al 4°, resta fissata al 1° dicembre 1923 in conformità dei seguenti prospetti :

CARRIERA AMMINISTRATIVA

N° dei posti	Grado	QUALIFICA	COGNOME E NOME
1	6°	Direttore Capo Divisione .	RUSSO Comm. Giovanni.
2	6°	» » »	ANSALONE Comm. Prof. Michele.
1	7°	Capo Sezione	PINTO Comm. Carmine.
2	7°	» »	N. N.
3	7°	» »	N. N.

CARRIERA TECNICA

1	4°	Consigliere superiore dell'emigrazione.	ROSSI Gr. Uff. Egisto.
2	4°	» »	COLETTI Comm. Ing. Silvio.
3	4°	» »	MARCONI Comm. Rag. Alfredo.
1	5°	Consigliere dell'emigrazione di 1ª classe.	LABRIOLA Gr. Uff. Prof. Franz Alberto.
2	5°	» »	N. N.
3	5°	» »	N. N.
1	6°	Consigliere dell'emigrazione di 2ª classe.	TOMEZZOLI Comm. Rag. Umberto.
—	6°	» »	DI PALMA CASTIGLIONE Comm. Dr. Guglielmo.
2	6°	» »	VINCI Comm. Adolfo.
3	6°	» »	BUONANNO Comm. Dr. Giuseppe.
4	6°	» »	PANCAZZI Comm. Dr. Aldo.
5	6°	» »	ROSTAGNO Comm. Dr. Domenico.

Regio Decreto 30 aprile 1925, n. 685 : Estensione al personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione di alcune delle norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni. (Gazz. Uffic. del 28 maggio 1925, n. 123).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603 ;

Ritenuta l'urgente necessità di estendere intanto al personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione alcune delle norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, con riserva di estendere al personale stesso, in quanto applicabili, le altre disposizioni concernenti il nuovo ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

(Art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli aumenti di stipendio al personale del Commissariato generale dell'emigrazione appartenente ai gruppi A e C sono conferiti nello stesso grado al compimento dei periodi di anzianità indicati nell'allegato 3° del R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603.

Per la concessione degli aumenti periodici di stipendio al personale predetto si applicano le norme di cui agli articoli 17, primo ed ultimo comma, 19, 20 e 21 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive estensioni, nonchè quelle degli articoli 5 a 8 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e relative modificazioni.

Quando, nei casi consentiti od in seguito a concorsi, si verificano passaggi da uno ad altro ruolo della stessa o diversa amministrazione, al personale proveniente da grado equiparato è attribuito nel nuovo grado lo stipendio di cui era precedentemente provvisto, e ai fini dell'aumento immediatamente successivo, il relativo periodo è ridotto, ove risulti più favorevole, al tempo rimasto da decorrere per il conseguimento dell'aumento stesso nel grado precedentemente ricoperto.

Al personale proveniente da grado superiore è concesso lo stipendio massimo del nuovo grado oltre un assegno utile a pensione, pari alla differenza, tra lo stipendio già goduto e quello suddetto, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per promozioni di grado.

A coloro che provengano da ruoli del personale subalterno viene conservato, se provvisti di stipendio superiore, la differenza tra tale stipendio e quello iniziale del nuovo grado, come assegno personale utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 2.

(Art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Qualora il passaggio da un grado ad altro equiparato previsto dal terzo comma dell'articolo precedente, abbia luogo fra ruoli appartenenti allo stesso gruppo, l'impiegato, nel nuovo grado, consegue gli aumenti di stipendio alle medesime scadenze alle quali sarebbe maturato il diritto se fosse rimasto nel ruolo di provenienza.

Qualora invece il detto passaggio abbia luogo tra ruoli appartenenti a gruppi diversi, il periodo di servizio utile per conseguire il successivo aumento prende inizio dalla data di decorrenza del passaggio medesimo.

Tuttavia detto periodo è ridotto al tempo che sarebbe occorso per la maturazione del diritto all'aumento nel ruolo di provenienza, ove risulti più favorevole. Gli aumenti inferiori sono concessi all'epoca della maturazione dei rispettivi periodi stabiliti per il nuovo ruolo.

Art. 3.

(Art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

In aggiunta dello stipendio stabilito a norma dell'art. 2 del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, e dei precedenti articoli è assegnato un supplemento di servizio attivo nella misura fissata per ciascun grado dall'allegato III del predetto decreto.

Il supplemento di servizio attivo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti di pensione e non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale a norma di legge non possa considerarsi di servizio attivo. Nei casi di cui al terz'ultimo e penultimo comma del precedente art. 1 spetta il supplemento di servizio attivo del nuovo grado senza diritto a differenza per quello eventualmente maggiore in precedenza goduto.

Art. 4.

(Art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Il predetto supplemento non è soggetto alla ritenuta entrate del Tesoro nè a quella per il fondo di garanzia delle cessioni; ma è gravato di tutte le altre ritenute che colpiscono gli assegni non aventi carattere di stipendio, compresa quella del 2 % a favore dell'opera di previdenza.

Art. 5.

(R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363).

A decorrere dal 1° aprile 1925 il predetto supplemento di servizio attivo del personale appartenente ai gruppi *A* e *C* della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, è aumentato, per i singoli gradi, delle somme di seguito indicate:

Grado	2°	L.	8000
»	4°	»	7000
»	5°	»	5500
»	6°	»	4000
»	7°	»	3000
»	8°	»	2500
»	9°	»	2000
»	10°	»	1500
»	11°	»	1200
»	12°	»	1000
»	13°	»	900

Per il personale subalterno il supplemento di servizio attivo è aumentato in ragione del 10 per cento dell'importo complessivo dello stipendio e del supplemento medesimo.

Sono altresì aumentati nella stessa misura del 10 per cento gli assegni complessivi del personale straordinario, avventizio, diurnista, non operaio, detratta in ogni caso una quota pari alla indennità spettante, secondo il R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, al personale non avente persone a carico.

Gli aumenti concessi alla prima applicazione del presente articolo, nel grado ricoperto alla entrata in vigore dell'articolo medesimo, non sono calcolati ai fini del riassorbimento degli assegni personali.

Art. 6.

(Art. 23 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli aumenti di stipendio al personale subalterno dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione nello stesso grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità indicati nell'allegato V del citato R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603.

Per la concessione di tali aumenti si osserva quanto dispongono gli articoli 1 e 2 del presente decreto e per quanto concerne il supplemento di servizio attivo valgono le norme dei precedenti articoli 3, 4 e 5.

Art. 7.

(Art. 24 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Le promozioni al grado di primo commesso sono conferite per merito comparativo ai commessi ed uscieri capi nel medesimo ruolo su designazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8.

(Art. 8 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843).

Gli agenti subalterni i quali, nella prima attuazione del presente Regio decreto, conseguano il grado di primo commesso eentino un periodo di servizio effettivo nel grado di commesso o usciere capo superiore ai dodici anni, vengono collocati nel nuovo grado con anzianità decorrente, agli effetti dello stipendio, dalla data in cui compiono i dodici anni di servizio predetti.

Art. 9.

(Art. 33 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

I gradi attuali di applicato od equiparato corrispondono al grado 12° ed il grado attuale di usciere corrisponde a quello avente nei nuovi ruoli uguale denominazione.

Art. 10.

(Art. 38 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il personale appartenente al gruppo C che, nei ruoli in vigore, ha grado di archivista od equiparato e che abbia compiuto almeno otto anni di servizio effettivo nel grado stesso è collocato al grado 10°, secondo l'ordine di anzianità, se riconosciuto meritevole dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11.

(Art. 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, 3084).

È inoltre collocato nel grado 10° del gruppo *C*, secondo l'ordine di anzianità, se riconosciuto meritevole dal Consiglio di amministrazione, il personale che anteriormente al 1° dicembre 1923 aveva grado di archivista od equiparato e che, a tale data, avrebbe avuto il diritto di conseguire, nel quadro di classificazione degli stipendi già vigente, almeno il quarto aumento periodico.

A tale personale è attribuita, ai fini della determinazione dello stipendio del grado 10°, l'anzianità utile, alla data predetta, nel grado di archivista od equiparato secondo il precedente quadro di classificazione dello stipendio, dedotta quella corrispondente all'indicato aumento periodico.

Art. 12.

(Art. 41 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Qualora il numero dei posti stabilito per i singoli gradi del ruolo organico di cui agli allegati II e IV del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, precitato, sia inferiore a quello del personale cui spetti il collocamento nei gradi stessi a norma delle disposizioni precedenti, il personale in eccedenza è mantenuto in soprannumero salvo successivo riassorbimento.

Art. 13.

(Art. 49 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 50 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Al personale civile collocato nei nuovi ruoli secondo le norme dei precedenti articoli e di quelle contenute nel R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, è valutata, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi di cui all'allegato III del decreto stesso, una anzianità nel nuovo grado decorrente dalla data della nomina al grado dei ruoli già in vigore corrispondente a quello conferito.

In aggiunta a tale anzianità è tenuto altresì conto di tutti i benefici per abbreviazione ed aumenti di anzianità per qualsiasi titolo previsti dalle disposizioni in vigore fino alla data del 1° dicembre 1923, comprese le abbreviazioni relative ai periodi di servizio maturate alla data medesima secondo le tabelle di stipendio precedentemente vigenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'attribuzione al personale subalterno degli stipendi stabiliti nell'allegato V del precitato decreto.

Art. 14.

(Art. 5 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843).

Al personale di ruolo appartenente al gruppo C che al 30 novembre 1923 rivestiva grado di archivista od equiparato e che alla prima attuazione del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, sia collocato nei gradi 11° e 10° viene concesso un aumento di quattro anni sull'anzianità utile al 1° dicembre 1923 ai sensi del precedente articolo.

Tale aumento di anzianità è valutabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del presente decreto.

Per il personale medesimo i periodi quinquennali stabiliti per gli aumenti di stipendio nel grado 10° dall'allegato III del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, sono ridotti di un anno.

Art. 15.

(Art. 52 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Per la concessione di aumenti periodici di stipendio, che matureranno dopo l'attuazione del presente decreto oltre le disposizioni previste dai precedenti articoli, si applicano quelle concernenti speciali benefici a favore del personale ex-combattente, contenute nei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 18 dicembre 1922, n. 1637, e relative modificazioni, nonchè quelle degli articoli 44 e 45 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e relative modificazioni ed estensioni e dell'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Restano ferme le norme di cui ai citati decreti per le detrazioni corrispondenti ai benefici già valutati in gradi precedenti al grado attualmente ricoperto, nonchè quelle da operarsi in relazione ai benefici valutabili in quest'ultimo grado, nei casi di promozione all'atto dell'applicazione del presente decreto e successivamente.

È abrogata con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, ogni altra disposizione che conceda abbreviazione dei periodi stabiliti per l'aumento graduale degli stipendi.

Art. 16.

(Art. 55 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Gli aumenti periodici che, col decorso della sola anzianità di grado, maturerebbero posteriormente al 1° dicembre 1923, possono, per effetto delle abbreviazioni spettanti ai sensi dell'articolo precedente, essere concessi a decorrere dalla detta data, quando la rispettiva scadenza, in forza delle abbreviazioni medesime, risulti anticipata alla data stessa e ad altra anteriore.

Art. 17.

(Art. 13 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843).

Agli effetti delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 del presente decreto le norme contenute nell'articolo 46 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative estensioni, si applicano soltanto quando sia stato conseguito lo stipendio massimo risultante dalle tabelle degli stipendi in vigore fino al 30 novembre 1923, nel grado ricoperto al 1° aprile 1922, senza la valutazione dei benefici consentiti a favore del personale ex-combattente dalle citate disposizioni e per effetto della valutazione di una parte di essi. Nella prima attuazione del presente decreto le disposizioni dei citati articoli del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative estensioni, si applicano soltanto nei casi di passaggio al grado immediatamente superiore a quello ricoperto al 30 novembre 1923 e nei casi di passaggio di categoria.

Art. 18.

(Art. 195 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395)

Il tempo trascorso sotto le armi per richiamo avvenuto durante la guerra dagli impiegati straordinari o avventizi di cui all'art. 21 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è computato come servizio civile agli effetti dell'abbreviazione di cui all'articolo medesimo.

Art. 19.

(Art. 180 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed il compenso di L. 1 per chilometro su via ordinaria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle indennità per spese di viaggio e di soggiorno, spetta al personale civile di grado non inferiore all'ottavo.

Nei viaggi per via di mare spetta il rimborso di prima classe al personale di qualsiasi grado dei ruoli appartenenti al gruppo A, nonchè al personale di grado non inferiore al nono dei ruoli iscritti al gruppo C.

Art. 20.

(Art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

L'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'articolo 1 del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221 (diaria), è stabilita nella misura di cui appresso :

Personale dei gradi 12° e 13° compresi i volontari e altro personale in prova dei gruppi A e C	L.	30
Personale dei gradi 10° e 11°	»	40
» » 9°	»	50
» » 7° e 8°	»	60
» » 5° e 6°	»	70
» » 4°	»	80
» » 2° e 3°	»	90

Per il personale subalterno l'indennità giornaliera è stabilita in L. 20.

Le dette indennità sono corrisposte nei casi di trasferimento ai termini dell'art. 16, comma 1°, del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311. Sulle indennità di cui sopra non si applica l'aumento della quota suppletiva prevista dall'art. 4 del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221.

Art. 21.

(Art. 188 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Negli stipendi e nelle paghe assegnate a norma del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di L. 780 annue, l'indennità temporanea mensile concessa col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive disposizioni di estensione o di proroga, restando ridotta di eguale importo la indennità stessa.

Art. 22.

(Art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

È conservata a titolo di assegno personale la differenza in più eventualmente risultante tra il trattamento economico già goduto per stipendio o paga, indennità temporanea mensile, o soprassoldo a titolo di caro-viveri, ogni altro emolumento avente carattere di assegno fisso e continuativo, e quello spettante per tali titoli, compreso il supplemento di servizio attivo, alla prima applicazione del nuovo ordinamento gerarchico.

Detto assegno personale sarà riassorbito nei successivi aumenti, in qualsiasi degli emolumenti indicati, dovuti per effetto di promozioni di grado, o della maturazione di periodi di anzianità nei singoli gradi.

Agli effetti della determinazione dell'assegno personale di cui ai precedenti comma si considera come stipendio già goduto quello

che sarebbe spettato al 1° dicembre 1923 sulla base delle tabelle precedentemente in vigore.

L'assegno personale predetto è assoggettato alle ritenute che gravano gli assegni fissi non aventi carattere di stipendio.

Art. 23.

(Art. 214 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto: *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1925.

Atti del Governo, registro 236, foglio 171. — GRANATA.

Regio Decreto-Legge 7 maggio 1925, n. 718. Norme interpretative ed integrative del R. decreto 23 settembre 1923, n. 2655, e del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1695, circa l'assistenza degli emigranti nei locali di raccolta.
(*Gazz. Uff.* del 30 maggio 1925, n. 125).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 69, comma 9°, del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto il R. decreto 23 settembre 1923, n. 2655, concernente la costruzione di ricoveri e di asili per emigranti:

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1695, col quale si concede al Commissariato generale dell'emigrazione l'autorizzazione di acquistare gli edifici e le aree occorrenti per la costruzione

di ricoveri e di asili per emigranti nei porti d'imbarco e nelle stazioni di transito ;

Ritenuta l'opportunità di chiarire esplicitamente che le facoltà di cui ai predetti decreti e quelle ad essi connesse si applicano anche per quanto concerne i paesi di transito o posti di confine ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La facoltà concessa al Commissariato generale dell'emigrazione di ordinare la requisizione temporanea di aree e locali di qualsiasi natura per adibirli a ricoveri di emigranti, di cui all'art. 2 del R. decreto 23 settembre 1923, n. 2655, e alle norme relative, potrà essere esercitata anche in ordine a requisizione da effettuarsi nei paesi di transito o posti di confine.

Art. 2.

Gli acquisti di edifici e di aree di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1695, saranno effettuati in deroga alle norme ordinarie.

Art. 3.

La sorveglianza e l'assistenza nei locali non requisiti, comunque adibiti alla raccolta di emigranti e da chiunque gestiti, saranno esercitate dal Commissariato generale dell'emigrazione, per mezzo dei proprii incaricati, d'accordo, ove occorra, colle autorità competenti e con le Amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla corte dei Conti, con riserva, addì 27 maggio 1925.
Atti di Governo, registro 236, foglio 201. — GRANATA.

Regio decreto-legge 31 maggio 1925, n. 486. Provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati. (*Gazz. Uff.* del 28 aprile 1925, n. 98).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vedute le leggi 22 gennaio 1865, n. 2119, sulla pensione vitalizia ai Mille di Marsala e 4 dicembre 1879, n. 5168, serie II, sugli assegni di ricompensa nazionale, e successive modificazioni ed estensioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2.

Le pensioni ed assegni diretti e di riversibilità liquidati e da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili e degli ufficiali, sono aumentate del centocinquanta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni od assegni di riversibilità, e del quaranta per cento sulla rimanente parte, se la cessazione del servizio abbia avuto luogo nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1919.

(*omissis*)

Art. 27.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1925, in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni in esso contenute.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 28 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 158. — GRANATA.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Decreto Commissariale 1 maggio 1925. Cessazione della qualità di vettore di emigranti da parte della già Compagnia di navigazione austro-americana. — (*Gazz. Uffic.* del 27 maggio 1925, n. 122).

On. Commissariato generale di emigrazione

ROMA.

Nel 1907, di seguito al decreto del Ministero degli esteri del 31 luglio 1907, la Unione austriaca di navigazione, già Austro-Americana e F.lli Cosulich, ora « Cosulich — Società triestina di navigazione », per ottenere la patente di vettore di emigrazione, ebbe a depositare quale cauzione l'ammontare di L. 150,000 in cartelle di rendita italiana 3,50 per cento, alla Cassa depositi e prestiti, sede di Udine, giusta polizza n. 1335.

Cessata la qualità di vettore non potè provvedersi subito allo svincolo della detta cauzione, essendo allora intervenuta la guerra, mentre poscia la Società richiedente ebbe a conoscere che l'ammontare della cauzione, pur ridotta per vari pagamenti fatti per ordine di codesto on. Ufficio a favore di creditori della Società depositante, non avrebbe potuto essere restituita, essendo stato il detto deposito colpito da sequestro per effetto del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902.

La Società richiedente rivolse pertanto domanda al Comitato competente per il dissequestro della detta cauzione, e dopo la opportuna istruzione il Prefetto della provincia di Udine con suo decreto 2 ottobre 1923, n. 12060, confermato con nota 14 marzo 1924, n. 2440, del Commissario del Governo per i beni dei sudditi ex nemici, dichiarò liberata la somma residuale del deposito anzidetto a nostro favore, di cui pertanto ora se ne richiede lo svincolo.

E poichè la Società depositate in allora era denominata Unione austriaca di navigazione già Austro-Americana e F.lli Cosulich ed ora « Cosulich — Società triestina di navigazione », lo svincolo potrà ordinarsi senz'altro a favore della Società avente quest'ultima denominazione.

Ciò premesso la Società sottoscritta rivolge preghiera a codesto on. Ufficio perchè :

a) previa le formalità come per legge voglia provocare da

S. E. il Ministro per gli esteri l'emissione del relativo decreto che ordini lo svincolo dell'anzidetta cauzione a favore della Società depositante ora denominata « Cosulich — Società triestina di navigazione », conforme al detto decreto prefettizio ;

b) voglia degnarsi di rimettere alla Società richiedente il conto relativo alla detta cauzione, specificando i pagamenti effettuati per ordine di codesto on. Ufficio.

Con osservanza.

Trieste, 15 maggio 1924.

COSULICH

Società triestina di navigazione :

A. COSULICH.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Vista la domanda in data 15 maggio 1924, con la quale la Società italiana triestina di navigazione « Cosulich », anonima, con sede in Trieste, chiede lo svincolo della cauzione di L. 150,000 a suo tempo versata dalla « Compagnia di navigazione austro-americana e Fratelli Cosulich » per ottenere la patente di vettore di emigranti ;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1907, col quale veniva determinato l'ammontare della cauzione da versarsi dalla predetta « Società austro-americana », e le modalità di versamento da eseguirsi presso la Cassa depositi e prestiti ;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375 ;

Attesochè la Società « Unione austriaca di navigazione » già « Austro-Americana » aveva fin dal 7 aprile 1909 cessato dalla qualità di vettore di emigranti, e che dallo scoppio della guerra europea la Società stessa non ha compiuto operazioni di emigrazione ;

Attesochè con i decreti di questo Commissariato generale dell'emigrazione in data 2 aprile 1917, 31 maggio 1917, 1° novembre 1917, 25 e 26 luglio 1918, 1° febbraio 1919, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a prelevare dal deposito n. 1335 di proprietà della Banca triestina di Trieste, effettuato nell'interesse della Società anonima « Unione austriaca di navigazione », ed iscritto il 24 settembre 1907 presso l'Intendenza di finanza di Udine in cartelle di rendita al 3,50 % del valore nominale di L. 150,000, l'ammontare delle somme indicate nei decreti stessi ;

Attesochè le somme anzicennate, alle quali era stata condannata la Società in parola, con decisioni su ricorsi di emigranti, sono state prelevate e regolarmente consegnate agli interessati;

Attesochè con decreto 2 ottobre 1923, n. 12060 il Prefetto di Udine toglieva il sequestro che, agli effetti del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902, era stato posto sul deposito cauzionale di cui trattasi perchè riconosciuto di pertinenza di Ente dell'ex Impero Austro-ungarico, ed autorizzava quell'Intendenza a corrispondere gli interessi e, a suo tempo, il capitale alla Società triestina di navigazione « Cosulich » che dichiarava proprietaria d'esso deposito;

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Attesochè la ragione sociale « Unione austriaca di navigazione » già « Austro-Americana e Fratelli Cosulich — Società anonima » è stata sostituita, a tutti gli effetti, dalla ragione sociale « Cosulich — Società triestina di navigazione »;

Determina :

1. — Dalla data del 7 aprile 1909 la Compagnia di navigazione austro-americana ha perduto la qualità di vettore di emigranti, agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione versata a suo tempo, per ottenere la patente di vettore.

2. — Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopracitato e dagli articoli 47 e 53 del vigente regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 19 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e termini di legge, e senza responsabilità del Ministro per gli esteri e del Commissario generale dell'emigrazione alla restituzione del residuo del deposito cauzionale di cui sopra alla « Società di navigazione triestina Cosulich », succeduta alla « Società austro-americana » e che risulta proprietaria del deposito.

Salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato in tempo l'avviso dagli interessati stessi che, a tale fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del citato regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione.

3. — La presente ordinanza, unitamente alla domanda della Società « Cosulich » sarà pubblicata, per tutti gli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino del Commis-

sariato generale dell'emigrazione, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Trieste.

Roma, addì 1° maggio 1925.

Il Commissario Generale : DE MICHELIS.

Disposizioni per il personale dipendente.

Decreto Ministeriale 6 marzo 1925.

Blandi Rag. Silvio
Renganeschi Rag. Vittorio
Mancino Rag. Luigi
Mazza Rag. Ferrante

ragionieri in prova nel ruolo del Commissariato, confermati definitivamente in servizio.

Sostituzione di 1 membro nel Consiglio Superiore dell'Emigrazione.

Decreto Reale 3 Maggio 1925. — Nella composizione del Consiglio Superiore dell'emigrazione, di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1924, al nome dell'On. Avv. Innocenzo Cappa, è sostituito quello dell'On. Avv. Gino Olivetti.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 8 MAGGIO 1925, N. 37.

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione.

OGGETTO

Indigenti rimpatriati.

Facendo seguito alla mia circolare N. 30 dell'8 aprile u. s. prego la S. V. d'ora innanzi, ogni qualvolta sbarcheranno in codesto Porto degli emigranti rimpatriati come indigenti a tariffa consolare, di disporre le necessarie indagini per verificare se siano realmente sprovvisti dei mezzi necessari per rimborsare l'Erario.

Qualora risultassero forniti di tali mezzi, Ella prenderà le opportune misure per obbligarli al rimborso, informandone poi questo Commissariato, Qualora invece fossero effettivamente privi di risorse. Ella ne informerà la competente autorità circondariale, indicando la somma in lire italiane che essi sono tenuti a pagare nel caso che avessero proprietà al paese di destinazione, e in ogni modo prima di essere autorizzati a riespatriare. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 10 MAGGIO 1925, N. 38.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno,

e per conoscenza :

Ai RR. Ispettori e Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Domanda d'imbarco in porto estero.

Continuano a pervenire a questo Commissariato Generale istanze di persone dirette in paesi transoceanici, le quali chiedono direttamente l'autorizzazione all'imbarco in porto estero, allegando motivi di interesse o di famiglia.

Il più delle volte i richiedenti affermano di essere stati consigliati ad inviare la loro istanza dall'Autorità Municipale o Circondariale di P. S., alla quale si erano rivolti per ottenere il passaporto.

Ritengo pertanto opportuno ricordare che le domande intese ad ottenere l'imbarco in porto estero, possono essere prese in considerazione soltanto se pervengono a questo Commissariato per tramite delle Autorità Circondariali di P. S., corredate del loro parere sulla consistenza ed attendibilità dei motivi addotti, conformemente alle istruzioni contenute nella circolare di questo Commissariato Generale in data 18 marzo 1924, N. 27. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 11 MAGGIO 1925, N. 39.

Ai RR. Consolati d'Italia.

OGGETTO

Indigenti rimpatriati.

Prego la S. V. di volermi comunicare i nomi degli indigenti rimpatriati da codesto Consolato caso per caso, contemporaneamente alla concessione stessa. È necessario impedire che tali rimpatrianti possano ottenere l'autorizzazione a riespatriare senza aver prima rimborsato l'Erario, come qualche volta è avvenuto coll'invio degli elenchi trimestrali, per cui non è dato sempre alle autorità circondariali di essere informate in tempo dell'avvenuto rimpatrio gratuito, ma solo allorché l'emigrante è già ripartito per l'America, e non si è più in grado di esigerne il rimborso.

La circolare del Ministero Esteri del 4 Luglio 1923, N. 53, concernente l'invio di elenchi trimestrali di connazionali indigenti, si riferisce solo alle comunicazioni da farsi al Ministero stesso, e non a quelle destinate a questo Commissariato per lo scopo indicato. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 12 MAGGIO 1925, N. 40.

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione.

OGGETTO

Emigrazione clandestina.

Tra le numerose manovre delittuose a cui ricorrono i soliti faccendieri per procurare l'emigrazione clandestina agli Stati Uniti d'America, vanno annoverati taluni espedienti, certamente noti alla S. V., ma che voglio segnalare:

1) Incetta nella Confederazione Nord-Americana e nel Regno di passaporti rilasciati regolarmente dalle nostre Autorità

Consolari. In tali documenti viene poi sostituita la fotografia e talora sono alterati con cura i connotati e le generalità del vero titolare per adattarli ad un nuovo espatriante, lasciando però integri il bollo e la firma consolare; onde sfuggire al controllo delle liste dei piroscafi in arrivo, detti passaporti vengono intestati al nome di rimpatriati effettivamente da non oltre un anno, quindi l'individuo che deve servirsene viene pure munito di falso biglietto di rimpatrio, e certificato d'identità anche falso e fatto presentare all'Ispettorato, il quale non sempre può rilevare il trucco, e rilascia l'assicurato imbarco.

In possesso di questo, l'interessato viene fornito di altro passaporto falso che figura rilasciato in data recente da una autorità circondariale di P. S. su cui gli è facile ottenere il visto del Console Americano, e così s'imbarca in un porto nazionale, oppure servendosi di un passaporto vero fattosi rilasciare per la Francia, o giungendovi per vie irregolari, si procura l'imbarco in un porto di quella repubblica.

2) Si carpisce la buona fede o si ottiene il favore di qualche impiegato, per procurarsi presso uffici comunali gli elenchi dei nati in qualsiasi Stato del Nord o Sud America, dopo di che, raccolti i documenti comprovanti la speciale condizione degli interessati, si chiedono all'Ispettorato, l'assicurato imbarco, all'autorità politica, il passaporto. Ciò fatto si sostituiscono abilmente la fotografia, e se del caso i connotati, con quella di altri individui che desiderano recarsi agli Stati Uniti, i quali poi non trovano grande difficoltà ad ottenere il visto consolare americano per l'imbarco extra quota. Allo sbarco sono scoperti, arrestati, respinti o messi in carcere.

Si rende perciò necessario adottare efficaci misure per impedire queste delittuose operazioni.

Ritengo che il sistema praticato dall'Ispettorato di Palermo possa dare concreti risultati, epperò sarà bene venga applicato anche dagli altri Ispettorati.

Esso consiste nel fare obbligo ai vettori allorchè presentino l'assicurato imbarco per poter ottenere il passaporto di un emigrante diretto agli Stati Uniti, di presentare pure un certificato di identità personale (del nominativo o dei nominativi compresi nell'assicurato imbarco) rilasciato dall'Arma dei R.R. Carabinieri o dagli uffici di P. S. della circoscrizione di residenza degli interessati. Detti certificati di identità (di cui accludo un modello) debbono subito essere inviati dall'Ispettorato con lettera raccomandata alle stesse autorità che li hanno emessi, accompagnati da apposito modulo di lettera (vedi allegato), nel quale si chiedono pure per i rientranti, accertamenti circa l'epoca del rimpatrio del titolare del certificato in questione, notizie che verranno scritte con attergato alla lettera stessa.

Alcuni giorni prima della partenza dei piroscafi i certificati di identità (dei quali è stata accertata l'autenticità) debbono essere rimessi con apposito elenco al Console Americano (col quale in precedenza si prenderanno accordi) affinchè possa, sulla scorta di essi, fare il confronto delle fotografie apposte sui passaporti da vistare.

Il ritorno tempestivo dei certificati di identità all'Ispettorato, permetterà di controllare in ogni momento la regolarità dei frequenti cambiamenti di piroscavo da parte degli emigranti ed a scoprire eventuali tentativi di falsi e sostituzioni di persona.

Prego V. S. di volersi conformare a quanto sopra, segnalandomi gli eventuali emendamenti che la pratica potesse consigliare in merito. — DE MICHELIS.

ALLEG. N. 1.

R. ISPETTORATO DELL'EMIGRAZIONE

DIPENDENTE DAL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

IN.....

Espresso.

Signor Comandante dei RR. CC.

OGGETTO :

Si è dovuto constatare che oltre ai passaporti vengono falsificati anche i certificati di identità personale sui quali sono indicate le generalità che non sono quelle della persona di cui alla fotografia apposta.

Prego pertanto comunicarmi con attergato alla presente, e con la massima urgenza, se l'unito certificato di identità, che vorrà restituirmi, sia stato regolarmente rilasciato da V. S. Vorrà altresì accertare nella maniera più attendibile, evitando di assumere notizie dall'interessato o da parenti e persone compiacenti, se e da quanto il

sia ritornato dagli Stati Uniti d'America. Raccomando la massima diligenza nell'assumere tali notizie, che vorrà comunicarmi d'urgenza e non oltre il giorno , trattandosi di accertamenti che hanno grande importanza per evitare falsi passaporti.

Il Commissario di P. S.

ALLEG. N. 2.

LLOYD SABAUDO

AGENZIA DI.....

Comune di..... Certificato di identità personale che si rilascia al signor di..... e di..... nato a..... professione..... il quale si reca a.....

Connotati :

Età, Statura, Capelli, Fronte, Ciglia, Occhi, Naso, Bocca, Mento, Barba
Viso, Colorito, Corporatura, Segni particolari.



Firma del titolare.

Firma del Commissario di P. S.

Firma del Comandante la Staz. CC. RR.

OSSERVAZIONI: Parte accompagnato dai figli

P. S. Il presente certificato deve essere esclusivamente rilasciato o dal Commissario di P. S. o dal Comandante la Stazione dei RR. Carabinieri. Non si accettano quelli rilasciati dal Sindaco.

CIRCOLARE 29 GIUGNO 1925, N. 47.

Ai RR. Consoli in Francia, Al Consigliere dell'emigrazione presso la R. Ambasciata a Parigi,

e per conoscenza :

Ai RR. Uffici dell'emigrazione nel Regno.

OGGETTO

Trattato di lavoro e Pensioni operaie.

Con Accordo, firmato a Roma il 22 maggio 1924 e reso esecutivo in Italia con R. D. 24 ottobre 1924 (G. U. 20 aprile 1925) ed in Francia con decreto gennaio 1925 (J. O. 10 febbraio 1925) le Amministrazioni competenti italiane e francesi hanno fissato le norme per l'applicazione dell'art. 7 del Trattato di lavoro del 30 settembre 9019 relativo alle pensioni operaie.

In base ai principi stabiliti dal Trattato e dall'Accordo predetto, il trattamento dei lavoratori italiani in Francia, per ciò che concerne il regime dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, si può così riassumere :

a) i lavoratori italiani in Francia sono parificati ai cittadini francesi nell'applicazione della legge 5 aprile 1910 sulle pensioni operaie ed agricole e pertanto godono del beneficio del contributo padronale e della quota complementare (*allocation viagère*) dello Stato ;

b) agli effetti della determinazione dei diritti alla pensione di invalidità e di vecchiaia in base alla legge francese, il lavoratore italiano assicurato in Francia gode del beneficio che i periodi di

contribuzione obbligatoria da esso compiuti durante la sua residenza in Italia come assicurato in base alla legge italiana sull'assicurazione invalidità e vecchiaia, si cumulano con i periodi di versamento compiuti in Francia;

e) la pensione di vecchiaia o di invalidità dei lavoratori italiani che hanno lavorato alternativamente in Italia ed in Francia è costituita da due parti, ciascuna delle quali è formata dalla pensione corrispondente ai versamenti eseguiti in ciascuno dei due Paesi, aumentata della quota di integrazione dello Stato prevista dalla rispettiva legge e calcolata in proporzione agli anni di versamento compiuti nel paese stesso.

Questi principi si applicano anche ai lavoratori appartenenti a categorie professionali, per le quali vige in Francia un regime di pensione di invalidità e vecchiaia regolato da leggi speciali (es. minatori).

Affinchè i benefici che il Trattato ed il relativo Accordo assicurano ai lavoratori italiani in Francia abbiano pratica attuazione è naturalmente necessario che gli interessati curino l'esatto adempimento delle formalità richieste per ottenere il godimento di tali benefici.

A questo riguardo faccio vivo assegnamento sulla volenterosa attività che le SS. LL. vorranno esplicare per mettere in piena efficienza gli accordi vigenti nell'interesse dei nostri lavoratori.

In primo luogo le SS. LL. avranno cura di interessarsi perchè i lavoratori italiani, venendo in Francia, quando si trovino nelle condizioni previste dalla legge francese 5 aprile 1910, siano iscritti, sia d'ufficio, sia a loro domanda, nelle liste degli assicurati agli effetti della legge sulle pensioni per gli operai ed i contadini secondo le norme del regolamento 25 marzo 1911.

Sarà, inoltre, opportuno dare la massima divulgazione fra i nostri lavoratori alle avvertenze seguenti:

1° È consigliabile che il lavoratore italiano, quando viene iscritto nelle liste degli assicurati, domandi che i versamenti prelevati sul suo salario siano fatti *a capitale riservato*, facendone espressa dichiarazione nel bollettino che deve compilare all'atto della sua iscrizione nelle liste.

2° Il lavoratore italiano abbia cura di conservare diligentemente la carta di identità e la carta annuale dell'assicurazione.

3° Quando il lavoratore italiano consegna alla *mairie* del Comune di residenza la carta annuale dell'assicurazione per essere sostituita con una nuova carta, abbia l'avvertenza di farsi rilasciare dalla *mairie* stessa la ricevuta della carta annuale presentata per il cambio e di conservare poi tale ricevuta anche se rimpatria.

4° In caso di morte di un lavoratore italiano assicurato in Francia prima di aver raggiunto le condizioni per aver diritto alla pensione, i suoi aventi diritto dovranno sotto pena di decadenza,

presentare la domanda di pagamento degli assegni loro spettanti alla *mairie* del Comune di residenza *entro sei mesi* dalla morte dell'assicurato, unendo alla domanda i documenti prescritti.

Di tutte le difficoltà, che si rilevassero nell'applicazione dell'Accordo, le SS. LL. informeranno il R. Ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata in Parigi, che ne riferirà a questo Commissariato Generale dell'emigrazione.

Prego accusare ricevuta della presente. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 17 GIUGNO 1925, N. 44.

Ai RR. Ispettori dell'Emigrazione nel Porto di Genova, Napoli, Palermo, Messina, Trieste.

OGGETTO

Indigenti rimpatriati.

Con riferimento alle mie precedenti circolari N. 30 e 37 dell'8 aprile e 8 maggio 1925 ne riassumo le disposizioni completandole con opportuni chiarimenti nell'intento di semplificare l'azione per il ricupero a favore dell'Erario, delle spese sostenute per il rimpatrio degli indigenti.

I RR. Ispettori, prima di inviare alle competenti RR. Prefetture l'elenco dei nazionali indigenti rimpatriati, a carico parziale o totale dell'Erario, accerteranno se questi siano eventualmente provvisti di mezzi, sottratti a suo tempo all'indagine del Console e siano quindi in grado di rimborsare la spesa sostenuta od imputata a carico dell'Erario.

In tal caso, il R. Ispettore potrà far effettuare subito il rimborso, rimettendone l'importo al Ministero degli Esteri (Ragioneria Centrale) e dandone avviso a questo Commissariato, e alla competente Prefettura.

È superfluo che io aggiunga che l'obbligo del rimborso si riferisce esclusivamente alla spesa realmente sostenuta dall'Erario o ad esso imputata.

Qualora invece i rimpatriati risultino incapaci di soddisfare il debito contratto per il loro rimpatrio, i RR. Ispettori avvertiranno del rimpatrio, con i relativi dati, la competente autorità circondariale, indicando l'importo del debito contratto verso l'Erario dalla persona rimpatriata. Gli ulteriori accertamenti della detta Autorità la quale, a suo tempo, riceverà analoga comunicazione da parte di questo Commissariato sulla base dell'avviso del competente Consolato e della obbligazione del rimpatriato, daranno poi modo di ottenere, o meno, il ricupero del credito dello Stato ed in caso di insolvenza di impedire l'autorizzazione di un nuovo rimpatrio prima che sia soddisfatto il dovere assunto verso l'Erario.

— DE MICHELIS.